



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Repertorio Atti n. 71/CU del 5 luglio 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 6 luglio 2017:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;

VISTA la nota pervenuta il 12 giugno 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 maggio 2017, ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata;

VISTA la nota del 13 giugno 2017, con la quale il suddetto provvedimento è stato diramato alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autonomie locali e convocata una riunione tecnica per il 21 giugno, che non si è tenuta su richiesta delle Regioni;

VISTI gli esiti della successiva riunione tecnica del 28 giugno 2017, nel corso della quale sono state ampiamente discusse dai rappresentanti dei Ministeri interessati - Salute, MEF, MIUR e Giustizia - le proposte emendative del Coordinamento interregionale in sanità e dell'ANCI;

VISTO il documento relativo alle richieste emendative al decreto-legge in parola del Coordinamento regionale che, presentato nel corso della riunione tecnica del 28 giugno 2017, è stato diramato in data 3 luglio 2017 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2017 contenente osservazioni al medesimo decreto-legge e la circolare del Ministero della salute recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto legge in oggetto diramate in data 3 luglio 2017;

VISTA il parere della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine alle osservazioni formulate dal Coordinamento tecnico regionale in sanità e dalla Provincia autonoma di Trento, pervenuta in data in data 6 luglio 2017 e diramata in pari data;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della regione Veneto e della regione Valle d'Aosta, hanno espresso parere favorevole sul testo con osservazioni e proposte emendative contenute nel documento allegato sub A, parte integrante del presente atto;

AP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO altresì che l'ANCI ha espresso parere favorevole con osservazioni contenute nel documento allegato sub B, parte integrante del presente atto;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

AP

AP



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/90/CU02/C7

Recenti in con
di salute 6/12/12
E. Scull

2

Acc - A



**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017,
N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI PREVENZIONE VACCINALE**

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole ad eccezione delle Regioni Veneto e Valle d'Aosta, con la richiesta di osservazioni e proposte emendative, di seguito riportate.

Le Regioni rappresentano inoltre le seguenti considerazioni e proposte di carattere generale.

Già nel gennaio del 2017, le Regioni avevano richiesto un allineamento normativo per superare l'antistorica distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, anche al fine di porre sullo stesso piano tutte le vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale. La richiesta era dettata anche dalla necessità di un'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle campagne vaccinali, al fine di superare le attuali disuguaglianze di offerta vaccinale alla popolazione, con conseguenti adeguamenti dell'organizzazione dei servizi vaccinali. Successivamente è stato varato il decreto legge 73/2017, oggetto del presente parere.

La grande maggioranza delle Regioni condivide il principio dell'obbligatorietà dei vaccini e l'impostazione del provvedimento, ma pone l'attenzione su alcuni aspetti procedurali e attuativi, al fine di consentirne la concreta implementazione ed efficacia.

In generale, le Regioni ritengono che occorra:

- A. realizzare in tempi brevi l'Anagrafe Vaccinale Informatizzata Nazionale, quale strumento fondamentale per il governo e monitoraggio dei programmi vaccinali;
- B. prevedere un maggiore e più attento utilizzo del sistema di Farmacovigilanza rispetto alle attività vaccinali;
- C. uniformare entità e modalità di applicazione delle sanzioni, valutandone la riduzione;
- D. prevedere l'obbligo di vaccinazione anche per gli operatori sanitari coinvolti nei processi assistenziali ai minori (vedi infra emendamento articolo 1);
- E. prevedere strumenti contrattuali e giuridici che consentano di agire in modo efficace e concreto nei confronti dei sanitari che, opponendosi alle vaccinazioni, ostacolano le campagne vaccinali previste dalla normativa;

- F. prevedere una nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute, concordata nei contenuti con le Regioni, che riporti specifici indirizzi volti a facilitare l'attuazione delle norme e a semplificare le procedure per gli aventi diritto e per le istituzioni coinvolte;
- G. Verificare con il Garante della Privacy la percorribilità della trasmissione dei dati e delle informazioni previste dalle procedure attuative

Seguono le **proposte di emendamento e alcune osservazioni** volte a semplificare e rendere più efficaci le procedure interessate dal provvedimento.

Art. 1 Vaccinazioni obbligatorie

Comma 1

Rispetto alla **vaccinazione contro l'emofilo b**, si rappresenta che veniva somministrata fino ai 5 anni in quanto fascia di età epidemiologicamente più a rischio. La stessa scheda tecnica ne autorizza l'uso fino ai 5 anni.

Pertanto si evidenziano perplessità nel recuperare i non vaccinati fino ai 16 anni. Una possibile proposta è di prevederla fino ai 5 anni.

Proposta di Emendamento

Pertanto si propone di *inserire il comma 1 bis: "la vaccinazione f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; è obbligatoria e gratuita fino all'età di 5 anni."*

Comma 2

Osservazioni

1. Si segnalano le probabili criticità derivanti dalla indicazione di utilizzo della notifica di Malattia infettiva per l'esonero dalle vaccinazioni:
 - a. Per diverse delle malattie indicate nel decreto per le quali è posto l'obbligo vaccinale, la notifica è storicamente effettuata in caso di solo sospetto, avendo l'atto un significato primario di sorveglianza epidemiologica
 - b. È estremamente difficoltoso sia per il medico curante che per il servizio pubblico rintracciare notifiche di molti anni antecedenti.

Si suggerisce di valutare eventualmente di riservare la verifica della notifica, laddove possibile, come atto istruttorio di ufficio da parte dei Servizi Vaccinali, nelle attività istruttorie previste per le verifiche di inadempienza e atti successivi.

2. Se un bambino ha già avuto ad esempio il morbillo, questa vaccinazione per lui non è più obbligatoria. Visto che da decreto bisognerà comunque somministrare MPR si prevedono contenziosi.



3. Rispetto agli “esiti analisi sierologia”, va valutato il rischio di incremento dei costi a carico del SSR e del cittadino.

Comma 3

Rispetto all’articolo 1, comma 3, si rappresenta che affidare al solo **medico curante la attestazione dell’esonero** è molto rischioso.

Proposta di Emendamento

Si suggerisce la formulazione riportata nella legge Regionale dell’Emilia Romagna: *“Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita, l’esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL ai fini dell’accesso.”*

Commi 4 e 5

Osservazione

La comminazione delle sanzioni richiede uniformità nell’interpretazione dell’entità da comminare agli inadempienti per cui sarebbe opportuna la definizione dei criteri da parte del Ministero della Salute.

Proposta di Emendamento

All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: *“7 per le finalità di cui al presente decreto, il Governo introduce l’obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari”*.

Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni

Sarebbe utile che la campagna di comunicazione a supporto dell’offerta vaccinale da parte del Ministero della Salute fosse condivisa con le Regioni rispetto a obiettivi, contenuti, strumenti e programmazione al fine di rendere evidente, in una logica di sistema, l’univocità dell’offerta ai cittadini su tutto il territorio nazionale.

Proposta di emendamento

Si propone, quindi, la seguente riformulazione:

“Il Ministero della Salute, condividendo con le Regioni e le Province Autonome obiettivi, contenuti, strumenti e programmazione, promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, rendendo evidente, in una logica di sistema, l’univocità dell’offerta ai cittadini su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.”



Art. 3 Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

Sarebbe auspicabile ridurre al minimo la necessità di acquisire ed emettere dichiarazioni e certificazioni sullo stato vaccinale dei soggetti, semplificando le procedure per gli aventi diritto e per le istituzioni coinvolte.

Tuttavia, considerando il diverso grado di informatizzazione delle anagrafi vaccinali regionali e l'assenza attuale dell'Anagrafe Nazionale, si propone una gradualità attuativa come da successiva proposta di emendamento.

Proposte di emendamento

“Articolo 3

(Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

Comma 1

Per l'anno scolastico 2017/2018, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori devono presentare agli uffici scolastici preposti, entro il 10 dicembre 2017, idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al presente comma, deve avvenire entro il 10 settembre 2017.”

Comma 2

Per l'anno scolastico 2018-2019, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie, secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018. La mancata presentazione della documentazione di cui al presente comma, nei termini previsti, e'



segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

Comma 3

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle ASL territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le ASL provvedono a restituire, entro il 30 giugno, tali elenchi completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano adempienti agli obblighi vaccinali ovvero con l'indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti verranno invitati dall'ASL a regolarizzare la propria situazione vaccinale.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei soggetti inadempienti dovranno presentare, entro il 10 di settembre, attestazione riguardante la propria volontà di aderire all'invito dell'ASL. La effettiva effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell'anno scolastico successivo.

Comma 4

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, 2,3 costituisce requisito di accesso.

Art. 5 Disposizioni transitorie

A seguito della riformulazione dell'articolo 3 si propone l'abrogazione.

Art. 7 Disposizioni finanziarie

Osservazioni

L'attuazione di quanto previsto dal decreto avrà un impatto organizzativo significativo che, andandosi ad aggiungere al carico di lavoro previsto dal PNPV 2017-19, non vede nel decreto stesso un indirizzo rispetto alle possibilità di incrementare il personale dedicato alla attività di profilassi vaccinale; si chiede una valutazione in tal senso.

Oltre al carico sul sistema vaccinale determinato dalle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, sono da valutare gli oneri collegati alla gestione amministrativa con genitori e scuole, oltre che con le problematiche correlate alla gestione dei contenziosi determinate dalle procedure sanzionatorie.

Roma, 6 luglio 2017



Acc. B

Riento in corso di p. r/cu
scelta 6/7/17
Ostuni



Osservazioni al disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

A seguire alcune osservazioni sul DDL di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*, rispetto alle quali si raccomanda un'attenta valutazione, in particolare modo per gli articoli 3 e 5.

All'art. 2 è previsto che i ministeri avviino iniziative di formazione per il personale docente ed educativo sulla prevenzione sanitaria, e in particolare delle vaccinazioni. Viene autorizzata una spesa di 200mila euro per il 2017. Secondo l'ANCI in tale formazione dovrebbero essere ricompresi anche gli insegnanti delle scuole paritarie, ovviamente con le risorse rese disponibili e già previste, anche se a nostro avviso insufficienti.

All'art.3 Si fa notare come l'onere del controllo della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive a carico dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia sia particolarmente gravoso, e, data la complessità della situazione e l'imminenza delle scadenze, non ci siano i tempi per un'adeguata informazione e formazione rivolta al personale che dovrà occuparsene. Non sembra soddisfacente l'indicazione prevista nella circolare del ministero della salute che genericamente indica che: " la ASL territorialmente competente supporterà, con modalità organizzative decise a livello locale, i dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi, ecc...nella valutazione dello stato vaccinale dei minori". Si tratta di un compito che non compete ai responsabili dei servizi educativi e degli altri soggetti individuati all'art. 3, c.1, mentre sembrerebbe più opportuno che fossero le ASL a certificare, in primis, la corrispondenza tra le vaccinazioni effettuate e l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, tale certificazione pertanto potrà essere consegnata dai genitori direttamente alle scuole senza che sia necessaria nessun'altra verifica.

In alternativa i genitori potranno dare il consenso ai responsabili dei servizi educativi o ai dirigenti scolastici per acquisire direttamente le informazioni vaccinali presso l'ASL.

Art.3 Sarebbe opportuno specificare che i servizi educativi per l'infanzia sono quelli individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 13/4/2017, n. 65: i nidi, i micronidi, le sezioni primavera, gli spazi gioco, i centri per bambini e famiglie ed i servizi educativi in contesto domiciliare.

Art. 4 il decreto prevede che i minori che non possono ricevere i vaccini per accertati casi di pericolo per la salute siano inseriti, di norma, nelle classi con minori vaccinati o immunizzati. Mentre sembra difficile che possano esserci classi costituite solo da minori non vaccinati.



Art. 5 l'adozione avvenuta nel mese di giugno, in coincidenza con la fine dell'anno scolastico e di chiusura delle scuole, rende molto difficile l'osservanza delle scadenze previste sia quella del 10 settembre 2017, termine indicato per la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, oppure l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente), o l'omissione (per chi si trova in particolari condizioni cliniche), **7 che si suggerisce di posticipare al 10 ottobre 2017**. Come pure gli adempimenti rispetto alla data del 10 marzo 2018, in cui si prevede, per chi precedentemente abbia presentato l'autocertificazione, la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, **che si suggerisce di verificare al termine dell'anno scolastico**. Evitando in questo modo di allontanare dai servizi educativi bambini e bambine a metà dell'anno scolastico.

L' anno scolastico 2017/18 dovrebbe essere considerato transitorio per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazione dei percorsi vaccinali a tutte le famiglie.

Si segnala inoltre che per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, in considerazione della presenza delle graduatorie per l'accesso a tali servizi, l'ingresso dei bambini può avvenire anche nel corso dell'anno, in tali casi sarebbe opportuno prevedere una scadenza diversificata per la presentazione delle certificazione, ad esempio 10 giorni dopo l'ingresso nel servizio.

Si segnala infine la difficoltà per gli alunni stranieri di reperire nei tempi individuati le certificazioni vaccinali provenienti dai propri paesi di origine.



D.L. 7 giugno 2017, n. 73 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci ⁽³⁾.

*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 31 luglio 2017, n. 119](#).

(3) Titolo così modificato dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#). Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. *Disposizioni in materia di vaccini* ⁽⁴⁾

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-*Haemophilus influenzae* tipo b. ⁽⁵⁾

1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella. ⁽⁶⁾

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-*bis*. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. ⁽⁶⁾

1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus. ⁽⁶⁾

1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-*quater*, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017. ⁽⁶⁾

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'[articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. ⁽⁷⁾

2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), e all'[articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. ⁽⁸⁾

2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. ⁽⁸⁾

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. ⁽⁷⁾

3-bis. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere. ⁽⁸⁾

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome. ⁽⁷⁾

[5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. ⁽⁸⁾]

6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo [117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e successive modificazioni.

6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AIFA, ai sensi dell'articolo [48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). ⁽¹⁰⁾

6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario

vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#). ⁽¹⁰⁾

(4) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(5) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#), che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

(6) Comma inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#), che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

(7) Comma così modificato dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(8) Comma inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(9) Comma soppresso dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(10) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 2. *Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni*

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri

di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria. ⁽¹¹⁾

1-bis. Ai consultori familiari di cui alla [legge 29 luglio 1975, n. 405](#), è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto. ⁽¹²⁾

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. ⁽¹¹⁾

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

(11) Comma così modificato dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(12) Comma inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 3. *Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie*

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a

richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#). ⁽¹³⁾

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4. ⁽¹³⁾

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami. ⁽¹³⁾

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), comprovante la propria situazione vaccinale. ⁽¹⁴⁾

(13) Comma così modificato dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(14) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 3-bis. *Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019* ⁽¹⁵⁾

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

(15) Articolo inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 4. *Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative*

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo [1](#),

comma 201, della *legge 13 luglio 2015, n. 107*, e all'articolo *19, comma 7*, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati. ⁽¹⁶⁾

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119*.

Art. 4-bis. *Anagrafe nazionale vaccini* ⁽¹⁷⁾

1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'*articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo *1, comma 344*, della *legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo [1, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2004, n. 138](#).

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

(17) Articolo inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 4-ter. *Unità di crisi* ⁽¹⁸⁾

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati.

(18) Articolo inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 5. *Disposizioni transitorie e finali* ⁽¹⁹⁾

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. ⁽²⁰⁾

1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al [decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153](#), e al [decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della [legge 18 giugno 2009, n. 69](#). ⁽²¹⁾

(19) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(20) Comma così modificato dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

(21) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 5-bis. *Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci* ⁽²²⁾

1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla [legge 25](#)

febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l'AIFA.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(22) Articolo inserito dalla *legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119*.

Art. 5-ter. *Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie* ⁽²³⁾

1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo *17, comma 14*, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.

2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *2, comma 361*, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(23) Articolo inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 5-quater. *Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni* ⁽²⁴⁾

1. Le disposizioni di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#), si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

(24) Articolo inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 6. *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) l'articolo [47](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518](#), e successive modificazioni;
 - b) l'articolo [3, secondo comma](#), della [legge 4 febbraio 1966, n. 51](#);
 - b-bis) l'articolo [3, secondo comma](#), della [legge 20 marzo 1968, n. 419](#); ⁽²⁵⁾
 - c) l'articolo [7, comma 2](#), della [legge 27 maggio 1991, n. 165](#).
-

(25) Lettera inserita dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 7. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della [legge 18 dicembre 1997, n. 440](#).
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-bis. Clausola di salvaguardia ⁽²⁶⁾

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

(26) Articolo inserito dalla [legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#).

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SENTENZA N. 371

ANNO 2008

**Commento alla decisione di
Cesare Mainardis**

**Qualche osservazione a Corte cost. n. 371/2008 (tra poteri sostitutivi
statali ordinari e straordinari, interpretazione conforme e assetto dei
rapporti Stato – Regioni)**

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni costituzionali)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria	FLICK	Presidente
- Francesco	AMIRANTE	Giudice
- Ugo	DE SIERVO	”
- Paolo	MADDALENA	”
- Alfio	FINOCCHIARO	”
- Alfonso	QUARANTA	”
- Franco	GALLO	”
- Luigi	MAZZELLA	”
- Gaetano	SILVESTRI	”
- Sabino	CASSESE	”
- Maria Rita	SAULLE	”
- Giuseppe	TESAURO	”
- Paolo Maria	NAPOLITANO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), e dell'intero testo dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossi, rispettivamente, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia,

con ricorsi notificati il 5 ottobre 2007, depositati in cancelleria il 10 e 15 ottobre 2007 ed iscritti ai numeri 42 e 44 del registro ricorsi del 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Anna Cenerini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— La Provincia autonoma di Trento, con ricorso (reg. ric. n. 42 del 2007) del 5 ottobre 2007, depositato in cancelleria il successivo 10 ottobre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).

La ricorrente assume che le impugnate disposizioni contrastino con gli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con le relative norme di attuazione dello statuto di autonomia, ed in particolare, con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), con il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), con l'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e con gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e che le stesse, inoltre, violino anche gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

1.1.— In via preliminare, la ricorrente reputa opportuno rammentare di essere «dotata di competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera”», ai sensi dell'art. 9, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché «di potestà legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”», in forza di quanto previsto

dall'art. 8, numero 1), del medesimo d.P.R., essendo, inoltre, titolare nelle medesime materie «delle correlative potestà amministrative», giusta la previsione dell'art. 16 sempre dello statuto di autonomia.

Deduce, poi, che le predette norme statutarie sono state attuate dal d.P.R. n. 474 del 1975, il cui art. 2, comma 2, attribuisce alle Province autonome «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari» (stabilendo, altresì, che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria»), mentre il successivo comma 3 prevede che le «competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto». Ai sensi, inoltre, dell'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 474 del 1975, tra le funzioni per le quali detta norma tiene ferma la competenza statale «non rientrano» – osserva la ricorrente – «quelle di organizzazione della libera professione intramuraria».

Ciò premesso, la Provincia autonoma di Trento evidenzia di aver recepito la normativa statale, nella materia di cui si tratta, con l'art. 51 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), stabilendo che «per la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario trovano applicazione, con la decorrenza fissata dalla normativa statale, le disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 4 a 8 nonché 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)»; successivamente, però, la disciplina di fonte legislativa provinciale è stata abrogata ed integralmente sostituita dall'art. 32 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria).

Rammenta, infine, che con diverse deliberazioni della Giunta provinciale – la n. 1662 del 27 febbraio 1998, la n. 3334 del 15 dicembre 2000, la n. 1758 del 1° settembre 2006 – sono state «assunte direttive per disciplinare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria da parte del personale della dirigenza del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari», nonché, in concreto, «disciplinate le modalità dell'attività libero professionale intramuraria».

La ricorrente evidenzia, pertanto, di disporre «di una propria compiuta disciplina delle attività di libera professione intramuraria svolta dai medici del servizio pubblico».

1.2.— Ciò premesso, la Provincia autonoma di Trento evidenzia che il legislatore statale è intervenuto in materia con la legge n. 120 del 2007, alcune delle cui disposizioni formano oggetto della proposta impugnazione.

1.3.— Ricostruito in termini generali il contenuto delle singole disposizioni censurate, la ricorrente illustra per ciascuna di esse gli argomenti a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale.

1.3.1.— In relazione, in particolare, al comma 4 dell'art. 1, la Provincia autonoma di Trento evidenzia come esso, nel primo periodo, le riconosca la facoltà di acquisire spazi ambulatoriali esterni alle strutture sanitarie per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, ma subordinatamente al rispetto di limiti e condizioni procedurali definiti nella legge statale, atteso che «l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni», destinate a tale scopo, avviene «previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale».

La disposizione in questione, dunque, si rivolge alle Province autonome ponendo «norme dettagliate sugli strumenti giuridici e sulla procedura con cui esse possono acquisire spazi ambulatoriali esterni per l'esercizio delle attività sia istituzionali sia di libera professione intramuraria», sicché, «sotto l'apparenza di una norma che autorizza», in realtà «comprime la facoltà di scelta della Provincia», assoggettandola addirittura ad un «parere vincolante».

Essa, pertanto, risulterebbe lesiva delle competenze della Provincia, e ciò assumendo «a punto di riferimento» tanto la materia – oggetto di potestà legislativa primaria – della organizzazione degli enti provinciali (tra i quali rientra l'azienda sanitaria), quanto quella della sanità.

Osserva, difatti, la ricorrente – con riferimento a questo secondo profilo – che la scelta, compiuta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di attribuire la materia della tutela della salute – «assai più ampia» di quella precedente, costituita dall'assistenza sanitaria (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale [n. 134 del 2006](#) e [n. 270 del 2005](#)) – alla potestà legislativa concorrente *ex art.* 117, terzo comma, Cost., esprime «l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materia e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» ([sentenza n. 282 del 2002](#)) e comporta anche, in virtù della previsione contenuta nell'art. 10, il riconoscimento,

«in riferimento alle attribuzioni proprie delle Province autonome», di una «maggiore estensione “della tutela della salute” rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria» ([sentenza n. 162 del 2007](#)).

A maggior ragione, poi, l'incostituzionalità del primo periodo dell'impugnato comma 4 dovrebbe essere riconosciuta riconducendolo alla materia dell'organizzazione degli enti paraprovinciali, essendo la stessa oggetto di potestà legislativa primaria.

Né, d'altra parte, l'interferenza statale in tale materia potrebbe giustificarsi richiamando la previsione contenuta nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a norma del quale spetta, tra l'altro, al Collegio di direzione costituito presso ogni azienda sanitaria di «concorrere» alla formulazione «delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria»; nella specie, infatti, a tale organo, per effetto dello «strumento del parere vincolante», risulta demandato «l'esercizio sostanziale della funzione».

Anche il secondo periodo del predetto comma 4 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto stabilisce che, in «ogni caso», le Province autonome «devono» garantire che le strutture sanitarie «gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio», nel rispetto di talune specifiche modalità; con la previsione di tali modalità, dunque, il legislatore statale – osserva la ricorrente – «non si limita a fissare obiettivi e disporre principi, ma introduce, sia pure rinviandone l'operatività a leggi regionali, disposizioni di dettaglio nella materia “tutela della salute”».

1.3.2.— Quanto, invece, alle doglianze che investono i commi 5 e 6 dell'art. 1, la ricorrente premette di non contestare il principio che impone alle strutture sanitarie sia di adottare un piano aziendale, «concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria», sia di assicurare ad esso «adeguata pubblicità ed informazione».

Reputa, invece, norme di dettaglio quelle, recate dal comma 5, che «riguardano le modalità di pubblicità del piano» (segnatamente nella parti in cui pongono il vincolo procedurale consistente nella necessità di acquisire, alternativamente, il parere dei già menzionati Collegio di direzione e commissione paritetica di sanitari, ovvero stabiliscono il contenuto delle informazioni alle quali è assoggettato il piano stesso).

Analogamente, anche il comma 6 conterrebbe «norme di estremo dettaglio in quanto regola minuziosamente le singole fasi di approvazione del piano», subordinandone, oltretutto, l'efficacia all'assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute.

Inoltre, l'illegittimità del comma 6 deriverebbe anche dal fatto che le disposizioni da esso recate «pretendono nel loro insieme di essere immediatamente applicabili nel territorio provinciale», sebbene investano una materia di competenza provinciale, con conseguente violazione, pertanto, delle «regole in tema di rapporti tra fonti statali e fonti provinciali» poste dall'art. 2 del citato d.lgs. n. 266 del 1992.

1.3.3.— Oggetto del ricorso sono anche le previsioni del comma 7, primo e quarto periodo.

Il primo periodo stabilisce che, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1, Regioni e Province autonome possono provvedere all'esercizio di poteri sostitutivi e, soprattutto, alla «destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5».

In particolare, quest'ultima previsione violerebbe la competenza legislativa provinciale nella materia della tutela della salute, presentandosi, inoltre, irragionevolmente lesiva dell'autonomia della Provincia.

Quanto, invece, alla previsione relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, essa sarebbe lesiva dell'autonomia della Provincia nella materia tutela della salute, quale risulta dall'art. 16 dello statuto e dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 474 del 1975 e dall'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987.

1.3.4.— L'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma investe anche il comma 10 dell'art. 1, norma che stabilisce «il periodo massimo di efficacia delle convenzioni (autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome) di cui al primo periodo del comma 4» (vale a dire le convenzioni aventi ad oggetto «l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria»). Tale disposizione, pertanto, parteciperebbe degli stessi vizi che inficiano il primo periodo del comma 4 del medesimo art. 1.

In particolare, poi, la scelta compiuta dal legislatore statale di delimitare l'efficacia nel tempo delle suddette convenzioni (le stesse sono, infatti, autorizzate «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui

al comma 2, primo periodo», vale a dire quello di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007), costituirebbe una illegittima limitazione della facoltà «di ricorrere alle soluzioni organizzative più adatte», spettante alla Provincia autonoma «nell'ambito della sua autonomia legislativa ed amministrativa».

1.3.5.— Infine, anche il comma 11 dell'art. 1 sarebbe lesivo «dell'autonomia provinciale in materia di organizzazione degli enti paraprovinciali», *ex art. 8*, primo comma, dello statuto di autonomia, in quanto «non regola aspetti dello *status* dei dirigenti che attengono all'erogazione del servizio», bensì individua «l'organo competente, all'interno dell'apparato dell'ente a “dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria”».

Qualora, poi, si volesse individuare la materia interessata dall'intervento legislativo *de quo* in quella della tutela della salute, l'illegittimità della disposizione deriverebbe dal suo «carattere dettagliato ed autoapplicativo».

2.— Anche la Regione Lombardia, con ricorso (reg. ric. n. 44 del 2007) del 5 ottobre 2007, depositato in cancelleria il successivo 15 ottobre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 1 della legge n. 120 del 2007.

In via preliminare, la ricorrente evidenzia che la «possibilità di ricorrere a prestazioni sanitarie *intra moenia* ma in regime di tipo libero-professionale risponde alla necessità di garantire il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione anche sotto il profilo della autodeterminazione dei singoli». In tale prospettiva, pertanto, già l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva stabilito che «all'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere siano riservati spazi adeguati per consentire la libera professione intramuraria in regime di degenza con camere a pagamento».

Tuttavia, la legge impugnata recherebbe, all'art. 1, «una disciplina analitica e di dettaglio sull'attività libero-professionale intramuraria» che «infrange in modo palese il vigente riparto di competenze tra Stato e Regioni».

2.1.— Alla luce di tale premessa generale, la ricorrente ipotizza, in primo luogo, la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)».

Essa assume, difatti, che le disciplina in contestazione inciderebbe «pesantemente all'interno di un settore, l'organizzazione sanitaria, tradizionalmente affidato alle Regioni», atteso che la giurisprudenza costituzionale, già con riferimento al sistema di riparto delle competenze legislative delineato dal testo originario del

Titolo V della Parte II della Costituzione, avrebbe «manifestato chiaramente l'importanza e la necessità che la gestione e l'organizzazione della sanità venisse svolta in modo autonomo dalle Regioni».

2.1.1.— Richiamato, pertanto, quel tradizionale indirizzo secondo cui, a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera è materia di competenza delle Regioni, le quali possono quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali, la ricorrente evidenzia come – secondo la giurisprudenza costituzionale formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione – nella materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», nella quale alle Regioni risultava anche «riservata la generalità delle correlative funzioni amministrative» ([sentenza n. 307 del 1983](#)), fosse da includere pure la «disciplina dell'organizzazione sanitaria» ([sentenza n. 214 del 1988](#)).

2.1.2.— Inoltre, se per effetto della riforma del titolo V della parte II della Costituzione la materia della tutela della salute è divenuta oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, nulla è stato, invece, disposto – osserva la ricorrente – «rispetto alla “vecchia” materia dell’“assistenza sanitaria e ospedaliera”».

La Regione Lombardia ritiene, pertanto, che la stessa, non essendo «più contemplata nell'elenco delle materie su cui insiste la competenza concorrente», vada «ricondata alla competenza esclusiva delle Regioni».

La conclusione proposta sarebbe suffragata anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui – osserva la ricorrente – la tutela della salute dovrebbe ritenersi ripartita «fra la materia di competenza regionale concorrente della “tutela della salute” (terzo comma), la quale deve essere intesa come “assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera” (sentenze [n. 181 del 2006](#) e [n. 270 del 2005](#)), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare “una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale” ([sentenza n. 510 del 2002](#))» (è citata la [sentenza n. 328 del 2006](#)).

2.1.3.— Tutto ciò premesso, la ricorrente evidenzia come le disposizioni censurate rivelino in modo inequivocabile «la volontà di comprimere gli spazi di autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria».

Se, infatti, lo Stato, in questa materia, ha unicamente titolo per intervenire – come avrebbe chiarito la [sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2003](#) – per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ponendosi gli stessi come «un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di

trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto», deve riconoscersi che nella disciplina in contestazione «non vi è traccia di alcun elemento attinente alla garanzia dell'uniformità dei diritti e delle prestazioni».

Ed invero, l'art. 1 della legge n. 120 del 2007: «impone la ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria»; «definisce le modalità di acquisizione degli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari»; «impone la determinazione, in accordo con i professionisti, di tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei costi correlati alla gestione delle attività libero-professionali intramurarie».

In conclusione, essa incide in un ambito – quello dell'organizzazione sanitaria – sul quale le Regioni già «esercitavano precise funzioni normative ed amministrative», oggetto di «un sostanziale ampliamento e rinvigorimento» dopo la riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, essendo stata la stessa affidata «alla competenza residuale esclusiva delle Regioni».

2.2.— È solo, quindi, in via di subordine – per il caso in cui si ritenesse di identificare la materia oggetto delle disposizioni impugnate in quella non dell'organizzazione sanitaria ma della tutela della salute – che viene dedotta la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)».

2.2.1.— Difatti, secondo la ricorrente, la disciplina in contestazione risulta «estremamente dettagliata e minuziosa non lasciando alcun margine discrezionale all'ente regionale».

La ricorrente, difatti, deduce che – come avrebbe chiarito la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla [sentenza n. 510 del 2002](#) – nella materia della tutela della salute, venendo in rilievo un'ipotesi di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, «spetta al primo la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle seconde compete dettare la disciplina attuativa di tali principi con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, ad esse sono state riconosciute».

Inoltre, talune più recenti pronunce avrebbero non solo ribadito tale affermazione, ma anche precisato che «la materia della sanità, dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute, che assume oggi un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le

Regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale» (così la [sentenza n. 105 del 2007](#), ma nello stesso senso anche la successiva [sentenza n. 162 del 2007](#)).

Conforme sarebbe, inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa (è citata, in particolare, la decisione n. 398 del 2004 del Consiglio di Stato, Sezione IV).

Ciò premesso, la ricorrente sottolinea che nessuna delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 120 del 2007 «è configurabile come “principio fondamentale”» della materia tutela della salute.

Difatti, dopo la riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, spetta allo Stato, nella materia suddetta, «predisporre un quadro normativo di base capace di assicurare un indirizzo generale alle diverse Regioni che, nell'ambito del relativo territorio, potranno disciplinare l'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari in autonomia e nel rispetto di tali principi fondamentali statali».

Sulla base, pertanto, di tali rilievi la ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, le censurate disposizioni siano ben lontane, proprio in ragione del loro carattere dettagliato ed autoapplicativo, dal configurarsi come principi fondamentali, essendo per tale motivo costituzionalmente illegittime.

3.— Si è costituito in entrambi i giudizi – con atti depositati in cancelleria il 23 ottobre 2007 – il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati perché inammissibili e comunque non fondati.

3.1.— La difesa statale reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, come la Corte costituzionale, con [sentenza n. 50 del 2007](#), abbia avuto modo di pronunciarsi sul tema delle modalità di esercizio, da parte dei sanitari, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Essa, infatti, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), «pur riconoscendo all'istituto dell'esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario» l'idoneità ad «incidere contestualmente su una pluralità di materie», ha individuato nella tutela della salute – sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato – «l'ambito materiale prevalente».

In particolare, la citata sentenza avrebbe chiarito «che le disposizioni regolanti la facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro, esclusivo e non esclusivo, costituiscono espressione di un principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità

tra le diverse legislazioni e i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti».

Tali rilievi, sottolinea la difesa statale, costituirebbero «un punto fondamentale a dimostrazione della perfetta coerenza con la Carta costituzionale delle disposizioni censurate».

Ed invero, l'impugnata legge n. 120 del 2007 non farebbe che reiterare «la possibilità di utilizzo degli studi privati in caso di carenze di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale dei medici del servizio sanitario nazionale».

Difatti, la disciplina in contestazione si sarebbe resa necessaria in quanto è rimasta lungamente priva di attuazione la «predisposizione di spazi adeguati per consentire l'esercizio della libera professione in strutture aziendali», e ciò malgrado l'attivazione di tali strutture costituisse uno dei principi cardine fissati dall'art. 1, commi 8, 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Conseguentemente, lo Stato, «di fronte all'inerzia di quasi tutte le Regioni e le Province autonome, si è limitato a prorogare di anno in anno la possibilità di esercizio in *intra moenia* allargata» dell'attività libero-professionale dei sanitari.

Orbene, «di fronte all'inerzia di buona parte delle Regioni» il Parlamento ha deliberato di concedere un'ulteriore proroga, dettando al contempo norme stringenti finalizzate ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo.

In forza, dunque, di tali considerazioni, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso affinché i ricorsi siano rigettati perché inammissibili o non fondati.

4.— In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 ottobre 2008, ha depositato memorie in ordine ad entrambi i ricorsi, deducendo in particolare che l'attività libero-professionale intramuraria sarebbe riconducibile, per alcuni profili, alla fissazione dei livelli essenziali di assistenza, per altri, alla tutela della salute.

Le norme impuginate – secondo la difesa statale – tendono, inoltre, a salvaguardare le risorse pubbliche da un uso improprio, garantendo che i costi che lo Stato sostiene per lo svolgimento dell'attività intramoenia siano integralmente finanziati dalle tariffe poste a carico dei cittadini. Ciò, quale manifestazione specifica del generale principio di economicità della gestione, alla cui osservanza è tenuto il Servizio sanitario nazionale.

L'Avvocatura generale dello Stato ribadisce, altresì, richiamando lo specifico contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, che le stesse sono dirette a fissare

principi generali, al fine di garantire che: l'attività in questione si svolga in spazi adeguati e specifici; non diventi prevalente rispetto all'attività istituzionale e dunque potenzialmente sostitutiva di questa; prevenga situazioni di potenziale conflitto di interessi e di concorrenza sleale; sia esercitata in modo da non interferire negativamente con l'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale; sia tariffata in modo da comportare l'integrale copertura dei relativi oneri diretti ed indiretti.

La fissazione dei suddetti principi, in particolare, costituisce diretta conseguenza del fatto che l'attività in esame concorre, a tutti gli effetti, alla formazione dell'offerta sanitaria pubblica, determinando, in termini quantitativi e qualitativi, il livello delle prestazioni fruibili dai cittadini.

Si sarebbe, quindi, in un contesto che, stabilendo limiti dimensionali entro i quali possono essere validamente erogate prestazioni in regime di *intra moenia*, tutela l'erogazione di prestazioni nell'ambito del regime istituzionale e rientra nella sfera della fissazione dei livelli essenziali di assistenza.

Infine, la difesa statale rileva come la previsione del potere sostitutivo tenda a garantire il rispetto del generale principio di economicità della gestione, che deve essere osservato dal Servizio sanitario nazionale.

5.— In data 8 ottobre 2008 entrambe le ricorrenti hanno depositato una memoria, insistendo nelle conclusioni già proposte e confutando la tesi difensive dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1.— La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).

Nel ricorso si deduce che le impugnate disposizioni contrastano con gli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con le relative norme di attuazione dello statuto di autonomia ed, in particolare, con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), con il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), con l'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con gli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e che le stesse, inoltre, violano anche gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Sul presupposto di essere titolare, in forza dello statuto di autonomia (e delle norme che ad esso danno attuazione), di «competenza legislativa concorrente in materia “di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera”», nonché «di potestà legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”», oltre che, nelle stesse materie, delle «correlative potestà amministrative», la ricorrente lamenta la violazione di tali norme ad opera della disciplina in contestazione.

2.— Anche la Regione Lombardia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 1 della legge n. 120 del 2007, ipotizzando, in primo luogo, la violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)», sul presupposto che la disciplina in contestazione inciderebbe «pesantemente all'interno di un settore, l'organizzazione sanitaria, tradizionalmente affidato alle Regioni».

Soltanto in subordine – per il caso in cui si ritenesse di identificare la materia oggetto delle disposizioni impugnate in quella della tutela della salute – la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché «dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.)», assumendo che la disciplina in contestazione sarebbe «estremamente dettagliata e minuziosa non lasciando alcun margine discrezionale all'ente regionale».

3.— Preliminarmente, poiché i predetti ricorsi pongono questioni analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di un'unica decisione.

4.— Ancora in via preliminare, per individuare quale sia l'ambito materiale interessato dalle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2007, è necessario specificare il loro contenuto.

I commi 1 e 2 del citato art. 1 fanno carico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di assumere, entro il termine di diciotto mesi decorrente dal 31 luglio 2007, allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale

intramuraria dei sanitari, «le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico».

In particolare, il comma 2 stabilisce che, limitatamente allo stesso periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative sopra descritte, «in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» (che ha prorogato fino al 31 luglio 2007 la facoltà spettante ai dirigenti sanitari, «in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale», di avvalersi «del proprio studio professionale»), «continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria»; nel medesimo periodo, inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Ai sensi del comma 3, poi, la «risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia» sopra indicati, per i quali la Regione «non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo».

A sua volta, il successivo comma 4, innanzitutto, individua – tra le misure che le Regioni e le Province autonome possono assumere allo scopo di garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, sempre che «ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili» – «l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non

sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale».

Inoltre, il medesimo comma 4 fa comunque carico alle Regioni ed alle Province autonome di «garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera *c)*;

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;

e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche nel periodo di

operatività transitoria delle convenzioni di cui all'alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 10;

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici».

Quanto al contenuto del comma 5, esso fa carico a ciascuna delle strutture sanitarie di cui ai commi precedenti di predisporre «un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria». Di tale piano deve essere assicurata «adeguata pubblicità ed informazione»; in particolare, ciascun ente sanitario deve provvedere alla esposizione del piano «nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari» di cui al comma 4 del medesimo articolo 1. Lo stesso comma precisa, poi, che le informazioni suddette debbono riguardare, in particolare, «le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso».

La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dal comma 6, il quale stabilisce che essi debbano essere presentati alla Regione o alla Provincia autonoma competente, «in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente». Ciascuna Regione o Provincia autonoma «approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione»; in quest'ultimo caso le variazioni o i chiarimenti «sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima» ed esaminati «entro i successivi sessanta giorni». Infine, subito dopo l'approvazione, la Regione o Provincia autonoma «trasmette il piano al Ministero della salute»; decorsi sessanta giorni dalla

trasmissione, «in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi».

In base al comma 7, inoltre, Regioni e Province autonome «assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5». È previsto anche che sia il Governo ad esercitare, a propria volta, i poteri sostitutivi «ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131», e ciò «in caso di inadempimento», pure «con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma», da parte delle Regioni e delle Province autonome, alle quali è, per l'effetto, anche «precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001».

Il comma 8 fa carico alle Regioni e Province autonome di trasmettere al Ministro della salute «una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale».

Limitatamente, poi, all'attività clinica e di diagnostica ambulatoriale, il comma 9 dispone che «gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti».

In stretta connessione con la previsione di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo art. 1, il comma 10 stabilisce che le convenzioni ivi menzionate vengano autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo» (e cioè, diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007).

Il comma 11 affida, poi, al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del medesimo art. 1, «anche il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria».

Il comma 12, viceversa, pone a carico di Regioni e Province autonome il compito di «definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione».

Ai sensi del comma 13 è stabilita l'attivazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge n. 120 del 2007, di un «Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-*quaterdecies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992».

Infine, il comma 14 dispone che dalla «eventuale costituzione» e «dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.— Così precisato il contenuto delle disposizioni impugnate, occorre preliminarmente procedere alla individuazione della materia entro la quale esse devono essere collocate, almeno in prevalenza.

Al riguardo, la ricorrente Provincia autonoma di Trento prospetta la tesi della loro riconducibilità alle materie dell'ordinamento del personale provinciale o dell'igiene e sanità, con particolare riferimento alla organizzazione della libera professione intramuraria, richiamando norme dello statuto speciale o di attuazione di questo e, in alternativa, le disposizioni degli artt. 117 e 118 Cost.

La Regione Lombardia, dal canto suo, fa riferimento alla materia dell'organizzazione sanitaria che sarebbe di esclusiva competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Solo in via subordinata entrambe le ricorrenti, sul presupposto dell'appartenenza delle norme censurate alla materia della tutela della salute, lamentano la eccessiva specificità ed analiticità delle stesse, che non potrebbero essere considerate espressione di principi fondamentali di competenza statale ai sensi del terzo comma della citata disposizione costituzionale.

L'Avvocatura generale dello Stato nelle sue difese, a sua volta, ha insistito nella tesi secondo cui le disposizioni in questione rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato a fissare i livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria. In ogni caso, anche a volerle considerare rientranti nella materia della tutela della salute, esse conterrebbero principi fondamentali di detta materia, come tali di competenza concorrente statale.

Ciò premesso, deve innanzitutto chiarirsi che, per la Provincia autonoma di Trento, non vengono in rilievo norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (o delle relative disposizioni di attuazione), bensì l'art. 117 Cost., pure invocato nel ricorso e nelle successive difese.

Questa Corte, infatti, nella [sentenza n. 50 del 2007](#) – oltre ad aver escluso che l'art. 2 del d.lgs. n. 474 del 1975 abbia integrato la competenza legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria (negando, così, che con esso si sia inteso «assimilare, quanto alla natura primaria della potestà legislativa, le competenze provinciali ivi contemplate alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige») – ha anche ribadito che «l'unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all'art. 9, numero 10, dello Statuto regionale)» si configura «come una competenza di tipo concorrente». E nella stessa sentenza la Corte ha ulteriormente precisato che «nessuna norma di attuazione, pur notoriamente dotata di un potere interpretativo ed integrativo del dettato statutario (si vedano, fra le altre, le sentenze di questa Corte [n. 51 del 2006](#), [n. 249 del 2005](#) e [n. 341 del 2001](#)), potrebbe trasformare una competenza di tipo concorrente in una competenza di tipo esclusivo, così violando lo statuto regionale».

La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, affermato che i poteri delle Province autonome in materia sanitaria si radicano direttamente nel terzo comma dell'art. 117 Cost., il quale prevede una loro competenza in tale materia, attraverso il riferimento alla tutela della salute, sicché – a norma dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – è alla disposizione costituzionale di cui al citato art. 117 che occorre fare riferimento (sentenze [n. 162 del 2007](#) e [n. 134 del 2006](#)).

Ciò chiarito, le tesi sostenute, in via principale, dalle parti contendenti, nella loro assolutezza, non sono condivisibili.

In particolare, non lo è quella che colloca le norme censurate nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali ovvero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria locale. Tale ultimo ambito, peraltro, neppure può essere invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l'organizzazione sanitaria è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.

Neppure può ritenersi fondata la tesi della difesa dello Stato che riconduce, *in toto*, le norme stesse ai livelli essenziali di assistenza (cosiddetti LEA), in quanto la determinazione di tali livelli presuppone la individuazione di prestazioni sanitarie essenziali da assicurare agli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Occorre in proposito ricordare, infatti, che nella giurisprudenza di questa Corte la fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica esclusivamente nella «determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale», non essendo «pertanto inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (sentenze [n. 383](#) e [n. 285 del 2005](#)) o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni ([sentenza n. 120 del 2005](#))» (così, da ultimo, la [sentenza n. 237 del 2007](#)).

In realtà, è indubbio che l'art. 1 della legge impugnata – anche in ragione dell'eterogeneità del suo contenuto – investa, nel complesso, una pluralità di ambiti materiali, ivi compresi quelli cui hanno fatto riferimento le parti del giudizio. Tuttavia, questa Corte ritiene che la materia sulla quale le disposizioni *de quibus*, in via prevalente, incidono sia quella della tutela della salute, di competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni.

D'altronde, la Corte ha già sottolineato – nello scrutinare un intervento operato dal legislatore statale proprio sul rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, relativo anche ad aspetti attinenti all'attività libero-professionale da essi svolta – che il «nuovo quadro costituzionale», delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, recepisce, come si è sopra precisato, una nozione della materia “tutela della salute” «assai più ampia rispetto alla precedente materia “assistenza sanitaria e ospedaliera”», con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria, «sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti “non statali e non nazionali”», vanno «comunque ascritte, con prevalenza, a quella della “tutela della salute”». Rileva, in tale prospettiva, «la stretta inerenza che tutte le norme *de quibus* presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale» (sentenze [n. 181 del 2006](#) e [n. 50 del 2007](#)).

6.— Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni proposte dalla Regione Lombardia con riferimento alla violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.).

Ed invero, quanto all'ipotizzato contrasto con i citati parametri costituzionali, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (*ex multis*, sentenze [n. 216 del 2008](#) e [401 del 2007](#)) secondo il quale «le Regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze», essendosi «ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite»; evenienza, questa, neppure ipotizzata nel caso di specie.

Non fondata è, invece, la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, atteso che costituisce «giurisprudenza pacifica di questa Corte che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (così, da ultimo, sentenze [n. 222 del 2008](#) e [n. 401 del 2007](#)).

7.— Nel merito, le questioni prospettate dalle ricorrenti sono in parte fondate, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al riparto della competenza concorrente dello Stato e delle Regioni e Province autonome nella materia in questione.

Risulta, in particolare, costituzionalmente illegittimo l'intero testo dei commi 6 e 11 dell'impugnato art. 1, nonché, ma soltanto *in parte qua*, quello dei commi 4, 7 e 10 del medesimo articolo.

Si presentano, invece, esenti dai denunciati vizi di costituzionalità i restanti commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14.

8.— Non è fondata – come si è appena rilevato – la questione, proposta dalla sola Regione Lombardia, avente ad oggetto i commi 1, 2 e 3 dell'impugnato art. 1.

Le disposizioni ivi contenute lasciano alla più ampia discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (salva l'enunciazione di alcuni criteri, quali quelli ricavabili dagli stessi commi 2 e 3, che hanno comunque carattere generale) l'assunzione delle iniziative che esse reputino più idonee ad assicurare l'effettuazione di quegli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le strutture sanitarie pubbliche, occorrenti per la predisposizione dei locali da destinare allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria. Esse, pertanto, si pongono l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto, spettante ai sanitari che abbiano optato per l'esclusività del rapporto di lavoro, di svolgere la sola tipologia di attività libero-professionale loro consentita, cioè quella intramuraria.

Giova, in proposito, ricordare che, ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), se gli «incarichi di

direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo» del sanitario (comma 5), l'opzione per tale tipologia comporta «il diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione» (comma 2, lettera *a*).

Nella stessa prospettiva, del resto, deve osservarsi che la «facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo)», è essa stessa «espressione di un principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti» ([sentenza n. 50 del 2007](#)).

Ne consegue, pertanto, che è destinata a partecipare di questo stesso carattere di normativa di principio anche quella volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, l'opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo.

In forza di tali rilievi deve, quindi, concludersi per la non fondatezza della censura che investe i primi tre commi dell'impugnato art. 1.

9.— Deve ritenersi parzialmente illegittimo, invece, il comma 4 dell'art. 1.

Sul punto è necessario esaminare partitamente – seguendo, del resto, la prospettazione contenuta nel ricorso della Provincia autonoma di Trento – il contenuto della norma, giacché esso forma oggetto di due censure.

Il comma in questione stabilisce, per un verso, che «può essere prevista» – tra le misure idonee a garantire il reperimento di locali destinati allo svolgimento dell'attività libero-professionale *intra moenia* – anche «l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni»; ciò «previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale».

Per altro verso, lo stesso comma dispone che Regioni e Province autonome devono garantire che tutte le strutture sanitarie, individuate nel comma stesso, «gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale

intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio», attenendosi, in particolare, ad una serie di specifiche prescrizioni, indicate nelle lettere da *a*) a *g*) del medesimo comma 4.

Orbene, la censura che investe la previsione da ultimo indicata, contenuta nella seconda parte del comma in esame, non è fondata, in quanto il legislatore statale ha inteso fissare soltanto alcuni criteri di carattere generale attinenti al corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, nell'ambito della disciplina, ad esso spettante per le motivazioni già in precedenza indicate, di questo peculiare aspetto del loro rapporto di lavoro.

Tali criteri attengono, nell'ordine: al «servizio di prenotazione delle prestazioni» ed al loro volume (lettera *a*); alla «riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate» (lettera *b*); al «tariffario» (lettera *c*); al «monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale» (lettera *d*); alla «prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale» (lettera *e*); ai «provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria» siano «rispettate le prescrizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*)» sopra indicate (lettera *f*); al «progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria» (lettera *g*).

Merita, viceversa, parziale accoglimento la censura che investe la prima parte del comma 4, giacché – nell'ambito di una disposizione che pur riconosce un'ampia facoltà a Regioni e Province autonome nella scelta degli strumenti più idonei ad assicurare il reperimento dei locali occorrenti per lo svolgimento della attività *intra moenia* – si prevede un parere «vincolante» (da esprimersi da parte del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 502 del 1992, o, in mancanza, della commissione paritetica dei sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria) ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di quegli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, da adibire anche allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria.

In tal modo è stata posta una prescrizione che, lungi dall'essere espressiva di un principio fondamentale, regola in modo dettagliato ed autoapplicativo l'attività di reperimento dei locali in questione. Così disponendo, però, la norma statale opera una eccessiva compressione della facoltà di scelta spettante alle Regioni e alle Province autonome. Essa è, quindi, lesiva della loro potestà di disciplinare aspetti relativi alle

modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione *intra moenia* da parte dei sanitari che abbiano optato per il tempo pieno. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, limitatamente alla parola «vincolante».

10.— In relazione a quanto sopra, deve ritenersi fondata, e per le medesime ragioni, anche la questione di costituzionalità proposta dalle ricorrenti nei confronti del comma 10, che viene esaminato qui per la sua connessione con quanto previsto dal comma 4.

Il citato comma 10 stabilisce che le «convenzioni di cui al comma 4, primo periodo» debbano essere autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo» (e cioè, diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007).

Anche la fissazione di questo termine, che risulta eguale per tutte le realtà territoriali, senza che sia possibile tenere conto, se del caso, delle peculiarità di ciascuna di esse, costituisce un intervento di dettaglio, essendo tale termine riferito (diversamente da quello previsto dal comma 2, che presenta portata generale) ad un adempimento specifico, l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni finalizzate all'acquisizione degli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, occorrenti per l'esercizio di attività sia istituzionali, sia in regime di libera professione intramuraria. Esso, pertanto, avrebbe dovuto essere lasciato alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma in esame deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui così dispone: «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo».

11.— Merita, inoltre, accoglimento, tra le questioni relative ai commi 5 e 6, esclusivamente quella concernente il secondo.

Ed invero, il comma 5 detta – come è riconosciuto, del resto, dalla stessa Provincia autonoma di Trento (che, coerentemente, omette di impugnarlo, sotto questo specifico profilo) – una norma di principio, facendo carico a ciascuna «azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico», di predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Il successivo

comma 6, invece, nel disciplinare minuziosamente le modalità di approvazione dello stesso, integra un non consentito intervento legislativo di dettaglio; ciò che invece non può ritenersi per le modalità di pubblicazione ed informazione del piano stesso previste dal già citato comma 5. D'altronde, la stessa eccessiva procedimentalizzazione indicata dal comma in esame si presenta incompatibile con la fissazione di un principio fondamentale della materia, appartenendo – per sua stessa natura – all'ambito della disciplina meramente attuativa, come tale rientrando nella sfera di competenza legislativa concorrente delle Regioni e delle Province autonome.

12.— Costituzionalmente illegittimo, *in parte qua*, è anche il successivo comma 7.

Deve premettersi, innanzitutto, che può ritenersi esente dall'ipotizzato vizio di costituzionalità il primo periodo del comma in esame, nella parte in cui fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi sia attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle strutture di sanità pubblica, sia attraverso l'irrogazione della sanzione della destituzione, per grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.

Ed invero, quanto alla censura che investe la seconda parte del comma 7, deve rilevarsi che si mantiene nell'ambito dell'enunciazione di un principio fondamentale la scelta del legislatore statale di ricollegare alla «grave inadempienza» dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche la misura della destituzione. Resta invece ferma, ovviamente, la competenza di Regioni e Province autonome – nell'esercizio della potestà legislativa ad esse spettante – di stabilire i casi in cui sia ravvisabile una «grave inadempienza», di disciplinare il procedimento finalizzato all'applicazione della suddetta misura sanzionatoria, nonché di fissare le altre sanzioni irrogabili in presenza di inadempienze di minore rilievo.

Deve ritenersi, invece, costituzionalmente illegittima la previsione, contenuta nel medesimo comma 7, secondo cui, in «caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle Regioni e delle Province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001».

Si tratta, infatti, di una disposizione che può essere qualificata come di dettaglio, giacché incide su profili che attengono direttamente all'organizzazione del servizio sanitario; profili che rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni e delle

Province autonome data la stretta inerenza tra l'organizzazione sanitaria regionale e provinciale e i flussi finanziari necessari per assicurare il regolare espletamento del servizio sanitario in sede locale.

È, infine, lesiva dell'art. 120 Cost. la previsione – contenuta nell'ultimo periodo del comma in esame – relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Governo, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, giacché destinata ad operare al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla norma costituzionale. Non vi è dubbio al riguardo che l'art. 120 Cost. trovi applicazione, nel caso di specie, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, avendo affermato questa Corte che è «da respingere la tesi secondo la quale i principi dell'art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alla Regioni speciali» (o alla Province autonome), dovendo invece «concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti», giacché la sua previsione è diretta a fare «sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze» ([sentenza n. 236 del 2004](#))

Resta, invece, salva la facoltà delle Regioni e delle due Province autonome, prevista nel medesimo comma 7, prima parte, di esercitare poteri sostitutivi nell'ipotesi in cui le singole strutture di sanità pubblica non assicurino il rispetto delle prescrizioni contenute nei commi precedenti.

13.— Merita accoglimento anche la censura proposta, nei confronti del comma 11, da entrambe le ricorrenti.

La norma impugnata, in primo luogo, investe profili che attengono strettamente all'organizzazione del servizio sanitario, incidendo, così, sull'autonomia delle scelte organizzative delle Regioni e delle Province autonome.

Essa, inoltre, anche in ragione delle incertezze che circondano la qualificazione giuridica da riservare all'attività affidata al Collegio di direzione o alla commissione paritetica di sanitari («dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria»), nonché alla natura di tali controversie e dei soggetti “contraddittori” dei dirigenti sanitari, si presenta troppo generica per poter essere ritenuta espressiva di un principio fondamentale della materia “tutela della salute”.

14.— Infine, non fondate devono ritenersi le questioni – promosse dalla sola Regione Lombardia – aventi ad oggetto le restanti disposizioni di cui ai commi 8, 9, 12, 13 e 14.

Viene nuovamente in rilievo, al riguardo, l'enunciazione di principi generali, attinenti ora alle informazioni che Regioni e Province autonome dovranno fornire al Ministro della salute in ordine alla piena attuazione del regime dell'*intra*

moenia (comma 8), ora alla separazione che dovrà essere assicurata tra l'attività istituzionale espletata presso le strutture sanitarie pubbliche e quella libero-professionale destinata a svolgersi nei loro spazi (comma 9), ora, infine, alla necessità di prevedere un'attività di monitoraggio attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale (comma 13).

Infine, non assistiti da fondamento devono ritenersi i dubbi di costituzionalità prospettati con riferimento ai restanti commi 12 e 14, dal momento che il primo riconosce a Regioni e Province autonome un'amplessissima facoltà di regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti veterinari (senza, invero, dettare prescrizioni di sorta in grado di limitare l'autonomia delle ricorrenti), mentre il secondo si limita a stabilire che dalla costituzione e dal funzionamento delle più volte menzionate commissioni paritetiche di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Trattandosi di norme che possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, esse non sono suscettibili di apportare alcuna lesione alla potestà spettante alle ricorrenti di intervenire con legislazione di dettaglio nella materia della tutela della salute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), limitatamente alla parola «vincolante»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della medesima legge n. 120 del 2007;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle parole «In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo

8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 10, della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle parole «e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge n. 120 del 2007;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia – in riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.) – con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia – in riferimento al principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) – con il ricorso di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento al d.P.R. 218 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), ed agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14 della medesima legge n. 120 del 2007, promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008.

SENTENZA N. 207

ANNO 2012

Commento alla decisione di

Maurizio Malo

Paesaggio: la Corte costituzionale ne ribadisce il valore costituzionale fondamentale, ma “avalla” il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in nome dei “livelli essenziali delle prestazioni”

(per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Alfonso	QUARANTA	
Presidente			
-	Franco	GALLO	
Giudice			
-	Gaetano	SILVESTRI	”
-	Sabino	CASSESE	”
-	Giuseppe	TESAURO	
”			
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	”
-	Giuseppe	FRIGO	”
-	Alessandro	CRISCUOLO	”
-	Paolo	GROSSI	”
-	Giorgio	LATTANZI	”
-	Aldo	CAROSI	”
-	Marta	CARTABIA	”
-	Sergio	MATTARELLA	
”			

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 25 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2010 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2010.

Visto l'atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 25 ottobre 2010 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 27 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), in quanto rientrante nella materia della tutela del paesaggio, affidata alla potestà legislativa primaria di essa Provincia autonoma, nonché che venga conseguentemente annullato il suddetto articolato, nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma, stante l'affermato contrasto con numerosi parametri statutari e costituzionali.

L'art. 6, comma 2, infatti, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 8, primo comma, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», e con l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); nonché con le norme di attuazione dello statuto di autonomia di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); b) al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); c) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra

atti legislativi statali, leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 3.

1.1.— La Provincia autonoma di Trento, preliminarmente, esamina la disposizione oggetto del conflitto, richiamandone il contenuto.

La norma oggetto di conflitto concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che la Provincia autonoma di Trento debba adottare «entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del decreto stesso».

1.2.— La Provincia ricorrente premette di essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio», ai sensi dell'art. 8, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del medesimo articolo statutario (quali: ordinamento degli uffici provinciali; urbanistica e piani regolatori; toponomastica; patrimonio storico, artistico e popolare; usi e costumi locali; usi civici; ordinamento delle minime proprietà colturali; porti lacuali; miniere, cave e torbiere; apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilità; acquedotti; lavori pubblici di interesse provinciale; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; impianti di funivia; agricoltura e foreste; espropriazione per pubblica utilità; opere idrauliche).

Tali competenze, sottolinea la ricorrente, sarebbero state riconosciute anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 8, dispone una specifica salvaguardia, stabilendo che «nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». In ossequio a tale disposizione, recentemente, la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 226 del 2009](#), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui esso – contraddicendo quanto affermato nel sopra ricordato art. 8 – includeva le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Inoltre, l'art. 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972 assegna, nelle stesse materie, alla Provincia autonoma le funzioni amministrative.

Le previsioni statutarie, poi, prosegue la ricorrente, sono state attuate da una speciale normativa, tra cui, in particolare il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 115 del 1973, nonché il d.P.R. n. 690 del 1973. Per completezza, la ricorrente ricorda che tali competenze sono state esercitate dalla Provincia autonoma con proprie leggi, tra le quali, in particolare, segnala la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che, al Titolo III, disciplina la tutela del paesaggio e, specificamente, all'art. 68, individua gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre,

prosegue la Provincia autonoma, la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ha anche previsto specifiche disposizioni relativamente alla carta del paesaggio e alla carta delle tutele paesistiche, in tal modo prevedendo un'efficace e completa disciplina in materia di tutela del paesaggio.

1.3.— La Provincia autonoma ritiene, conclusivamente, che, con il comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 139 del 2010, il legislatore statale sarebbe venuto a vincolare in concreto – sia relativamente ai tempi della propria legislazione, sia in relazione allo stesso contenuto – la potestà legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica con un atto statale di natura regolamentare, laddove la suddetta potestà potrebbe essere condizionata, nei casi previsti, soltanto con atti di normazione primaria dello Stato, violando così le prerogative costituzionali della Provincia previste dal ricordato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto speciale. Al riguardo, la Provincia autonoma di Trento segnala che il disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, prevede – come ribadito in più sentenze della Corte – che, nelle materie di competenza provinciale, la stessa legislazione statale non opera direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale», recati «dai nuovi atti legislativi dello Stato».

1.4.— Non varrebbe a salvare la norma impugnata dalla lamentata illegittimità, il rilievo che essa viene a qualificare le disposizioni del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, come norme «di grande riforma economico sociale», «inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Tale generica qualificazione, difatti, di un intero corpo normativo sarebbe – a detta della Provincia – illegittima, oltre che per l'evidente incongruità ed arbitrarietà, anche perché non corrisponderebbe alla natura del provvedimento.

Ammesso, poi, che le norme sulla autorizzazione semplificata possano effettivamente attenere ai «livelli essenziali delle prestazioni» di cui alla lettera *m*) dell'art. 117, secondo comma, Cost. – affermazione della quale, secondo la ricorrente, si deve dubitare dal momento che nelle sentenze [n. 10](#) e [n. 207 del 2010](#) si è precisato che «la lettera *m*) consente allo Stato solo di fissare standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto», mentre, con le disposizioni sulla autorizzazione semplificata, non si stabilisce alcuno standard quantitativo o qualitativo di prestazioni, dato che la norma regolamentare oggetto del presente conflitto ha l'esclusiva finalità di regolare lo svolgimento della attività amministrativa in una materia di competenza provinciale – le Province autonome non sarebbero, comunque, neppure in questo caso, tenute ad adeguarsi a tali norme, poiché, se così fosse, si restringerebbe illegittimamente la potestà legislativa provinciale. A conforto, la ricorrente richiama quanto ribadito dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 45 del 2010](#) (e già affermato nella [sentenza n. 145 del 2005](#)), cioè che le limitazioni specifiche che il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione pone alle competenze regionali nelle proprie materie (come, ad esempio, il limite dei livelli

essenziali) «operano in relazione alle Regioni speciali nel quadro dei vincoli posti dal sistema statutario, ad esempio come principi di riforma economico-sociale e non come titolo autonomo di limitazione della potestà legislativa provinciale».

1.5.— Ugualmente illegittimo e lesivo sarebbe l'art. 6, comma 2, nella parte in cui richiama i vincoli derivanti alle autonomie speciali dalla presunta «natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste».

Infatti, pur volendo ammettere che nel decreto legislativo n. 42 del 2004 vi possano essere norme siffatte, queste non sembrano poter essere quelle relative alla semplificazione delle procedure per gli interventi di lieve entità.

1.6.— Infine, e in via subordinata, la ricorrente ritiene la norma impugnata illegittima – anche qualora la si considerasse come atto di indirizzo e di coordinamento – dal momento che essa violerebbe l'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale stabilisce, per gli atti statali di indirizzo e di coordinamento, forme specifiche «di consultazione diretta con la regione o le province autonome secondo le rispettive competenze». Il Governo, difatti, – prosegue la ricorrente – non ha acquisito lo specifico parere della Provincia, come appunto richiesto dall'art. 3, comma 3, del citato d.lgs., non potendo risultare sufficiente il coinvolgimento della Conferenza unificata, sia perché in questa ultima la posizione della Provincia non è decisiva (dato che le decisioni vengono prese a maggioranza), sia perché l'intesa della Conferenza non surroga la consultazione individuale della Provincia.

In ogni caso, conclude la Provincia, l'atto impugnato – senz'altro illegittimo per le ragioni sopra esposte – costituirebbe, altresì, violazione del principio di «legalità sostanziale», essendo stato adottato in base a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 146 del Codice, che non appare contenere «criteri sufficienti a limitare la discrezionalità governativa e a soddisfare il principio di legalità sostanziale».

2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

2.1.— La difesa dello Stato osserva, preliminarmente, che è da disattendere la prima delle censure avanzate dalla ricorrente, relativa alla natura regolamentare e non legislativa della norma impugnata, in quanto il d.P.R. n. 139 del 2010 sarebbe un «regolamento di delegificazione», previsto e regolato dall'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale stabilisce, altresì, una «procedura aggravata» per la sua approvazione, richiedendo la previa intesa del Ministro con la Conferenza unificata, intesa raggiunta ed espressa all'unanimità da tutte le Regioni e dalle Province autonome.

Né il ricorso – prosegue l'Avvocatura – a tale tipologia di fonte normativa, secondo la scelta operata dal Governo, presenta profili di illegittimità, poiché sia secondo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), sia secondo la giurisprudenza costituzionale è consentito utilizzare un regolamento di delegificazione, salvo ipotesi di riserva assoluta di legge, proprio allo scopo di venire a disciplinare materie che possano essere qualificate come «norme di grande riforma» ([sentenza n. 164 del 2009](#)).

2.2.— Peraltro, prosegue l'Avvocatura dello Stato, l'impugnativa sarebbe, in ogni caso, inammissibile, in quanto la Provincia autonoma non sarebbe, comunque, legittimata a censurare «il ricorso operato nel caso di specie a tale strumento normativo», per due ordini di motivi. Da un lato, infatti, non avrebbe impugnato, come dovuto, l'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, norma primaria; dall'altro lato, poi, il provvedimento oggetto del conflitto è stato approvato con il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui fa parte la Provincia autonoma di Trento, che ha, pertanto, partecipato alla formazione dell'intesa esprimendo – diversamente da quanto affermato nel ricorso – parere favorevole sul testo del provvedimento, con la conseguenza che il ricorso risulterebbe inammissibile per carenza d'interesse. La Provincia autonoma ricorrente sarebbe, infatti, «tenuta agli atti collegialmente adottati».

2.3.— Inammissibili, prosegue la resistente, risulterebbero anche i primi tre motivi di censura avanzati dalla ricorrente, in quanto essi si fonderebbero «sul contenuto sostanziale del regolamento in esame, e quindi, sulla sua intrinseca capacità di dettare norme con contenuto sostanziale di legge». In ciò vi sarebbe un evidente contrasto con la premessa fatta propria dalla Provincia per dimostrare la non vincolatività nei suoi confronti dell'atto impugnato, premessa che si fonda proprio sulla forma giuridica dello stesso, trattandosi di un regolamento e non di una legge.

2.4.— Nel merito, la censura relativa alla qualificazione della norma come «norma di grande riforma economico sociale» e «inerente ai livelli essenziali delle prestazioni», sarebbe infondata, avendo la Provincia autonoma erroneamente ritenuto che il d.P.R. n. 139 del 2010 atterrebbe alla materia della tutela del paesaggio.

Al contrario, per la difesa erariale, «la materia su cui incide la normativa censurata deve essere riguardata secondo il suo intrinseco contenuto, e non in considerazione degli effetti finali che essa sarà in grado di produrre e degli interessi ultimi che potrà soddisfare»; pertanto, essa sarebbe attinente alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, riguardando esclusivamente il procedimento da adottare, in un'ottica di semplificazione amministrativa, per ottenere la autorizzazione paesaggistica, escludendo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le questioni di carattere sostanziale attinenti alla tutela paesaggistica.

Quindi, il d.P.R. n. 139 del 2010, sia se lo si consideri riconducibile alla materia disciplinata dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., ovvero a normativa di grande riforma economico-sociale, può legittimamente vincolare la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché quella delle Province autonome, potendo lo Stato legittimamente emanare regolamenti di delegificazione nelle materie di

propria competenza esclusiva, vincolanti anche per le Province autonome (sentenze [n. 101 del 2010](#) e [n. 61 del 2009](#)).

2.5.— Conclusivamente, la disposizione in esame non recherebbe *vulnus* alcuno alla potestà legislativa primaria della ricorrente, che – in base all’ intesa raggiunta – ha goduto, peraltro, di un termine ragionevole (180 giorni) per uniformare la propria normativa alle regole di semplificazione del procedimento previsto dal d.P.R. in esame.

3.— La Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria illustrativa per replicare alle eccezioni e deduzioni dell’Avvocatura dello Stato, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3.1.— Preliminarmente, la ricorrente Provincia respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa statale relativamente alla mancata impugnazione, da parte di essa ricorrente, della norma primaria di cui all’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto questo ultimo non prevede l’applicazione del regolamento anche alla Provincia autonoma di Trento, «in coordinamento con l’espressa clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 8 del Codice».

Da disattendere sarebbe, anche, l’ulteriore profilo di inammissibilità, relativo alla partecipazione della Provincia autonoma ai lavori della Conferenza unificata, esprimendo la propria intesa. Infatti, la ricorrente sottolinea di non aver partecipato a tale riunione, come risulta dalla documentazione presentata.

Infondato sarebbe anche il terzo profilo di inammissibilità eccepito dalla difesa erariale, basato su una errata lettura del ricorso della Provincia, ove si afferma di «non aver ragione di censurare tale regolamento, nella parte in cui esso detta la procedura semplificata». Con questa affermazione – come appare evidente – la Provincia autonoma di Trento non ha certo voluto intendere di condividere il contenuto del regolamento impugnato, ma, semplicemente, che l’esame del contenuto di esso, nella parte in cui non le si applica, è privo di interesse per quest’ultima.

3.2.— Nel merito, la ricorrente ribadisce le ragioni dedotte nell’atto di costituzione in ordine alla fondatezza del ricorso.

4.— Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 6 ottobre 2011, ha depositato, fuori termine, una memoria.

Considerato in diritto

1.— La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), in quanto rientrante nella materia della

tutela del paesaggio, affidata alla sua potestà legislativa primaria, nonché il conseguente annullamento del suddetto articolo, nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma, stante l'affermando contrasto con numerosi parametri statutarie e costituzionali.

1.1.— La disposizione oggetto di conflitto concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che in ragione dell'attinenza delle disposizioni del suddetto decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del citato decreto.

1.2.— Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 8, primo comma, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», e con l'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con le norme di attuazione dello statuto di autonomia di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); b) al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); c) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 3.

1.3.— La ricorrente – richiamate le proprie competenze statutarie, sia legislative primarie sia amministrative, competenze riconosciute anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 8, dispone una specifica salvaguardia, stabilendo che «nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione» – lamenta che, con il provvedimento impugnato, il legislatore statale sarebbe venuto a vincolare in concreto, sia relativamente ai tempi della propria legislazione, sia in relazione allo stesso contenuto, la potestà

legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica, peraltro con un atto statale di natura regolamentare, laddove la suddetta potestà potrebbe, nei casi previsti, essere condizionata soltanto con atti di normazione primaria dello Stato.

In tal modo, prosegue la Provincia autonoma, sarebbero state violate le proprie prerogative costituzionali, previste dal ricordato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto speciale. Al riguardo, sottolinea, altresì, che l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede che, nelle materie di competenza provinciale, la legislazione statale non operi direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale», recati «dai nuovi atti legislativi dello Stato».

2.— Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

2.1.— Ritiene la difesa statale, innanzitutto, che l'inammissibilità del ricorso in esame si baserebbe sulla considerazione che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010 (come, del resto, l'intero regolamento) non avrebbe carattere innovativo, ma sarebbe meramente attuativo dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma primaria, alla quale sarebbe riconducibile l'asserita lesione delle prerogative della ricorrente, che, dunque, avrebbe dovuto, nei termini, essere oggetto del ricorso in via principale.

2.1.1.— L'eccezione non è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente sottolineato «l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata. In tali ipotesi, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, si verificherebbe una decadenza dall'esercizio dell'azione, per il fatto che, in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenterebbe in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e, per il quale, è già inutilmente spirato il termine» (tra le ultime, [sentenza n. 369 del 2010](#)).

Tuttavia, nel caso di specie, tali principi non risultano applicabili. Infatti, il d.P.R. n. 139 del 2010 impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria. L'art. 146 del Codice dei beni culturali disciplina l'autorizzazione in materia paesaggistica e al comma 9 – nella parte che qui interessa – prevede che con «regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».

Poiché l'art. 8 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevedeva che nelle materie «disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione», sussistevano ampi margini di dubbio sull'estensione della specifica disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità anche alla ricorrente Provincia autonoma e, quindi, non può ritenersi che si realizzino le condizioni per una decadenza dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'impugnato regolamento.

2.1.2.— Pertanto, poiché la menomazione delle attribuzioni lamentata dalla Provincia autonoma ricorrente «è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità» ([sentenza n. 386 del 2005](#)), secondo costante giurisprudenza costituzionale, non è precluso l'esame del merito dell'odierno conflitto.

2.2.— Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso – secondo la difesa dello Stato – risiederebbe nella partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. n. 139 del 2010 e che vincolerebbe la ricorrente all'esito maturato in quella sede.

2.2.1.— Anche questa eccezione deve essere disattesa, essendo ampiamente documentato il dissenso della ricorrente all'approvazione del testo nella formulazione poi divenuta definitiva, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti. Al riguardo, la Provincia autonoma ha depositato, unitamente alla memoria del 27 settembre, il verbale della riunione della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, nel corso della quale è stato approvato lo schema del regolamento in oggetto, da cui risulta la sua mancata partecipazione a tale riunione.

La ricorrente ricorda, altresì, di aver precedentemente manifestato il proprio dissenso e richiesto modifiche all'attuale testo, prima della approvazione (come risulta dal primo "Considerato" dell'Intesa), prove che renderebbero inconferente ogni deduzione sul comportamento della Provincia autonoma in tale sede.

La giurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto che il dissenso manifestato anteriormente all'approvazione di normative oggetto di concertazione implica la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente (da ultimo, [sentenza n. 275 del 2011](#); v. anche sentenze [n. 39 del 2003](#), [n. 507 del 2002](#) e [n. 206 del 2001](#)).

2.3.— Ugualmente da respingere, in quanto non fondato, è l'ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, relativo ad una presunta attestazione di non lesività del regolamento impugnato «nella parte in cui esso detta la procedura semplificata», ricavabile da quanto avrebbe affermato la stessa Provincia di Trento nel suo ricorso.

Tale eccezione si basa unicamente su una capziosa ed errata lettura del contenuto del ricorso, in quanto la Provincia di Trento non ha, con le sue affermazioni, voluto intendere

di condividere il contenuto del regolamento ma, bensì, che l'esame di disposizioni che essa ritiene non applicabili, è privo di interesse e, quindi, non oggetto di censura.

3. — Nel merito, il conflitto non è fondato.

3.1.— L'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010 – come sopra ricordato – concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che la Provincia autonoma di Trento, «in ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste», debba adottare, «entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del decreto stesso».

3.2.— La prima valutazione da compiere riguarda la fondatezza delle censure della Provincia in ordine alla lesione delle specifiche attribuzioni che le derivano dallo statuto di autonomia. La ricorrente lamenta, infatti, la violazione di quanto previsto dall'art.8, primo comma, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972 che le conferisce potestà legislativa primaria nella materia della «tutela del paesaggio», al quale vanno collegate altre disposizioni statutarie e della normativa di attuazione. Fa altresì presente che non si verte in una normativa statale costituente riforma economico sociale della Repubblica, né che ad essa può essere opposto il nuovo testo del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, dato che una limitazione delle sue competenze legislative che derivasse dall'applicazione del nuovo testo dell'art. 117 Cost. verrebbe a porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che vieta che dalle disposizioni di tale novella costituzionale possa derivare una “*reformatio in pejus*” della normativa prevista dagli statuti di autonomia speciale.

La affermazione della ricorrente circa l'insussistenza, da parte delle disposizioni impugnate, dei requisiti formali perché queste possano essere ascritte nell'ambito «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» è esatta. Già nella [sentenza n. 376 del 2002](#) questa Corte, esaminando – alla luce dell'assetto costituzionale precedente alla revisione del 2001 – la posizione che, nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, venivano ad assumere i regolamenti di delegificazione, affermava che «la sostituzione di norme legislative con norme regolamentari esclude(va) di per sé che da queste ultime (potessero) trarsi principi vincolanti per le regioni». È evidente che in nulla queste conclusioni sono mutate dopo la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e che, quindi, deve escludersi che il regolamento di delegificazione sia un veicolo normativo idoneo a delineare le grandi riforme economico-sociali che si impongono alla potestà legislativa della Provincia autonoma.

Sono, invece, erronee le altre argomentazioni della ricorrente.

Il più volte citato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto di autonomia riconosce una competenza legislativa primaria alla Provincia nelle questioni di merito relative alla «tutela del paesaggio». Infatti, nella [sentenza n. 226 del 2009](#), questa Corte, affrontando la questione della legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, con riferimento al parametro rappresentato dalla lettera s) del novellato secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, vale a dire operando un raffronto di merito tra la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e la «tutela del paesaggio» dello statuto di autonomia, precisò che «la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali – come già evidenziato per l'analoga previsione statutaria della Regione Valle d'Aosta – comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dal citato art. 142».

Invece, nel caso in esame, la questione non riguarda aspetti sostanziali, ma concerne profili di carattere procedurale: quali, cioè, debbano essere le regole che disciplinano, con riferimento alle procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, il rapporto tra la pubblica amministrazione e coloro che richiedono una prestazione rientrante in questo ambito. Si tratta di un aspetto che è estraneo alla previsione della più volte citata disposizione dello statuto speciale, il quale, quindi, da questa normativa non subisce alcuna violazione per ciò che riguarda le attribuzioni legislative che conferisce alla Provincia (né, per il parallelismo previsto dall'art.16, per le attribuzioni amministrative).

Al riguardo, è opportuno ricordare che nell'art. 4 dello statuto è ancora presente (a differenza di ciò che è avvenuto per le regioni a statuto ordinario con la modifica dell'art. 117) il limite alla potestà legislativa rappresentato dal «rispetto [...] degli interessi nazionali». Si tratta di un'espressione che può avere molteplici significati, tra i quali va sicuramente ricondotto (in quanto è la disposizione costituzionale stessa che, nell'inciso, riconoscendo un fondamentale diritto della popolazione, evidenzia che il riferimento è anche rivolto allo “Stato comunità”) quello che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo.

4.— Poiché la normativa statutaria non impedisce questo intervento da parte dello Stato, che si pone al di fuori delle competenze legislative fissate dall'art. 8, primo comma, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972 – che costituisce il presupposto logico delle altre disposizioni statutarie ed attuative invocate, le quali, quindi, non possono in modo autonomo essere poste a sostegno della tesi della Provincia – occorre effettuare un ulteriore esame per valutarne la legittimità costituzionale.

La ricorrente aveva paventato il rischio che la mancata, o erronea, applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 avesse portato lo Stato a far valere nei suoi confronti la normativa contenuta nel novellato art. 117 della Costituzione. Se a queste argomentazioni già si è data una risposta, resta da valutare un diverso, per certi versi opposto, dubbio, se cioè questo tipo di intervento sia consentito allo Stato dal nuovo art. 117. Infatti, l'art. 10 della legge di revisione costituzionale, se da una parte vieta che le disposizioni contenute nella suddetta legge costituzionale possano limitare le attribuzioni contenute negli statuti speciali, dall'altra le estende a questi ultimi «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite». A questo, del resto, fa implicito ma chiaro riferimento la ricorrente, laddove afferma che «il divieto di regolamenti statali nelle materie regionali [...] vale anche per le Regioni ordinarie». Tralasciando, in quanto non rilevanti ai fini della presente decisione, le complesse questioni interpretative che questa disposizione fa sorgere, sulle quali la Corte si è soffermata fin dalla [sentenza n. 314 del 2003](#), occorre valutare se l'attuale art. 117 Cost. consenta allo Stato di emanare l'impugnato regolamento di semplificazione.

4.1.— È necessario, innanzitutto, individuare, con riferimento al riparto di competenze previsto per le Regioni a statuto ordinario, l'ambito materiale al quale ricondurre la disciplina oggetto dell'impugnazione della Provincia autonoma di Trento, avendo riguardo all'oggetto ed alla *ratio* della norma medesima, così da identificare correttamente l'interesse da essa tutelato.

4.2.— Secondo l'autoqualificazione compiuta dal legislatore statale con il sopra citato articolo, la disciplina in esame è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte affermato che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro *ratio* e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato (da ultimo, [sentenza n. 164 del 2012](#), vedi anche: sentenze [n. 207 del 2010](#), [n. 1 del 2008](#), [n. 169 del 2007](#) e [n. 447 del 2006](#)).

4.3.— Nel caso in oggetto, l'autoqualificazione operata dal legislatore statale, benché priva di efficacia vincolante per quanto prima rilevato, è corretta.

Va infatti ricordato che l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è previsto in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; e che, pertanto,

«si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.», essendo «strumento indispensabile per realizzare quella garanzia» ([sentenza n. 164 del 2012](#)).

In questo quadro, si deve ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (*ex plurimis*: sentenze [n. 248 del 2011](#), [n. 207 del 2010](#), [n. 322 del 2009](#), [n. 168](#) e [n. 50 del 2008](#)).

Questo titolo di legittimazione dell'intervento statale è invocabile «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» ([sentenza n. 322 del 2009](#), citata; e sentenze [n. 328 del 2006](#), [n. 285](#) e [n. 120 del 2005](#)), nonché «quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi» ([sentenza n. 92 del 2011](#)), attribuendo «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze [n. 8 del 2011](#), [n. 10 del 2010](#) e [n. 134 del 2006](#)).

4.4.— Si tratta, pertanto, come già precisato più volte da questa Corte, «non tanto di una «materia» in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenze [n. 322 del 2009](#) e [n. 282 del 2002](#)).

Alla stregua di tali principi, la disciplina in questione va ricondotta all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

In questa prospettiva, infatti, anche l'attività amministrativa (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), come la stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare, può assurgere alla qualifica di «prestazione» della quale lo Stato è competente a fissare un «livello essenziale» a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati (si vedano le sentenze [n. 322 del 2009](#), [n. 399](#) e [n. 398 del 2006](#)).

La disciplina oggetto della norma qui impugnata dalla Provincia ricorrente rientra, pertanto, in quella evoluzione in atto nel sistema amministrativo tesa ad una accentuata semplificazione di talune tipologie procedurali. La riconducibilità ai livelli essenziali delle prestazioni della disciplina dettata dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, è, pertanto, desumibile dall'oggettiva necessità di dettare regole del procedimento, valide in ogni contesto geografico della Repubblica, le quali, adeguandosi a canoni di

proporzionalità e adeguatezza, si sovrappongano al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

L'esigenza comune, che caratterizza questo tipo di attività procedurale, è quella di impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati ed è volta a semplificare le procedure, evitando duplicazione di valutazioni, in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse generale e l'interesse particolare all'esplicazione dell'attività.

4.4.1.— Del resto, più volte questa Corte ha affermato, sottoponendo a scrutinio le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che esse definivano livelli essenziali delle prestazioni. È opportuno ricordare, al riguardo, che il legislatore statale, con l'art. 29 della legge n. 241 del 1990 – come modificato dall'art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) – al comma 2-*bis*, ha previsto che afferiscano ai livelli essenziali delle prestazioni le norme di legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di assicurare la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, sia quelle tese all'individuazione di un responsabile ed alla conclusione del procedimento stesso entro il termine prefissato, sia quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

Fin dalla [sentenza n. 282 del 2002](#), questa Corte ha sottolineato che alla base dei livelli essenziali vi è l'esigenza, che giustifica la competenza esclusiva statale, di «porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».

Particolarmente significativa, con riferimento al presente conflitto, è la già citata [sentenza n. 322 del 2009](#), relativa alla certificazione ambientale o di qualità rilasciata da soggetto certificatore accreditato, nella quale si afferma che la disposizione allora impugnata «mira [...] ad assicurare che tutte le imprese fruiscano, in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all'ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti», affidando «ad un regolamento governativo (da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni) [il] compito di individuare “le tipologie dei controlli”». Dato che la «disciplina è [...] riconducibile alla materia “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», a quest'ultimo spetta, dunque, «anche la potestà

normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare».

La disposizione regolamentare oggetto del conflitto ha l'evidente finalità di predisporre modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo, uniformi su tutto il territorio nazionale. Chiare ed inequivocabili sono, quindi, le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare – grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.) – che si impongano anche all'autonomia legislativa delle Regioni.

5.— Nella disposizione censurata si ravvisa l'esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) «di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome» ([sentenza n. 164 del 2012](#)).

6.— In conclusione, la materia esula dall'ambito di applicazione dello statuto di autonomia della Provincia e la riconduzione della disciplina in esame all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. comporta la non fondatezza del conflitto in oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

SENTENZA N. 162

ANNO 2014

Commenti alla decisione di

I. Andrea Morrone, *Ubi scientia ibi iura* in questa Rivista, Studi, 2014

II. Giusi Sorrenti, *Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014)* in questa Rivista, Studi, 2014

III. Antonio Ruggeri, *La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la Corte Edu, per g.c. del Forum di Quaderni costituzionali*

IV. Vincenzo Tigano, *La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: i nuovi confini del diritto a procreare in un contesto di perdurante garantismo per i futuri interessi del nascituro, per g.d. di Diritto Penale Contemporaneo*

V. Simone Penasa, *Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico, per g.c. del Forum di Quaderni costituzionali*

VI. Giacomo D'Amico, *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014, per g.c. del Forum di Quaderni costituzionali*

VII. Federico Girelli, *Bastano le garanzie interne per dichiarare l'incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, per g.c. di Ordine internazionale e diritti umani*

VIII. Francesca Perrini, *La legge 40/2004: la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale e i principali orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, per g.c. di Ordine internazionale e diritti umani*

IX. Lorenza Violini, *La Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, per g.c. della Rivista AIC*

X. Vincenzo Baldini, *Diritto alla Genitorialità e sua concretizzazione attraverso la la PMA di tipo eterologo, per g.c. di Dirittifondamentali.it*

XI. Carlo Casonato, *La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte, per g.c. di Confronti costituzionali*

XII. Antonello Ciervo, Una questione privata (e di diritto interno). La Consulta dichiara incostituzionale il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, per g.c. di <https://diritti-cedu.unipg.it/>

XIII. Maria Grazia Rodomonte, È un diritto avere un figlio?, per g.c. di [Confronti Costituzionali](#)

XIV. Paolo Veronesi, La legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, per g.c. del [Forum di Quaderni costituzionali](#)

XV. Antonio D'Aloia, Quel che resta della legge 40, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XVI. Marilisa D'Amico, L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XVII. Ilaria Rivera, Quando il desiderio di avere un figlio diventa un diritto: il caso della legge n. 40 del 2004 e della sua (recente) incostituzionalità, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XVIII. Chiara Tripodina, Il “diritto” a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XIX. Stefano Agosta, L'anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XX. Giacomo Capizzi, Questioni vecchie e nuove su status filiationis e PMA. Breve cronistoria, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XXI. Marina Casini e Carlo Casini, Il dibattito sulla PMA eterologa all'indomani della sentenza costituzionale n. 162 del 2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l'“adozione per la nascita”, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XXII. Bartolo Salone, Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004, per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

XXIII. Maurizio Città, Mamma, ho perso la cicogna! (Dialogo intorno all'inesistente diritto contro l'esistenza), per g.c. di [Rivista di BioDiritto](#)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Gaetano	SILVESTRI	Presidente
-	Luigi	MAZZELLA	Giudice
-	Sabino	CASSESE	”
-	Giuseppe	TESAURO	”
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	”
-	Giuseppe	FRIGO	”
-	Alessandro	CRISCUOLO	”
-	Paolo	GROSSI	”
-	Giorgio	LATTANZI	”
-	Aldo	CAROSI	”
-	Marta	CARTABIA	”
-	Sergio	MATTARELLA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della [legge 19 febbraio 2004, n. 40 \(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita\)](#), promossi dal [Tribunale ordinario di Milano con ordinanza dell'8 aprile 2013](#), dal [Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 29 marzo 2013](#) e dal [Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 13 aprile 2013](#), rispettivamente iscritte ai nn. 135, 213 e 240 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24, 41 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di P.E. ed altro, di C.P. ed altro, di V.A. e della società cooperativa UMR–Unità di Medicina della Riproduzione, nonché gli atti di intervento della Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ed altri, della Associazione Vox–Osservatorio italiano sui diritti e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini per l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ed altri, Marilisa D'Amico, Maria Paola Costantini e Massimo Clara per P.E. ed altro, per C.P. ed altro e per V.A., Maria Paola Costantini e Massimo Clara per la società cooperativa UMR–Unità di Medicina

della Riproduzione e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Milano, il Tribunale ordinario di Firenze ed il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanze dell'8 aprile, del 29 marzo e del 13 aprile 2013, hanno sollevato, in riferimento agli [artt. 3 Cost.](#) (tutte le ordinanze), [2](#), [31](#) e [32 Cost.](#) (la prima e la terza ordinanza), nonché (la prima ordinanza) agli artt. [29](#) e [117, primo comma, Cost.](#), in relazione agli artt. 8 e 14 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 \(d'ora in avanti: CEDU\)](#), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) (tutte le ordinanze) e degli artt. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (la prima e la terza ordinanza).

2.– Il Tribunale ordinario di Milano premette che nel giudizio principale due coniugi hanno proposto reclamo *ex art. 669-terdecies* del codice di procedura civile chiedendo, in riforma dell'ordinanza pronunciata dal giudice di prima istanza, che sia ordinato in via d'urgenza ad un medico chirurgo al quale si erano rivolti, di eseguire in loro favore, secondo le metodiche della procreazione medicalmente assistita (di seguito: PMA) la fecondazione di tipo eterologo, mediante donazione di gamete maschile, a causa dell'infertilità assoluta, dovuta ad azoospermia completa, da cui risulta affetto il coniuge maschio.

Il rimettente deduce che, con ordinanza del 2 febbraio 2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, in riferimento a molteplici parametri costituzionali, e questa Corte, con [ordinanza n. 150 del 2012](#), ha ordinato la restituzione degli atti, per un rinnovato esame dei termini delle stesse, in considerazione della sopravvenuta [sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria](#).

2.1.– Il giudice *a quo* svolge ampie argomentazioni per sostenere che [quest'ultima sentenza](#) permetterebbe di ritenere che il divieto in esame si pone in contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU. A suo avviso, «devono, dunque, essere integralmente riproposti i principi illustrati e le argomentazioni dispiegate a sostegno della questione di legittimità costituzionale già sollevata», in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

2.2.– Secondo il rimettente, il quale implicitamente, ma chiaramente, deduce la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della legge n. 40 del 2004, le disposizioni censurate si porrebbero, altresì, in contrasto con gli artt. 2, 29 e 31 Cost., poiché violerebbero il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare ed il diritto di autodeterminazione delle coppie colpite da sterilità o infertilità irreversibile. L'art. 2

Cost. garantisce, infatti, anche il diritto alla formazione di una famiglia, riconosciuto dall'art. 29 Cost., mentre il successivo art. 30, stabilendo la giusta e doverosa tutela dei figli, reca un «passaggio che presuppone – riconoscendolo – e tutela la finalità procreativa del matrimonio». I concetti di famiglia e genitorialità dovrebbero essere, inoltre, identificati tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento e del principio in virtù del quale «la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti» ([sentenza n. 494 del 2002](#)).

Il concepimento mediante pratiche di PMA non violerebbe il diritto del concepito al riconoscimento formale e sostanziale di un proprio *status filiationis*, «elemento costitutivo dell'identità personale», congruamente tutelato anche in caso di fecondazione eterologa, in considerazione dell'assunzione dei pertinenti obblighi da parte dei genitori biologici e non genetici. La [citata sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo](#) avrebbe, inoltre, confermato la riconducibilità del diritto in esame all'art. 8 della CEDU e, in definitiva, il diritto di identità e di autodeterminazione della coppia in ordine alla propria genitorialità sarebbe lesa dal divieto di accesso ad un certo tipo di fecondazione anche quando, come nella specie, essa sia indispensabile.

2.3.– Le norme in esame violerebbero anche gli artt. 3 e 31 Cost., dato che i principi di non discriminazione e ragionevolezza rendono ammissibile la fissazione di determinati limiti ai diritti, ma vietano di stabilire una diversità di trattamento di situazioni identiche o omologhe, in difetto di ragionevoli giustificazioni.

La formazione di una famiglia, che include la scelta di avere figli, costituirebbe un diritto fondamentale della coppia, rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli artt. 2, 29 e 31 Cost. Obiettivo della legge n. 40 del 2004 sarebbe «quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità della coppia mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita». In considerazione di tale finalità, il divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3, recherebbe *vulnus* a detti parametri, perché discriminatorio ed irragionevole, in quanto per esso sono «trattate in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del tipo di patologia che affligge l'uno o l'altro dei componenti della coppia». Nonostante sussistano elementi di diversità tra fecondazione omologa ed eterologa, «l'esame comparato delle due situazioni evidenzia comunque nel confronto tra le condizioni delle due categorie di coppie infertili una loro sostanziale sovrapponibilità, pur in assenza di coincidenza di tutti gli elementi di fatto». In particolare, «all'identico limite (infertilità e sterilità di coppia) dovrebbe corrispondere la comune possibilità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica utile per superare il problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica accertata». L'elemento non comune (costituito dalla specificità della patologia) non sarebbe sufficiente ad escludere l'eguaglianza delle situazioni, sotto il profilo giuridico, e sarebbe palese la «natura discriminatoria del divieto totale di fecondazione eterologa [...], [che non costituirebbe] l'unico mezzo, e nemmeno il più

ragionevole, per rispondere alla tutela dei concorrenti diritti, potenzialmente confliggenti con il riconoscimento del diritto di accedere alle pratiche di PMA eterologa».

Secondo il giudice *a quo*, nel nostro ordinamento vi sono istituti che, ammettendo «la frattura tra genitorialità genetica e genitorialità legittima, quali l'adozione», conforterebbero la legittimità di rapporti parentali che prescindono da una relazione biologica genitoriale.

2.4.– Le norme censurate violerebbero, inoltre, gli artt. 3 e 32 Cost., poiché il divieto dalle stesse posto «rischia di non tutelare l'integrità fisica e psichica delle coppie in cui uno dei due componenti non presenta gameti idonei a concepire un embrione». Ad avviso del rimettente, le tecniche di PMA costituirebbero rimedi terapeutici «sia in relazione ai beni che ne risultano implicati, sia perché consistono in un trattamento da eseguirsi sotto diretto controllo medico, finalizzato a superare una causa patologica comportante un difetto di funzionalità dell'apparato riproduttivo di uno dei coniugi (o conviventi) che impedisce la procreazione, rimuovendo, nel contempo, le sofferenze psicologiche connesse alla difficoltà di realizzazione della scelta genitoriale». La scienza medica consente, poi, di eseguire tecniche di fecondazione *in vivo* e *in vitro* di tipo eterologo, con utilizzo di gameti sia maschili, sia femminili, provenienti da un donatore terzo rispetto alla coppia. Vertendosi in materia di pratica terapeutica, «la regola di fondo» dovrebbe essere «l'autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali» ([sentenza n. 151 del 2009](#)), mentre le disposizioni in esame vieterebbero, non ragionevolmente, l'espansione della genitorialità, in presenza di cause ostative superabili sulla scorta delle nuove metodiche mediche.

3.– Il Tribunale ordinario di Firenze espone che nel giudizio principale, introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., una coppia di coniugi ha chiesto che sia accertato il diritto di essi istanti a: a) ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo; b) utilizzare il materiale genetico di terzo donatore anonimo acquisito direttamente dalla coppia ovvero dal centro secondo quanto previsto dai decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), e 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), «per la fecondazione degli ovociti della sig.ra B.». I ricorrenti hanno dedotto di essere sposati dal 2004 e di non essere riusciti a concepire un figlio per vie naturali, a causa della assoluta sterilità del marito, provata dalla documentazione

medica prodotta, e di avere vanamente tentato all'estero, per tre anni, la fecondazione eterologa, sia *in vivo* sia *in vitro*, affrontando notevoli sacrifici economici ed un elevato stress psico-fisico, provocato dall'invasività dei relativi trattamenti.

Il rimettente deduce che, con ordinanza del 6 settembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU, e questa Corte, con [ordinanza n. 150 del 2012](#), ha disposto la restituzione degli atti.

3.1.– Posta questa premessa, il giudice *a quo* puntualizza che i ricorrenti versano nella condizione prevista dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in virtù dei quali il ricorso alla PMA è consentito «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» e sia «accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico». Nella specie, dalla documentazione prodotta risulta che il coniuge maschio è affetto da «azoospermia con assenza di cellule spermatogeniche» ed «azoospermia non ostruttiva in ipogonadismo-ipogonadotropo (azoospermia non ostruttiva secretoria pre-testicolare)», anche a seguito dei trattamenti con gonadotropine e terapia androgenica sostitutiva, risultando effettuati senza successo alcuni tentativi di PMA di tipo omologo. Pertanto, sussisterebbe, come previsto dalla legge n. 40 del 2004, l'impossibilità di rimuovere le ragioni impeditive della procreazione ed un'ipotesi di sterilità da causa accertata, con la conseguenza che l'unica tecnica di PMA possibile sarebbe quella di tipo eterologo, vietata dalla norma censurata. I ricorrenti vantano, inoltre, i requisiti stabiliti dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004, «essendo viventi, coniugi, maggiorenni ed in età parzialmente fertile». La considerazione che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio cautelare non ne escluderebbe l'ammissibilità, dato che lo stesso non è stato definito e non è stato reso alcun provvedimento sulla domanda cautelare.

3.2.– Il giudice *a quo*, dopo avere motivato in ordine alla manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, sostiene che il citato art. 4, comma 3, violi il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). L'art. 1 della legge n. 40 del 2004 precisa, infatti, che obiettivo di questa legge è quello di «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» consentendo a questo scopo «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita [...] qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità». Il divieto in esame realizzerebbe, invece, un diverso trattamento delle coppie aventi problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonostante che la sostanziale eguaglianza delle

situazioni dovrebbe comportare l'eguale possibilità di ricorrere alla PMA, mediante il ricorso alla tecnica idonea per porre rimedio alla causa della patologia.

4.– Il Tribunale ordinario di Catania premette che, nel processo principale, i ricorrenti, coniugati dal 2005, hanno dedotto che il *partner* femmina è stato colpito da sterilità assoluta causata da menopausa precoce e, per questa ragione, si sono rivolti alla società cooperativa UMR–Unità di Medicina della Riproduzione (*infra*: UMR), la quale ha indicato quale unico metodo per avere figli quello della «ovodonazione», che ha, tuttavia, rifiutato di praticare, a causa del divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3. I coniugi hanno, quindi, convenuto in giudizio la UMR, chiedendo, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che sia ordinato alla stessa di eseguire «secondo l'applicazione delle metodiche della procreazione assistita, la c.d. fecondazione eterologa e nel caso di specie la donazione di gamete femminile, secondo le migliori e accertate pratiche mediche», eccependo, in linea gradata, l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 3.

Il rimettente espone che, con ordinanza del 21 ottobre 2010, ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale ora, in parte, riproposte e questa Corte, con [ordinanza n. 150 del 2012](#), ha disposto la restituzione degli atti, per le ragioni sopra ricordate.

Riassunto il giudizio, il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 28 gennaio 2013, ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 3; in sede di reclamo, il Collegio ha, invece, sollevato le questioni in esame.

Secondo il giudice *a quo*, sussistono sia i presupposti del chiesto provvedimento cautelare, sia le condizioni stabilite dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004, poiché i ricorrenti sono maggiorenni, di sesso diverso, coniugati, in età fertile e la ricorrente è affetta da accertata sterilità secondaria da menopausa precoce. L'accoglimento della domanda è, quindi, impedito esclusivamente dal divieto stabilito dal citato dall'art. 4, comma 3, del quale, a suo avviso, non è possibile offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata, con conseguente rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

4.1.– Ad avviso del rimettente, le norme censurate si porrebbero anzitutto in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., in quanto stabiliscono un divieto discriminatorio, lesivo del diritto fondamentale alla formazione della famiglia, riconosciuto e tutelato dagli artt. 2 e 31 Cost., che concernerebbe anche il profilo relativo alla soluzione dei problemi riproduttivi della coppia. Inoltre, esse realizzerebbero un diverso trattamento di coppie con identici problemi di procreazione, penalizzando irragionevolmente quella colpita dalla patologia più grave, in violazione anche dell'art. 2 Cost., con pregiudizio del diritto a formare una famiglia e della libertà di autodeterminazione in relazione a scelte riconducibili alla sfera più intima della persona.

4.2.– Secondo il giudice *a quo*, l'art. 32 Cost. sarebbe violato, in quanto il divieto in esame irragionevolmente impedirebbe di curare la patologia più grave. Nella specie

vengono, inoltre, in rilievo i diritti della madre genetica, della madre biologica e del nascituro e, in considerazione delle risultanze della scienza medica, la fecondazione eterologa non comporterebbe rischi per la salute (fisica o mentale) né della madre biologica, né della donatrice. Per quest'ultima, il rischio di «stressare il proprio fisico per l'eventuale commercializzazione dei gameti» sarebbe scongiurato dal divieto stabilito dalla legge n. 40 del 2004 di commercializzare gli ovuli e, comunque, sarebbe comune ad altre più rilevanti ipotesi, eticamente e socialmente approvate, di donazione di tessuti, organi o parti di essi tra soggetti viventi.

Quanto, invece, al diritto del nascituro alla conoscenza della propria origine genetica, benché la tutela del concepito rinverga fondamento costituzionale negli artt. 31, secondo comma, e 2 Cost., alla stessa non potrebbe essere data prevalenza totale ed assoluta, non esistendo «equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare» ([sentenza n. 27 del 1975](#)).

La soluzione dei problemi riproduttivi della coppia sarebbe riconducibile al diritto fondamentale alla maternità/paternità ed il bilanciamento del diritto costituzionalmente protetto alla creazione di una famiglia (riconosciuto e tutelato dagli artt. 2 e 31 Cost.) spettante «a soggetti esistenti (persone in senso tecnico)» e del diritto riconoscibile «ad una entità (embrione, feto) che soggetto (nel senso pieno di persona) ancora non è, non sembra possa ragionevolmente risolversi in favore del secondo». L'ampia tutela del nascituro deve tenere conto che, comunque, questi non sarebbe equiparabile alla persona già nata; la stessa legge n. 40 del 2004 tutela il concepito, ma non «arriva [...] a modificare l'art. 1 del codice civile che [...] riconosce la capacità giuridica solo al momento della nascita e subordina ad essa l'effettivo sorgere dei diritti ivi menzionati con riferimento agli artt. 462, 687 e 715 c.c. (per donazione e testamento)». Siffatta legge ha inteso garantire che il concepito non subisca «trattamenti disumani», cui potevano esporlo la crioconservazione, la sperimentazione e la selezione genetica, ma il Capo III della medesima non riguarderebbe la tutela diretta del concepito, bensì lo stato giuridico del nato, come risulta dagli artt. 8 e 9. Queste disposizioni tutelano l'interesse del nascituro e garantiscono una «stabilità parentale» non deteriore rispetto a quella del figlio nato dalla fecondazione omologa «e, per certi versi, anche migliore di quella di cui gode il figlio nato da ogni unione “naturale”, soggetto, com'è noto, alle azioni di disconoscimento di stato o al mancato riconoscimento da parte del padre o della madre che ha anche il diritto di non essere nominata al momento del parto».

Ad avviso del giudice *a quo*, il censurato divieto non sarebbe giustificato dall'asserito diritto del nascituro a conoscere la propria origine genetica anche perché il citato art. 9, comma 3, come nel caso dell'adozione, mira a recidere ogni relazione giuridica parentale del nato con il donatore di gameti e nei confronti di quest'ultimo non può essere fatto valere nessun diritto. Sarebbe, inoltre, irragionevole che, per scongiurare

l'ipotetica sofferenza di un futuro soggetto (dovuta all'ignoranza della propria origine genetica), sia precluso il più rilevante diritto di venire al mondo. Quanto, invece, all'esigenza di garantire al nascituro stabili relazioni parentali, gli studi al riguardo avrebbero dimostrato che soltanto in una bassa percentuale di casi i genitori biologici hanno rivelato al figlio la sua origine genetica ed in questi lo sviluppo psicosociale del predetto non si discosterebbe da quello dei figli nati senza il ricorso alla fecondazione eterologa.

5.– Nel giudizio davanti a questa Corte promosso dal Tribunale ordinario di Milano si sono costituiti i ricorrenti nel processo principale, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che le questioni siano dichiarate fondate.

Le parti, premesso che costituiscono una coppia infertile, ai sensi della legge n. 40 del 2004, poiché il coniuge maschio è affetto da infertilità assoluta, con azoospermia completa, sostengono che la locuzione «fecondazione eterologa» sia impropria, occorrendo argomentare di «donazione di gameti», che va tenuta distinta dalla cosiddetta «surrogazione di maternità» (vietata dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004) e richiamano la [sentenza di questa Corte n. 151 del 2009](#), per affermare che la disciplina in esame concerne «un ambito d'interesse sanitario». Inoltre, sottolineano che le questioni concernerebbero esclusivamente le coppie di maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile «e (va da sé) entrambi viventi» ed involge un problema quale quello dell'infertilità maschile e femminile assai diffuso nelle società occidentali.

I ricorrenti nel processo principale svolgono ampie argomentazioni a conforto della violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., determinata dalla discriminazione tra i potenziali destinatari della fecondazione medicalmente assistita in danno delle coppie colpite dalla patologia più grave. A loro avviso, le situazioni delle coppie che possono porre rimedio alla causa di sterilità o infertilità mediante la fecondazione omologa, ovvero a quella eterologa, sarebbero analoghe e gli studi dell'Organizzazione mondiale della sanità (richiamati negli atti difensivi) avrebbero dimostrato l'inconsistenza delle pretese esigenze di tutela di carattere psicologico del nascituro, basate su presunti disturbi e sofferenze dello stesso, nel caso in cui abbia un solo genitore biologico. Il divieto censurato avrebbe, inoltre, alimentato una sorta di «turismo procreativo», dando luogo a situazioni di rischio, a causa dell'inferiore livello di assistenza sanitaria garantito in altri Paesi, specie in quelli in cui i costi sono più bassi.

5.1.– Le situazioni di infertilità superabili mediante l'uso di gameti interni, ovvero esterni alla coppia, sarebbero omologhe, in relazione all'accesso alle tecniche di fecondazione assistita. Il citato art. 4, comma 3, sarebbe viziato, in primo luogo, da irrazionalità «interna», a causa dell'incoerenza tra mezzi e fini, determinata dal difetto di ogni ragionevole giustificazione del divieto in esame, che preclude il conseguimento dello scopo dichiarato dalla legge n. 40 del 2004. In secondo luogo, da irragionevolezza «esterna», poiché nel nostro ordinamento vi è un istituto, quale l'adozione, che prevede la

possibilità di una discrasia tra genitorialità genetica e legittima, mentre la fecondazione eterologa garantirebbe meglio l'identità biologica, che verrebbe a mancare soltanto per uno dei genitori.

Sotto un ulteriore profilo, la disciplina in esame discriminerebbe le coppie in base alla situazione patrimoniale. Quelle abbienti possono, infatti, praticare la fecondazione eterologa all'estero, ricorrendo ad una sorta di «turismo procreativo» che vanificherebbe il divieto censurato, nel quadro di una regolamentazione viziata da incoerenza, poiché, da un canto, stabilisce il divieto di tale tecnica terapeutica, dall'altro, prevede la non punibilità di coloro che vi fanno ricorso e disciplina compiutamente la situazione del nato.

5.2.– In relazione alle censure riferite agli artt. 2, 29 e 31 Cost., le parti reiterano gli argomenti svolti dal rimettente e richiamano ricerche e studi i quali hanno escluso che il difetto di parentela genetica comprometta lo sviluppo del bambino, mentre la [sentenza n. 151 del 2009](#) avrebbe fatto emergere un valore costituzionale nuovo, costituito dalle «giuste esigenze della procreazione».

L'art. 32 Cost. sarebbe violato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice *a quo*, perché il divieto in esame lederebbe l'integrità psichica e fisica delle coppie con più gravi problemi di sterilità o infertilità.

Le norme censurate non garantirebbero, inoltre, alle coppie affette da sterilità o infertilità assoluta il proprio diritto all'identità ed autodeterminazione, espresso dal principio personalistico dell'art. 2 Cost. La lesione di questo diritto sarebbe confortata anche dalle sentenze della Corte di Strasburgo, [Grande Camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria, seconda sezione, 28 agosto 2012, Costa Pavan contro Italia](#), e [Grande Camera, 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito](#), che indurrebbero a ritenere violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

5.3.– Secondo le parti, l'accoglimento delle questioni non comporterebbe nessun vuoto normativo. La legge n. 40 del 2004 ha, infatti, abrogato la disciplina previgente, caratterizzata dalla regolamentazione della fecondazione eterologa da parte di circolari e decreti del Ministro della sanità (analiticamente indicati nell'atto di costituzione) e, quindi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in esame comporterebbe la reviviscenza di tali atti. Anche negando l'ammissibilità di detta reviviscenza, la disciplina applicabile sarebbe, peraltro, desumibile dal d.lgs. n. 191 del 2007, dal d.lgs. n. 16 del 2010 e dall'Accordo del 15 marzo 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane». L'applicabilità degli artt. 9 e 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, nonché i principi della volontarietà e gratuità della donazione stabiliti dal d.lgs. n. 191 del 2007 e dal d.lgs. n. 16 del 2010, concorrerebbero, inoltre, a dimostrare l'inesistenza del vuoto

normativo paventato dall'Avvocatura generale dello Stato. In ogni caso, l'esistenza di profili che richiedono un'espressa regolamentazione neppure inciderebbe sull'ammissibilità delle questioni, il cui accoglimento renderebbe ammissibile il ricorso alla PMA di tipo eterologo esclusivamente da parte di quanti sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004.

5.4.– Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, le parti, oltre a ribadire gli argomenti svolti nell'atto di costituzione, contestano la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte nell'atto di intervento dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6.– Nel giudizio da ultimo richiamato si è costituito anche il medico convenuto nel processo principale, svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle del rimettente, chiedendo l'accoglimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

7.– Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano accolte.

Le parti premettono che costituiscono una coppia infertile, ai sensi della legge n. 40 del 2004, poiché il coniuge femmina è stata colpita da sterilità assoluta causata da menopausa precoce e le molteplici cure alle quali si è sottoposta (analiticamente indicate) si sono rivelate inutili e, da ultimo, il medico responsabile dell'UMR li ha informati del fatto che potrebbero avere un figlio esclusivamente facendo ricorso alla donazione di ovuli esterni alla coppia che, però, è vietata dalla legge n. 40 del 2004.

Nel merito, in riferimento ai parametri evocati dal rimettente, le parti deducono argomentazioni in larga misura coincidenti con quelle svolte dai ricorrenti costituitisi nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in relazione ai corrispondenti parametri da questo ritenuto lesi, sopra sintetizzate.

8.– In quest'ultimo giudizio si è costituita, altresì, la società cooperativa UMR–Unità di Medicina della Riproduzione, parte nel processo principale, deducendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la fondatezza delle censure proposte dal rimettente. In particolare, svolge argomenti sostanzialmente analoghi a quelli adottati dai ricorrenti negli atti di costituzione sopra richiamati, allo scopo di dimostrare che, qualora le questioni di legittimità costituzionale siano accolte, non sussisterebbe nessun vuoto normativo, ciò anche alla luce della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) e del parere espresso in data 30 marzo 2012 dalla Società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione in merito alla donazione dei gameti, che ha posto in luce i rischi correlati al permanere del divieto in esame.

Nella memoria, la parte approfondisce l'*iter* dei lavori parlamentari della legge n. 40 del 2004, allo scopo di evidenziare come nel corso degli stessi sia stata già segnalata la contraddizione insita nella circostanza che è stato regolamentato lo *status* del nato dalla fecondazione eterologa, ma la stessa è stata poi vietata. Quest'ultima pratica terapeutica costituirebbe espressione di una concezione solidaristica, fondata sul concetto di «dono» e cioè di atto volontario e gratuito caratterizzato da istanze di solidarietà e in tali termini è accolta in Francia, in cui è ammessa solo per le coppie e nel caso di vano esperimento della PMA omologa, e nel Regno Unito.

9.– In tutti e tre i giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, negli atti di costituzione e nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica, di contenuto in larga misura coincidente, che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

9.1.– Secondo l'interveniente, le questioni sarebbero inammissibili, poiché i rimettenti non avrebbero adempiuto l'onere, derivante dall'[ordinanza di questa Corte n. 150 del 2012](#), di riesaminare le questioni alla luce della giurisprudenza europea. Inoltre, il Tribunale ordinario di Milano avrebbe inesattamente interpretato la [sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria](#), diffusamente approfondita, allo scopo di dimostrare che la stessa ha escluso che il divieto di praticare la PMA di tipo eterologo violi gli artt. 8 e 14 della CEDU, anche in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati nel disciplinare la materia in esame.

A suo avviso, le questioni sarebbero inammissibili anche perché il loro eventuale accoglimento determinerebbe un vuoto normativo (in relazione alla tutela di tutte le parti coinvolte dalla PMA eterologa, al numero delle donazioni possibili, al diritto a conoscere il genitore genetico, al diritto di accesso alla fecondazione eterologa), che può essere colmato esclusivamente dal legislatore ordinario, al quale sono riservate le relative scelte.

Nel merito, secondo l'interveniente, le censure riferite agli artt. 2 e 29 Cost. sarebbero state proposte mediante un percorso argomentativo che «procede per assiomi e/o postulati» e non considera la preoccupazione del legislatore per i rischi derivanti dalla mancanza di un rapporto biologico tra figlio e genitore ed il ragionevole scopo di tutelare il diritto all'identità biologica del nascituro. Il legislatore avrebbe scelto, non irragionevolmente, di favorire il concepimento all'interno della coppia, in coerenza con la *ratio legis*, che sarebbe quella di tutelare il diritto all'identità biologica del nascituro, considerato quale bene giuridico preminente.

La diversità delle situazioni poste in comparazione escluderebbe, poi, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., essendo riconducibile la scelta di «tutela esclusiva della genitorialità biologica» alla discrezionalità spettante al legislatore ordinario.

10.– Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania è intervenuta l'Associazione Vox–Osservatorio italiano sui diritti, che non è parte nel processo principale, la quale ha diffusamente approfondito la questione dell'ammissibilità dell'intervento, richiamando alcune pronunce che, in qualche caso, hanno ritenuto di estendere il contraddittorio a soggetti non costituiti nel giudizio *a quo*, benchè abbia dato atto che questa Corte è orientata nel negare che coloro i quali non hanno nessun legame specifico con la questione possano intervenire nel giudizio di costituzionalità. A suo avviso, la circostanza che essa, per statuto, si propone di analizzare gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico, socio-economico e culturale, per individuare l'insieme dei diritti da proteggere e potenziare, comporterebbe che l'oggetto delle questioni sia riconducibile nell'ambito delle attività svolte, con conseguente ammissibilità dell'intervento. Nel merito, l'Associazione svolge argomentazioni a conforto della fondatezza delle censure proposte dal rimettente.

11.– In quest'ultimo giudizio sono altresì intervenute, con un unico atto, l'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione cerco un bimbo e l'Associazione Liberi di decidere, le quali, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, hanno premesso di essere state ammesse nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Firenze sopra richiamato, e deducono che «per intervenuta separazione personale dei coniugi [...] non hanno depositato costituzione nel procedimento originato dall'ordinanza di rimessione pronunciata da detto giudice».

A loro avviso, in considerazione degli scopi statutari e dell'attività svolta, sarebbero titolari di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e chiedono, quindi, che la Corte dichiari ammissibile l'intervento ed accolga le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Catania.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Milano, il Tribunale ordinario di Firenze ed il Tribunale ordinario di Catania hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 Cost. (tutte e tre le ordinanze), 2, 31 e 32 Cost. (la prima e la terza ordinanza), nonché (la prima ordinanza) agli artt. 29 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (di seguito: CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) (tutte le ordinanze) e degli artt. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (la prima e la terza ordinanza).

La legge n. 40 del 2004 reca norme in materia di procreazione medicalmente assistita (*infra*: PMA) e permette, «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il ricorso alla PMA, alle

condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa (art. 1). L'art. 4, comma 3, di detta legge stabilisce che «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»; l'art. 9, concernente il «Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre», dispone, in primo luogo, che, «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice» (comma 1); in secondo luogo, prevede che, «In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi» (comma 3). L'art. 12, comma 1, stabilisce, infine, che «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro».

2.– Secondo tutti i rimettenti, il citato art. 4, comma 3, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, avendo la legge n. 40 del 2004 lo scopo di «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il divieto dallo stesso stabilito realizzerebbe un diverso trattamento delle coppie affette da sterilità o da infertilità, nonostante esse versino in situazioni sostanzialmente omologhe e, quindi, debbano avere l'eguale possibilità di ricorrere alla tecnica più utile di PMA, al fine di porre rimedio alla patologia dalla quale sono affette.

Ad avviso del Tribunale ordinario di Milano, tutte le norme censurate recherebbero *vulnus* anche agli artt. 2, 29 e 31 Cost., in quanto – benché il primo di detti parametri riconosca e tuteli il diritto alla formazione della famiglia (oggetto anche del secondo parametro) – non garantiscono alle coppie colpite da sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare e di autodeterminazione in ordine alla medesima, con pregiudizio, secondo il Tribunale ordinario di Catania, per le coppie colpite dalla patologia più grave, del diritto di formare una famiglia e costruire liberamente la propria esistenza. Per entrambi i rimettenti, la considerazione che il divieto in esame non tuteli l'integrità fisica e psichica di dette coppie e che in materia di pratica terapeutica la regola debba essere l'autonomia e la responsabilità del medico, il quale, con il consenso del paziente, effettua le necessarie scelte professionali, evidenzerebbe il contrasto delle disposizioni con gli artt. 3 e 32 Cost.

Sotto un ulteriore profilo, secondo il Tribunale ordinario di Catania, gli artt. 2 e 31 Cost. sarebbero lesi, poiché la soluzione dei problemi riproduttivi della coppia sarebbe riconducibile al diritto fondamentale alla maternità/paternità e le norme censurate avrebbero realizzato un irragionevole bilanciamento del diritto alla salute della madre

biologica e della madre genetica, del diritto costituzionalmente protetto alla formazione della famiglia e dei diritti del nascituro, anche in considerazione del carattere ipotetico dell'eventuale sofferenza psicologica provocata dalla mancata conoscenza della propria origine genetica e dell'esistenza di un istituto quale l'adozione, che ammette le relazioni parentali atipiche.

Il Tribunale ordinario di Milano censura, infine, le norme sopra indicate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU, approfondendo gli argomenti che, a suo avviso, dimostrerebbero l'esistenza di siffatto contrasto anche avendo riguardo alla [sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria](#).

3.– In linea preliminare, va ribadito quanto statuito con l'ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine alla disposta riunione dei giudizi (aventi ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in relazione a parametri costituzionali per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti) ed all'inammissibilità dell'intervento nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania dell'Associazione Vox–Osservatorio italiano sui diritti, nonché di quello, spiegato con un unico atto, dall'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono, infatti, ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (per tutte, sentenze [n. 134](#) e [n. 85 del 2013](#)). Pertanto, poiché le suindicate associazioni non sono parti nel processo principale e non risultano essere titolari di un siffatto interesse qualificato, gli interventi vanno dichiarati inammissibili. In ordine a quello spiegato dalle ultime Associazioni sopra richiamate, va, inoltre, ribadito come la circostanza che esse siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è sufficiente a renderlo ammissibile (*ex plurimis*, [sentenza n. 470 del 2002](#); [ordinanza n. 150 del 2012](#)).

3.1.– Le questioni di legittimità costituzionale oggetto di scrutinio costituiscono una nuova proposizione di quelle, in parte analoghe, sollevate dai giudici *a quibus* nel corso dei medesimi processi principali, decise da questa Corte con l'[ordinanza n. 150 del 2012](#) che – dopo averle ritenute ammissibili – ha disposto la restituzione degli atti, per un rinnovato esame delle stesse, alla luce della sopravvenuta [sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria](#).

I Tribunali ordinari di Firenze e di Catania, nell'osservanza di siffatto onere, hanno formulato una nuova e diversa prospettazione delle stesse questioni, esplicitando gli

argomenti che, a loro avviso, dimostrano la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza esclusivamente delle censure riferite agli artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.; non hanno, quindi, più proposto quelle concernenti l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. Queste ultime sono state, invece, reiterate dal Tribunale ordinario di Milano, il quale ha, tuttavia, diffusamente motivato sul punto ed è palese che l'eventuale fondatezza dei relativi argomenti concerne esclusivamente il merito delle censure. Sotto questo profilo, non è, quindi, fondata l'eccezione con cui l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, deducendo la violazione del suindicato onere. L'ulteriore eccezione di inammissibilità, proposta sul rilievo che l'accoglimento delle censure determinerebbe incolmabili «vuoti normativi», sarà esaminata in seguito, unitamente allo scrutinio nel merito delle censure.

3.2.– La questione di legittimità costituzionale può poi essere sollevata anche in sede cautelare, qualora il giudice non abbia provveduto sulla domanda (come accaduto nei giudizi in esame), ovvero quando abbia concesso la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale egli è titolare in tale sede (tra le molte, ordinanze [n. 3 del 2014](#) e [n. 150 del 2012](#)). Anche in relazione a questo profilo le questioni sono pertanto ammissibili.

3.3.– Sull'ammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze non incide, inoltre, l'omessa censura degli artt. 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, poiché la norma della quale il rimettente deve fare immediata e diretta applicazione nel processo principale è soltanto il citato art. 4, comma 3, mentre la mancata considerazione di quelle ulteriori non influisce sulla correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Parimenti irrilevante è che nel relativo processo principale, secondo quanto dedotto da alcune delle associazioni intervenute nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sarebbe sopravvenuta la separazione personale dei coniugi ricorrenti. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla prova di siffatta sopravvenienza, la stessa non può esplicare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in quanto questo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (sentenze [n. 274 del 2011](#) e [n. 227 del 2010](#)).

3.4.– Secondo i giudici *a quibus*, nelle fattispecie sottoposte alla loro decisione sussistono, inoltre, i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della legge n. 40 del 2004, ma i ricorrenti, allo scopo di avere un figlio, non possono fare ricorso alla PMA di tipo omologo, in quanto uno dei componenti della coppia è stato colpito da patologie produttive della sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, mentre potrebbero utilmente avvalersi di quella di tipo eterologo.

Tutte le ordinanze di rinvio hanno, quindi, argomentato in modo non implausibile in ordine alla rilevanza delle questioni, che, in coerenza con il *petitum* formulato, sussiste esclusivamente in riferimento alla previsione del divieto, nella parte in cui impedisce ai soggetti che vantano i requisiti di cui all'art. 5 della legge n. 40 del 2004, di fare ricorso alla PMA di tipo eterologo, qualora sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assoluta.

Sussiste, inoltre, l'incidentalità delle sollevate questioni. Le censure hanno, infatti, ad oggetto norme che i rimettenti devono applicare, quale passaggio obbligato al fine della decisione sulle domande proposte nei processi principali, concernenti il riconoscimento del diritto delle parti attrici ad ottenere la condanna dei convenuti ad eseguire la prestazione richiesta, con conseguente esistenza di un *petitum* distinto dalle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

3.5.– Ancora in linea preliminare, occorre precisare che non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri da queste ultime, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (per tutte, [sentenza n. 275 del 2013](#), [ordinanza n. 10 del 2014](#)).

Spetta, inoltre, a questa Corte valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il *thema decidendum* e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza, dichiarandone eventualmente assorbite alcune, quando si è in presenza di questioni tra loro autonome per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità ([sentenze n. 278 e n. 98 del 2013](#), [n. 293 del 2010](#)).

4.– Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. sono fondate nei termini di seguito precisati.

5.– Lo scrutinio delle censure va effettuato, avendo riguardo congiuntamente a tutti questi parametri, poiché la procreazione medicalmente assistita coinvolge «plurime esigenze costituzionali» ([sentenza n. 347 del 1998](#)) e, conseguentemente, la legge n. 40 del 2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango. Questi, nel loro complesso, richiedono «un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa» ad ognuno ([sentenza n. 45 del 2005](#)), avendo, infatti, questa Corte già affermato che la stessa «tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione» ([sentenza n. 151 del 2009](#)).

Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» ([sentenza n. 347 del 1998](#)), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze

e dei valori ai quali si ispirano. Il divieto in esame non costituisce, peraltro, il frutto di una scelta consolidata nel tempo, in quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio dal censurato art. 4, comma 3. Anteriormente, l'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, «lecita [...] ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi» e, nell'anno 1997, era praticata da 75 centri privati (Relazione della XII Commissione permanente della Camera dei deputati presentata il 14 luglio 1998 sulle proposte di legge n. 414, n. 616 e n. 816, presentate nel corso della XII legislatura). Tali centri operavano nel quadro delle circolari del Ministro della sanità del 1° marzo 1985 (Limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale), del 27 aprile 1987 (Misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione artificiale) e del 10 aprile 1992 (Misure di prevenzione della trasmissione dell'HIV e di altri agenti patogeni nella donazione di liquido seminale impiegato per fecondazione assistita umana e nella donazione d'organo, di tessuto e di midollo osseo), nonché dell'ordinanza dello stesso Ministero del 5 marzo 1997, recante «Divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani» (avente efficacia temporalmente limitata, poi prorogata per ulteriori novanta giorni da una successiva ordinanza del 4 giugno 1997).

Il primo di tali atti vietava, infatti, esclusivamente la possibilità di praticare la PMA eterologa all'interno di strutture del Servizio sanitario nazionale; il secondo aveva, invece, avuto cura di stabilire i protocolli per l'utilizzazione del seme «per le inseminazioni eterologhe», dettando altresì le regole di approntamento dello schedario delle coppie che si sottoponevano a tale pratica e dei donatori di gameti, nonché della tipologia di accertamenti da svolgere su questi ultimi; il terzo aveva ulteriormente specificato la disciplina concernente le modalità di raccolta, preparazione e crioconservazione del liquido seminale dei donatori, nonché dello *screening* cui doveva essere sottoposta la donna ricevente la donazione, «al fine di tutelare l'eventuale nascituro»; il quarto aveva, infine, vietato «ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico», nonché ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione, disponendo l'obbligo da parte dei centri che la praticavano di comunicare taluni dati al Ministero della sanità.

Siffatto divieto neppure è, poi, conseguito ad obblighi derivanti da atti internazionali, dato che, come già è stato puntualizzato da questa Corte, la sua eliminazione in nessun modo ed in nessun punto viola i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (che solo vieta la PMA a fini selettivi ed eugenetici e, peraltro, è ancora priva degli strumenti di attuazione) e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, recepiti nel nostro ordinamento

con la legge di adattamento 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di Oviedo) ([sentenza n. 49 del 2005](#)).

6.– Posta questa premessa, opportuna al fine della contestualizzazione del divieto in esame, occorre constatare che esso, impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004, ma assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale.

Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango ([sentenza n. 332 del 2000](#)). La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch'essa attiene a questa sfera. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come la legge n. 40 del 2004 sia appunto preordinata alla «tutela delle esigenze di procreazione», da contemperare con ulteriori valori costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi ([sentenza n. 151 del 2009](#)).

Va anche osservato che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli (come è deducibile dalle sentenze [n. 189 del 1991](#) e [n. 123 del 1990](#)). Nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. La considerazione che quest'ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori (come affermato da questa Corte sin dalla [sentenza n. 11 del 1981](#)) rende, comunque, evidente che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa.

La libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti. Tuttavia, questi limiti, anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto, come già sottolineato, a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale.

7.– La disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla salute, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va inteso «nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» ([sentenza n. 251 del 2008](#); analogamente, sentenze [n. 113 del 2004](#); [n. 253 del 2003](#)) e «la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica» ([sentenza n. 167 del 1999](#)). Peraltro, questa nozione corrisponde a quella sancita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale «Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano» (Atto di costituzione dell'OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946).

In relazione a questo profilo, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benché soltanto la prima renda possibile la nascita di un figlio geneticamente riconducibile ad entrambi i componenti della coppia. Anche tenendo conto delle diversità che caratterizzano dette tecniche, è, infatti, certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio *partner*, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia, nell'accezione che al relativo diritto deve essere data, secondo quanto sopra esposto.

In coerenza con questa nozione di diritto alla salute, deve essere, quindi, ribadito che, «per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti» ([sentenza n. 161 del 1985](#)), sempre che non siano lesi altri interessi costituzionali.

Nel caso di patologie produttive di una disabilità – nozione che, per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta in un'ampia accezione – la discrezionalità spettante al legislatore ordinario nell'individuare le misure a tutela di quanti ne sono affetti incontra, inoltre, il limite del «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenze [n. 80 del 2010](#), [n. 251 del 2008](#)). Un intervento sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati ([sentenza n. 8 del 2011](#)), anche in riferimento all'accertamento dell'esistenza di una lesione del diritto alla salute psichica ed alla idoneità e strumentalità di una determinata tecnica a garantirne la tutela nei termini nei quali essa si impone alla luce della nozione sopra posta. Pertanto, va ribadito che, «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali» ([sentenza n. 151 del 2009](#)), fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai precetti costituzionali. Non si tratta di soggettivizzare la nozione di salute, né di assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che la nozione

di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul diritto alla salute e l'esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di verificare che la relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango.

8.– Il censurato divieto incide, quindi, sui richiamati beni costituzionali. Tuttavia, ciò non è sufficiente a farlo ritenere illegittimo, occorrendo a questo scopo accertare se l'assolutezza che lo connota sia l'unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame.

9.– In linea preliminare, va osservato che la PMA di tipo eterologo mira a favorire la vita e pone problematiche riferibili eminentemente al tempo successivo alla nascita. La considerazione che il divieto è stato censurato nella parte in cui impedisce il ricorso a detta tecnica nel caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia, che è causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute, deve escludere, in radice, infatti, un'eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici.

La tecnica in esame (che va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta «surrogazione di maternità», espressamente vietata dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia), alla luce delle notorie risultanze della scienza medica, non comporta, inoltre, rischi per la salute dei donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica, purché eseguita all'interno di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autorità, nell'osservanza dei protocolli elaborati dagli organismi specializzati a ciò deputati.

10.– L'unico interesse che si contrappone ai predetti beni costituzionali è, dunque, quello della persona nata dalla PMA di tipo eterologo, che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe leso a causa sia del rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale, sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica. Le censure, ad avviso dell'interveniente, sarebbero inoltre inammissibili, come sopra accennato, poiché il loro eventuale accoglimento determinerebbe incolmabili «vuoti normativi» in ordine a rilevanti profili della disciplina applicabile, venendo in rilievo «una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza del *conditor iuris*», che porrebbe esclusivamente «scelte di opportunità», riconducibili alla discrezionalità riservata al legislatore ordinario.

Questa eccezione evidenzia l'inestricabile correlazione esistente tra profili concernenti l'ammissibilità ed il merito delle questioni. Devono, per ciò stesso, essere esaminati congiuntamente.

L'eccezione di inammissibilità non è fondata, anche se va escluso che l'accoglimento delle questioni possa far rivivere gli atti amministrativi sopra richiamati, come sostenuto invece dalle parti private. Il contenuto del divieto introdotto dal citato art.

4, comma 3, e l'impossibilità di qualificare detta norma (e l'intera legge) come esclusivamente ed espressamente abrogatrice di una norma preesistente, nonché la natura di tali atti, rendono infatti palese che non ricorre nessuna delle «ipotesi tipiche e molto limitate» di reviviscenza che l'ordinamento costituzionale tollera (tra le più recenti, [sentenza n. 70 del 2013](#)).

11.– Posta questa premessa, deve essere ribadito che la legge n. 40 del 2004 costituisce la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore [...] che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa» e, quindi, sotto questo profilo, è «costituzionalmente necessaria» ([sentenza n. 45 del 2005](#)). Nondimeno, *in parte qua*, essa non ha contenuto costituzionalmente vincolato; infatti, nel dichiarare ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione, tra gli altri, dell'art. 4, comma 3, è stato sottolineato che l'eventuale accoglimento della proposta referendaria non avrebbe fatto «venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria» ([sentenza n. 49 del 2005](#)).

In relazione al «vuoto normativo» paventato dall'interveniente, rinviando alle considerazioni svolte di seguito per l'identificazione delle lacune eventualmente conseguenti all'accoglimento delle questioni, occorre, peraltro, ricordare che questa Corte sin dalla [sentenza n. 59 del 1958](#) ha affermato che il proprio potere «di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore [...] di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno» e, di recente, ha ribadito che, «posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio» ([sentenza n. 113 del 2011](#)).

L'esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende, infatti, imprescindibile affermare che il relativo sindacato «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» ([sentenza n. 1 del 2014](#)), non essendo, ovviamente, ipotizzabile l'esistenza di ambiti sottratti allo stesso. Diversamente, si determinerebbe, infatti, una lesione intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato, soprattutto quando risulti accertata la violazione di una libertà fondamentale, che non può mai essere giustificata con l'eventuale inerzia del legislatore ordinario. Una volta accertato che una norma primaria si pone in contrasto con parametri costituzionali, questa Corte non può, dunque, sottrarsi al proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiararne l'illegittimità, essendo poi «compito del legislatore introdurre apposite disposizioni» ([sentenza n. 278 del 2013](#)), allo scopo di eliminare le eventuali lacune che non possano essere colmate mediante gli ordinari strumenti interpretativi dai giudici ed anche dalla pubblica amministrazione, qualora ciò sia ammissibile.

Nella specie sono, peraltro, identificabili più norme che già disciplinano molti dei profili di più pregnante rilievo, anche perché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della PMA di tipo eterologo in molti paesi d'Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in questi ultimi per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non irrilevante numero di casi.

11.1.– La ritenuta fondatezza delle censure non determina incertezze in ordine all'identificazione dei casi nei quali è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto. L'accoglimento delle questioni, in coerenza con il *petitum* formulato dai rimettenti, comporta, infatti, l'illegittimità del divieto in esame, esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. In particolare, secondo quanto stabilito dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, all'evidenza direttamente riferibili anche alla PMA di tipo eterologo, il ricorso alla stessa, una volta dichiarato illegittimo il censurato divieto, deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere «documentate da atto medico» e da questo certificate. Il ricorso a questa tecnica, non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato stabiliti dal citato art. 4, comma 2.

Nessuna lacuna sussiste in ordine ai requisiti soggettivi, poiché la dichiarata illegittimità del divieto non incide sulla previsione recata dall'art. 5, comma 1, di detta legge, che risulta ovviamente applicabile alla PMA di tipo eterologo (come già a quella di tipo omologo); quindi, alla stessa possono fare ricorso esclusivamente le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla disciplina del consenso, dato che la completa regolamentazione stabilita dall'art. 6 della legge n. 40 del 2004 – una volta venuto meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto – riguarda evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce una particolare metodica di PMA. È, inoltre, parimenti chiaro che l'art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, «contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l'esecuzione della disciplina e concernendo il *genus* PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una *species*, è, all'evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi.

Siffatta considerazione permette, poi, di ritenere che le norme di divieto e sanzione non censurate (le quali conservano validità ed efficacia), preordinate a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, modalità di espressione

del consenso e documentazione medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e della praticabilità della tecnica, nonché a garantire il rispetto delle prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento della PMA ed a vietare la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità (art. 12, commi da 2 a 10, della legge n. 40 del 2004) sono applicabili direttamente (e non in via d'interpretazione estensiva) a quella di tipo eterologo, così come lo sono le ulteriori norme, nelle parti non incise da pronunce di questa Corte.

I profili sui quali si è soffermato l'interveniente, concernenti lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori, sono, inoltre, anch'essi regolamentati dalle pertinenti norme della legge n. 40 del 2004, applicabili anche al nato da PMA di tipo eterologo in forza degli ordinari canoni ermeneutici. La constatazione che l'art. 8, comma 1, di detta legge contiene un ampio riferimento ai «nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», in considerazione della genericità di quest'ultima locuzione e dell'essere la PMA di tipo eterologo una *species* del *genus*, come sopra precisato, rende, infatti, chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest'ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime». Della nuova concezione della paternità il legislatore ordinario si è, peraltro, di recente dimostrato consapevole, modificando l'art. 231 del codice civile, il quale, nel testo novellato dall'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), stabilisce, significativamente, che «Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio», risultando così sostituita l'originaria formulazione della norma, la quale disponeva, invece, che «Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio».

Una volta espunte dai commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge n. 40 del 2004, a seguito dell'accoglimento delle sollevate questioni, le parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3» risulta, infine, confermata sia l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità (il richiamo dell'art. 235 cod. civ. a seguito delle modifiche realizzate dagli artt. 17 e 106 del d.lgs. n. 154 del 2013 deve ritenersi ora riferito all'art. 243-*bis* cod. civ.) e dell'impugnazione *ex* art. 263 cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013), sia che la nascita da PMA di tipo eterologo non dà luogo all'istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato, essendo, quindi, regolamentati i principali profili dello stato giuridico di quest'ultimo.

12.– Dalle norme vigenti è, dunque, già desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo che, in relazione ai profili ulteriori rispetto a quelli sopra approfonditi, è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in ordine, esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità del consenso, all'anonimato del

donatore, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, oggetto degli artt. 12, 13, comma 1, 14 e 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane»). In relazione al numero delle donazioni è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto.

La questione del diritto all'identità genetica, nonostante le peculiarità che la connotano in relazione alla fattispecie in esame, neppure è nuova. Essa si è posta, infatti, in riferimento all'istituto dell'adozione e sulla stessa è di recente intervenuto il legislatore, che ha disciplinato l'*an* ed il *quomodo* del diritto dei genitori adottivi all'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici dell'adottato (art. 28, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», nel testo modificato dall'art. 100, comma 1, lettera *p*, del d.lgs. n. 154 del 2013). Inoltre, in tale ambito era stato già infranto il dogma della segretezza dell'identità dei genitori biologici quale garanzia insuperabile della coesione della famiglia adottiva, nella consapevolezza dell'esigenza di una valutazione dialettica dei relativi rapporti (art. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983). Siffatta esigenza è stata confermata da questa Corte la quale, nello scrutinare la norma che vietava l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, ha affermato che l'irreversibilità del segreto arrecava un insanabile *vulnus* agli artt. 2 e 3 Cost. e l'ha, quindi, rimossa, giudicando inammissibile il suo mantenimento ed invitando il legislatore ad introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta compiuta dalla madre naturale e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato ([sentenza n. 278 del 2013](#)).

13.– Il censurato divieto, nella sua assolutezza, è pertanto il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento, non giustificabile neppure richiamando l'esigenza di intervenire con norme primarie o secondarie per stabilire alcuni profili della disciplina della PMA di tipo eterologo.

A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza costituzionale «ha desunto dall'art. 3 Cost. un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'"esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" [...] ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa» ([sentenza n. 87 del 2012](#)). Lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, impone, inoltre, a questa Corte di

verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» ([sentenza n. 1130 del 1988](#)). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» ([sentenza n. 1 del 2014](#)).

In applicazione di tali principi, alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 «di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la *ratio legis*. Non rileva che le situazioni in comparazione non sono completamente assimilabili, sia perché ciò è ininfluenza in relazione al canone di razionalità della norma, sia perché «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe» ([sentenza n. 1009 del 1988](#)), come appunto nel caso in esame.

Il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite.

La regolamentazione degli effetti della PMA di tipo eterologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle

prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole. In definitiva, le norme censurate, pur nell'obiettivo di assicurare tutela ad un valore di rango costituzionale, stabiliscono una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, giungendo a realizzare una palese ed irreversibile lesione di alcuni di essi, in violazione dei parametri costituzionali sopra richiamati.

Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell'art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e dell'art. 12, comma 1, di detta legge.

14.– Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014.

Allegato

Ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014

D.Lgs.	9-4-2008	n.	81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.		di	
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.			

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 3 agosto 2007, n. 123*, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il *decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

durante il lavoro, a norma dell'[articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212](#);

Visto il [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il [decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#), recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493](#), recante attuazione della [direttiva 92/58/CEE](#) concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), recante attuazione della [direttiva 92/57/CEE](#) concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'[articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#);

Visto il [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#);

Vista la [direttiva 2004/40/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187](#), recante attuazione della [direttiva 2002/44/CE](#) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la [direttiva 2006/25/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e

salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la [legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13](#) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257](#), recante attuazione della [direttiva 2004/40/CE](#) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo III

Sorveglianza sanitaria

Art. 279. *Prevenzione e controllo*

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all' [articolo 41](#). ⁽⁴³³⁾

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 42](#).

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'[articolo 271](#).

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'[allegato XLVI](#) nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

(433) Comma così sostituito dall'[art. 129, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106](#).

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443* e nel *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, comma quinto, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*, come modificato dall'*articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Visto il punto 4) dell'*allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50*;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CAPO I

Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 (R) *Definizioni* ⁽³⁾ ⁽⁵⁾

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ⁽⁶⁾

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o

informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; ⁽⁷⁾

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'[articolo 43](#);

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i

dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni precedenti ai sensi degli [articoli 43](#) e [71](#);

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; ⁽⁸⁾

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

[t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera d\)](#), del [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi; ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾]

[u) CERTIFICATORE ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾]

[v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; ⁽⁴⁾]

[z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera c\)](#), del [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'[articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE](#), nonché ai sensi del presente testo unico; ⁽⁴⁾]

[aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera e\)](#), del [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'[allegato I della direttiva n. 1999/93/CE](#), rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'[allegato II della medesima direttiva](#); ⁽⁴⁾ ⁽¹¹⁾]

[bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; ⁽⁴⁾ ⁽¹²⁾]

[cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica

ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; ⁽⁴⁾ ⁽¹³⁾]

[dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; ⁽⁴⁾]

[ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; ⁽⁴⁾ ⁽¹⁴⁾]

[ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; ⁽⁴⁾]

[gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica ⁽⁴⁾]

[hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica; ⁽⁴⁾]

[ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002*, nonché del presente testo unico; ⁽⁴⁾]

[ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; ⁽⁴⁾]

[mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica; ⁽⁴⁾]

[nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; ⁽⁴⁾]

[oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica. ⁽⁴⁾]

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(4) Lettera abrogata dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(5) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1 lettera a): (*articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 1 lettera b): (*articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997*)

comma 1 lettere c), d): (-);

comma 1 lettera e): (*articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999*);

comma 1 lettere f), g), h): (-);

comma 1 lettera i): (*articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 1 lettera l): (*articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 1 lettera m): (-);

comma 1 lettera n): (*articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1 lettere o), p): (-);

comma 1 lettera q), primo periodo: (*articolo 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 1 lettera q), secondo periodo: (*articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 1 lettera r): (*articolo 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 1 lettera s): (*articolo 1, D.P.R. n. 428/1998*).

(6) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

(7) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 1, lett. r\) e s\)](#), [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(8) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 1, lett. u\)](#), [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(9) Vedi, ora, la [lettera e\) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(10) Vedi, ora, la [lettera g\) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(11) Vedi, ora, la [lettera f\) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(12) Vedi, ora, la [lettera d\) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(13) Vedi, ora, la [lettera q\) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(14) Vedi, ora, le [lettere r\) ed s\) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

Articolo 2 (L) Oggetto ⁽¹⁶⁾

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. ⁽¹⁵⁾

(15) Comma così modificato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(16) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 1, L. n. 15/1968](#) e articolo 2 comma 1, primo periodo, [L. n. 340/2000](#)).

Articolo 3 (R) Soggetti ⁽¹⁸⁾

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli [articoli 46](#) e [47](#) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) ⁽¹⁷⁾

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli [articoli 46](#) e [47](#) nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

(17) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#); per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'[art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. n. 5/2012](#).

(18) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi

tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 2: ([articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998](#))

comma 3: (-);

comma 4: ([articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999](#)).

Articolo 4 (R) *Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione* ⁽¹⁹⁾

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

(19) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 4, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 2: (-);

comma 3: (-).

Articolo 5 (L) *Rappresentanza legale* ⁽²²⁾

1. Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale ⁽²⁰⁾, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ⁽²¹⁾, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

(20) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

(21) La parola «potestà» riferita alla potestà genitoriale, è stata sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

(22) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 8, L. n. 15 del 1968*).

CAPO II

Documentazione amministrativa

SEZIONE I

Documenti amministrativi e atti pubblici

Articolo 6 (L-R) *Riproduzione e conservazione di documenti* ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾

[1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta

la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) ⁽²⁵⁾

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#).]

(23) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(24) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 25, L. n. 15 del 1968](#) e [art. 15, D.P.R. n. 513 del 1997](#));

comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n. 537 del 1993)

comma 3: (-);

comma 4: (-).

(25) Le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali sono state approvate con Delib. 13 dicembre 2001, n. 42/2001 e sostituite con [Del. 19 febbraio 2004, n. 11/2004](#).

Articolo 7 (L) *Redazione e stesura di atti pubblici* ⁽²⁶⁾

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

(26) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968*)

comma 2: (*articolo 13 primo e secondo comma, L. n. 15/1968*).

SEZIONE II**Documento informatico****Articolo 8 (R)** *Documento informatico* ^{(27) (29)}

[1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica

e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale ⁽²⁸⁾ ⁽³⁰⁾.

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.]

(27) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 20 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(28) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(29) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 3: (*articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 4: (*articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997*).

(30) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.C.M. 13 gennaio 2004*.

[1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti. ⁽³²⁾]

(31) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 22 e 57 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(33) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 3: (*articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 4: ([articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Art. 10 (L) *Forma ed efficacia del documento informatico* ⁽³⁵⁾ ⁽³⁴⁾

[1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla [direttiva 1999/93/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽³⁶⁾]

(34) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, *l'art. 21 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*.

(36) Per le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali, vedi il *D.M. 23 gennaio 2004*.

Articolo 11 (R) *Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica* ⁽³⁷⁾ ⁽³⁹⁾

[1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. ⁽³⁸⁾

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.]

(37) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(38) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(39) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi

tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Articolo 12 (R) *Pagamenti informatici* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴²⁾

[1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.]

(40) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 38 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(41) Articolo così sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(42) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 14, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Articolo 13 (R) *Libri e scritture* ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾

[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti

informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.]

(43) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 39 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(44) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 15, D.P.R. n. 513/1997*).

SEZIONE III

Trasmissione di documenti

Articolo 14 (R) *Trasmissione del documento informatico* ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁷⁾

[1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. ⁽⁴⁶⁾

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.]

(45) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 45 e 48 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68*.

(47) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 3: (*articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997*).

Articolo 15 (L) *Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile* ⁽⁴⁸⁾

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

(48) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 19, L. n. 15/1968*).

Articolo 15-bis *Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi* ⁽⁴⁹⁾

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

(49) Articolo inserito dall'[art. 174, comma 12, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Articolo 16 (R) *Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi* ⁽⁵¹⁾

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli [articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

[2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. ⁽⁵⁰⁾]

[3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. ⁽⁵⁰⁾]

(50) Comma abrogato dall'*art. 183, comma 3, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(51) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 2: (*articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 3: (*articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998*).

Articolo 17 (R) *Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica* ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾

[1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.]

(52) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 49 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(53) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#)).

SEZIONE IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

(commento di giurisprudenza)

Articolo 18 (L-R) *Copie autentiche* ⁽⁵⁴⁾

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 20](#). (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

(54) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 2: (*articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 3: (*articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998*).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 19 (R) *Modalità alternative all'autenticazione di copie* ⁽⁵⁵⁾

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 47* può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

(55) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998*).

Articolo 19-bis (L) *Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva* ⁽⁵⁶⁾

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'*articolo 19*, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un

documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

(56) Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. a), L. 16 gennaio 2003, n. 3.*

Articolo 20 (R) *Copie di atti e documenti informatici* ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁹⁾

[1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata. ⁽⁵⁸⁾

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.]

(57) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 23 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(58) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(59) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 3: ([articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 4: ([articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 5: ([articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997](#)).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 21 (R) *Autenticazione delle sottoscrizioni* ⁽⁶⁰⁾

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'[art. 38](#), comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,

cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

(60) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-); comma 2: (-).

SEZIONE V

Firme elettroniche ⁽⁶¹⁾

Articolo 22 (R) Definizioni ^{(62) (68)}

[1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; ⁽⁶³⁾

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; ⁽⁶³⁾

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; ⁽⁶³⁾

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) [per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica

quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;] ⁽⁶⁵⁾

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) [per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;] ⁽⁶⁶⁾

l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; ⁽⁶⁴⁾

m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; ⁽⁶⁴⁾

n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti; ⁽⁶⁴⁾

o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi. ⁽⁶⁷⁾

]

(61) Rubrica così sostituita dall'[art. 7, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Firma digitale».

(62) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 1, comma 1, lett. h\), i\) e z\) del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(63) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(64) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 1, lett. d\), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(65) Lettera abrogata dall'[art. 8, comma 1, lett. b\), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(66) Lettera abrogata dall'[art. 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(67) Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett. e), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.*

(68) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1, lettera a): (*articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera b): (*articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera c): (*articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera d): (*articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera e): (*articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera f): (*articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera g): (*articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera h): (*articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera i): (*articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera l): (*articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera m): (*articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera n): (*articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R. n. 513/1997*);

comma 1, lettera o): (*articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R. n. 513/1997*).

Articolo 23 (R) Firma digitale ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷¹⁾

[1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.]

(69) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 24 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(70) Articolo così sostituito dall'[art. 9, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(71) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 3: ([articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 4: ([articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 5: ([articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 6: ([articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 7: ([articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Articolo 24 (R) Firma digitale autenticata ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾

[1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.]

(72) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 25 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(73) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 3: (*articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 4: (*articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 5: (*articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 6: (*articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997*).

Articolo 25 (R) *Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni* ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾

[1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.]

(74) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(75) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi

tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Articolo 26 (R) (Certificatori) ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁸⁾

[1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#). Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della [direttiva 1999/93/CE](#).]

(76) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 26 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(77) Articolo così sostituito dall'[art. 10, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(78) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi

tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 3: ([articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Articolo 27 (R) (Certificatori qualificati) ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸¹⁾

[1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#);

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei

requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#).

4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.]

(79) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 27 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(80) Articolo così sostituito dall'[art. 11, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

(81) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 2: ([articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 3: ([articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997](#));

comma 4: ([articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Art. 27-bis (R) (Certificati qualificati) ⁽⁸³⁾ ⁽⁸²⁾

[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

- b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
- c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;
- d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
- e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
- f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
- g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

- a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
- b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
- c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

]

(82) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 28 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(83) Articolo inserito dall'*art. 12, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[1. Ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un

apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. ⁽⁸⁶⁾

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.]

(84) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 29 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(86) Vedi, anche, l'*art. 16, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(87) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997*).

Art. 28-bis (L) (*Responsabilità del certificatore*) ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁸⁸⁾

[1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.]

(88) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 30 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(89) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10](#).

Articolo 29 (R) *(Vigilanza sull'attività di certificazione)* ^{(91) (90) (92)}

[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.]

(90) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 31 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(91) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(92) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 3: (*articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 4: (*articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997*).

Art. 29-bis (R) (*Obblighi del titolare e del certificatore*) ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹³⁾

[1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle

caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*;

g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;

l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo

esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.]

(93) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 32 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(94) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi) ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁵⁾

[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.]

(95) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 33 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(96) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati) ⁽⁹⁸⁾ ⁽⁹⁷⁾

[1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.]

(97) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' [art. 21, comma 3 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(98) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

Art. 29-quinquies (R) *(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)* ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽⁹⁹⁾

[1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.]

(99) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 34 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(100) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

Art. 29-sexies (R) (*Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma*) ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰¹⁾

[1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
- c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#).]

(101) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 35, commi da 1 a 4 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(102) Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-septies (R) (*Revoca e sospensione dei certificati qualificati*) ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰³⁾

[1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

- a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;
- b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
- c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;
- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. .

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.]

(103) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 36 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(104) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

Art. 29-octies (R) *(Cessazione dell'attività)* ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁵⁾

[1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.]

(105) Articolo abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 37 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(106) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137](#).

SEZIONE VI

Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L) *Modalità per la legalizzazione di firme* ⁽¹⁰⁷⁾

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(107) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968*).

Articolo 31 (L) *Atti non soggetti a legalizzazione* ⁽¹⁰⁸⁾

1. Salvo quanto previsto negli *articoli 32 e 33*, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(108) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 18, primo e secondo comma, L. n. 15/1968*).

Articolo 32 (L) *Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute* ⁽¹⁰⁹⁾

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

(109) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 16, L. n. 15/1968*).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 33 (L) *Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero* ⁽¹¹⁰⁾

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'*articolo 31*.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

(110) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 2: (*articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 3: (*articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968*);

comma 4: (*articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968*);

comma 5: (*articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968*).

Articolo 34 (L) *Legalizzazione di fotografie* ⁽¹¹¹⁾

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

(111) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 55, comma 3, L. n. 342/2000*).

SEZIONE VII

Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R) *Documenti di identità e di riconoscimento* ⁽¹¹²⁾

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

(112) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (*articolo 292, R.D. n. 635/1940*);

comma 3: (*articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997*).

Articolo 36 (L) *Carta d'identità e documenti elettronici* ^{(121) (122)}

[1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le

tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹³⁾]

[2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale. ⁽¹¹⁴⁾

]

[3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹¹⁵⁾

]

[4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹¹⁶⁾]

[5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi. ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹¹⁶⁾]

[6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei

documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità. ⁽¹¹⁴⁾]

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. ⁽¹¹⁷⁾

(113) Comma abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(114) Comma abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(115) Comma abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(116) Comma abrogato dall'[art. 91 \(originario art. 75\), comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'[art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005](#).

(117) Per la validità dei documenti di identità rinnovati o rilasciati, vedi l'[art. 7, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#).

(118) Comma così sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10](#).

(119) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 2, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10](#).

(120) Comma così sostituito dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10](#).

(121) A norma dell'[art. 2, comma 7, D.L. 9 settembre 2002, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2002, n. 222](#), all'atto di consegna della carta d'identità elettronica, di cui al presente articolo, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'[art. 5, commi 2-bis e 4-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#). Vedi, anche, l'[art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#).

(122) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*);

comma 2: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*);

comma 3: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*);

comma 4: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*);

comma 5: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*);

comma 6: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*);

comma 7: (*articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998*).

SEZIONE VIII

Regime fiscale

Articolo 37 (L) *Esenzioni fiscali* ⁽¹²³⁾

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47* sono esenti dall'imposta di bollo.
 2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
-

(123) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 2: (*articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968*).

CAPO III

Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I

Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

(commento di giurisprudenza)

Articolo 38 (L-R) *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze* ⁽¹²⁸⁾

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) ⁽¹²⁷⁾

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (L) ⁽¹²⁴⁾

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei

procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'[articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#). (L) ⁽¹²⁵⁾ ⁽¹²⁷⁾

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. ⁽¹²⁶⁾

(124) Comma sostituito dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10](#) e, successivamente, dall'[art. 65, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006. Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 47, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(125) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(126) Comma aggiunto dall'[art. 47, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(127) Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

(128) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997](#) come modificato dall'[articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998](#));

comma 2: (-);

comma 3: ([articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997](#) come modificato dall'[articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998](#)).

Articolo 39 (L) *Domande per la partecipazione a concorsi pubblici* ⁽¹²⁹⁾

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

(129) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997*).

SEZIONE II

Certificati

Articolo 40 (L) *Certificati* ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³³⁾

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli *articoli 46* e *47*. ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

(130) Rubrica così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(131) Comma premesso dall'[art. 15, comma 1, lett. a\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'[art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#).

(132) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 6, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

(133) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 11, L. n. 15/1968](#)).

Articolo 41 (L) Validità dei certificati ⁽¹³⁵⁾

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

[2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76. ⁽¹³⁴⁾]

(134) Comma abrogato dall'[art. 15, comma 1, lett. b\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(135) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997](#), come modificato dall'[articolo 2, comma 2 della L. n. 191/1998](#));

comma 2: ([articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997](#)).

Articolo 42 (R) *Certificati di abilitazione* ⁽¹³⁶⁾

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

(136) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 12, D.P.R. n. 403/1998](#)).

SEZIONE III

Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R) *Accertamenti d'ufficio* ⁽¹⁴⁰⁾

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli [articoli 46 e 47](#), nonché tutti i dati e i documenti

che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) ⁽¹³⁷⁾

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135](#), la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L) ⁽¹³⁸⁾

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) ⁽¹³⁹⁾

(137) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'*art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(138) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(139) Vedi, anche, il *comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

(140) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (*articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000*);

comma 3: (-);

comma 4: (-);

comma 5: (*articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 6: (*articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998*).

Art. 43-bis *Certificazione e documentazione d'impresa* ⁽¹⁴¹⁾

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(141) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 2, lett. f-quinquies*), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Articolo 44 (R) *Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile* ⁽¹⁴²⁾

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

(142) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in

parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 2: ([articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998](#)).

Articolo 44-bis (L) *Acquisizione d'ufficio di informazioni* ⁽¹⁴³⁾

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'[articolo 71](#), dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

(143) Articolo aggiunto dall'[art. 15, comma 1, lett. d\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

SEZIONE IV

Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R) *Documentazione mediante esibizione* ⁽¹⁴⁴⁾

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

(144) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997*);

comma 2: (*articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 3: (-).

SEZIONE V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

(commento di giurisprudenza)

Articolo 46 (R) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni* ⁽¹⁴⁷⁾

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;

- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; ⁽¹⁴⁵⁾
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#); ⁽¹⁴⁶⁾
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

(145) Lettera così modificata dall'[art. 49, comma 1, lett. a\), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(146) Lettera inserita dall'[art. 49, comma 1, lett. b\), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(147) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968](#) e [articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998](#)).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 47 (R) *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà* ⁽¹⁴⁸⁾

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'[articolo 38](#). (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'[articolo 46](#) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali

dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

(148) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 2: (*articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 3: (*articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 4: (-).

Articolo 48 (R) *Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive* ⁽¹⁴⁹⁾

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'*articolo 76*, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

(149) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in

parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 2: ([articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 3: ([articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998](#)).

Articolo 49 (R) *Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione* ⁽¹⁵⁰⁾

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

(150) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998](#));

comma 2: ([articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998](#)).

CAPO IV

Sistema di gestione informatica dei documenti

SEZIONE I

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Articolo 50 (R) *Attuazione dei sistemi* ⁽¹⁵¹⁾

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'[articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

(151) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 3: (*articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 4: (*articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 5: (*articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998*).

Articolo 51 (R) *Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni* ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾

[1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.]

(152) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(153) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 2: (*articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997*);

comma 3: ([articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997](#)).

Articolo 52 (R) *Il sistema di gestione informatica dei documenti* ⁽¹⁵⁴⁾

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

- a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
 - b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
 - c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
 - d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
 - e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
 - f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
-

[\(154\)](#) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 3, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 53 (R) *Registrazione di protocollo* ⁽¹⁵⁵⁾

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

(155) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 3: ([articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 4: ([articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 5: ([articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 54 (R) *Informazioni annullate o modificate* ⁽¹⁵⁶⁾

1. Le informazioni non modificabili di cui all'[articolo 53](#) lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

(156) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 55 (R) *Segnatura di protocollo* ⁽¹⁵⁷⁾

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile,

delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

- a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'[articolo 57](#);
- b) la data di protocollo;
- c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'[articolo 50](#), comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

(157) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 3: ([articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 4: ([articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 5: ([articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 56 (R) *Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti* ⁽¹⁵⁸⁾

1. Le operazioni di registrazione indicate all'[articolo 53](#) e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'[articolo 55](#) nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

(158) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 7, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 57 (R) *Numero di protocollo* ⁽¹⁵⁹⁾

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

(159) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 2: ([articolo 8, D.P.R. n. 428/1998](#)).

SEZIONE SECONDA

Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R) *Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema* ⁽¹⁶⁰⁾

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'[articolo 61](#).
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

[\(160\)](#) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 3: ([articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 59 (R) *Accesso esterno* ⁽¹⁶¹⁾

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione anche per via telematica attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

(161) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 2: (*articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 3: (*articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 4: (*articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998*).

Articolo 60 (R) *Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni* ⁽¹⁶²⁾

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'[articolo 50](#), adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

(162) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 3: ([articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998](#)).

SEZIONE TERZA

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R) *Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi* ⁽¹⁶³⁾

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'[articolo 50](#). Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'[articolo 53](#);

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli [articoli 62 e 63](#), in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli [articoli 59 e 60](#) e le attività di gestione degli archivi di cui agli [articoli 67, 68 e 69](#);

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'[articolo 54](#);

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

(163) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 2: (*articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 3: (*articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998*).

Articolo 62 (R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema ⁽¹⁶⁴⁾

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

(164) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: ([articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 2: ([articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 3: ([articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998](#));

comma 4: ([articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998](#)).

Articolo 63 (R) Registro di emergenza ⁽¹⁶⁵⁾

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema

informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

(165) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE QUARTA

Sistema di gestione dei flussi documentali

Articolo 64 (R) *Sistema di gestione dei flussi documentali* ⁽¹⁶⁶⁾

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

(166) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 2: (*articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 3: (*articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 4: (*articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998*).

Articolo 65 (R) *Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali* ⁽¹⁶⁷⁾

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'*articolo 52*, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

(167) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 16, D.P.R. n. 428/1998*).

Articolo 66 (R) *Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali* ⁽¹⁶⁸⁾

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

(168) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 17, D.P.R. n. 428/1998*).

SEZIONE QUINTA

Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R) *Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito* ⁽¹⁶⁹⁾

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un

apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

(169) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 2: (*articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 3: (-).

Articolo 68 (R) *Disposizioni per la conservazione degli archivi* ⁽¹⁷⁰⁾

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

(170) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 2: (*articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998*);

comma 3: (*articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998*).

Articolo 69 (R) Archivi storici ⁽¹⁷¹⁾

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

(171) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 20, D.P.R. n. 428/1998*).

SEZIONE SESTA

Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R) Aggiornamenti del sistema ⁽¹⁷²⁾

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

(172) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 22, D.P.R. n. 428/1998*).

CAPO V

Controlli

(commento di giurisprudenza)

Articolo 71 (R) *Modalità dei controlli* ⁽¹⁷³⁾

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47*. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'*articolo 43* consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli *articoli 46* e *47* presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'*articolo 2*, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato

corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

(173) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 2: (*articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 3: (-);

comma 4: (*articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 340/2000*).

Articolo 72 (L) *Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli* ⁽¹⁷⁴⁾

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in

considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

(174) Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

CAPO VI

Sanzioni

Articolo 73 (L) *Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione* ⁽¹⁷⁵⁾

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

(175) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 24, L. n. 15/1968*).

Articolo 74 (L-R) *Violazione dei doveri d'ufficio* ⁽¹⁷⁸⁾

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
(L) ⁽¹⁷⁶⁾
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
- c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L) ⁽¹⁷⁷⁾
-

(176) Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. f), n. 1), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(177) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lett. f), n. 2), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(178) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997*);

comma 2, lettera a): (*articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 2, lettera b): (*articolo 7, comma 5, D.P.R. n. 403/1998*);

comma 2, lettera c): (-).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 75 (R) *Decadenza dai benefici* ⁽¹⁷⁹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'*articolo 71* emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(179) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998*).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 76 (L) Norme penali ⁽¹⁸⁰⁾

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46 e 47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'*articolo 4*, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(180) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 2: (*articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 3: (*articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 4: ([articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968](#)).

CAPO VII

Disposizioni finali

(commento di giurisprudenza)

Articolo 77 (L-R) Norme abrogate ⁽¹⁸¹⁾

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#); l'[articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#); l'[articolo 2](#) commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'[articolo 3](#) commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'[articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191](#), della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#); l'[articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191](#); gli [articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340](#); l'[articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342](#). (L)

2. Sono altresì abrogati: il [D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513](#); il [D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403](#); il [D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428](#); i commi 2 e 3 dell'[articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223](#). (R)

(181) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (-).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 77-bis. (L) Applicazione di norme ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸³⁾

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'[articolo 78](#).

(182) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 1, lett. b\), legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

(183) Vedi, anche, la [Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003](#).

Articolo 78 (L-R) Norme che rimangono in vigore ⁽¹⁸⁴⁾

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al [D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322](#), al [D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542](#), al [D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100](#), al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al [D.M. 31 maggio 1999, n. 164](#), e le disposizioni di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#) concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) il [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642](#) in materia di imposta di bollo;

c) gli [articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

d) l'[articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#);

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle [leggi 31 dicembre 1996, n. 676](#) e [6 ottobre 1998, n. 344](#);

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del *d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490*.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli *articoli 43*, comma 4, *59* e *60*, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'*articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

(184) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-).

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
<i>Articolo 1</i> (Definizioni)	
comma 1 lettera a)	<i>articolo 22, comma 2 L. 241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98</i>
comma 1 lettera b)	<i>articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97</i>
comma 1 lettere c), d)	----
comma 1 lettera e)	<i>articolo 1, comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99</i>
comma 1 lettere f), g), h)	----
comma 1 lettera i)	<i>articolo 20, secondo comma L. 15/68</i>
comma 1 lettera l)	<i>articolo 15, primo comma L. 15/68</i>
comma 1 lettera m)	----
comma 1 lettera n)	<i>articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97</i>
comma 1 lettere o), p)	----
comma 1 lettera q), primo periodo	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera q), secondo periodo	<i>articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera r)	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera s)	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 2</i> (Oggetto)	
comma 1	<i>articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L. 340/2000</i>
<i>Articolo 3</i> (Soggetti)	
comma 1	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98</i>

comma 3	----
comma 4	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 394/99</i>
<i>Articolo 4</i> (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)	
comma 1	<i>articolo 4 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	----
comma 3	----
<i>Articolo 5</i> (Rappresentanza legale)	
comma 1	<i>articolo 8 L. 15/68</i>
<i>Articolo 6</i> (Riproduzione e conservazione di documenti)	
comma 1	<i>articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993</i>
comma 3	
comma 4	----
<i>Articolo 7</i> (Redazione e stesura di atti pubblici)	
comma 1	<i>articolo 12, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 13 primo e secondo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 8</i> (Documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 9</i> (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 18, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 10</i> (Forma ed efficacia del documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 11</i> (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 12</i> (Pagamenti informatici)	
comma 1	<i>articolo 14 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 13</i> (Libri e scritture)	
comma 1	<i>articolo 15 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 14</i> (Trasmissione del documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 15</i> (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)	
comma 1	<i>articolo 19 L. 15/68</i>
<i>Articolo 16</i> (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi)	
comma 1	<i>articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 17</i> (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)	
comma 1	<i>articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 18</i> (Copie autentiche)	
comma 1	<i>articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 14, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 3, comma 4 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 19</i> (Modalità alternative all'autenticazione di copie)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 20</i> (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97</i>

comma 4	<i>articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)	
comma 1	----
comma 2	----
Articolo 22 (Definizioni)	
comma 1, lettera a)	<i>articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera b)	<i>articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera c)	<i>articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera d)	<i>articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera e)	<i>articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera f)	<i>articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera g)	<i>articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera h)	<i>articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera i)	<i>articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera l)	<i>articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera m)	<i>articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera n)	<i>articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera o)	<i>articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97</i>
Articolo 23 (Firma digitale)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
comma 6	<i>articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97</i>
comma 7	<i>articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 24 (Firma digitale autenticata)	
comma 1	<i>articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
comma 6	<i>articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 26 (Deposito della chiave privata)	
comma 1	<i>articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)	
comma 1	<i>articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)	
comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)	
comma 1	<i>articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme)	
comma 1	<i>articolo 15, secondo comma L. 15/68</i>
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)	
comma 1	<i>articolo 18, primo e secondo comma L. 15/68</i>
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)	
comma 1	<i>articolo 16 L. 15/68</i>
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)	
comma 1	<i>articolo 17, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 17, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 17, terzo comma L. 15/68</i>
comma 4	<i>articolo 17, quarto comma L. 15/68</i>

comma 5	articolo 17, quinto comma L. 15/68
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie)	
comma 1	articolo 2, comma 7 L. 127/97 come modificato dall' articolo 55 comma 3 della L. 342/2000
Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento)	
comma 1	----
comma 2	articolo 292 R.D. n. 635/40
comma 3	articolo 2, comma 9 L. 127/97
Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici)	
comma 1	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 2	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 3	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 4	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 5	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 6	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 7	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98
Articolo 37 (Esenzioni fiscali)	
comma 1	articolo 21, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 23, primo comma L. 15/68
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)	
comma 1	art. 3, comma 11 della L. 127/97 come modificato dall' art. 2 comma 10 della L. 191/98
comma 2	----
comma 3	art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall' art. 2 comma 10 della L. 191/98
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)	
comma 1	articolo 3, comma 5 L. 127/97
Articolo 40 (Certificazioni contestuali)	
comma 1	articolo 11 L. 15/68
Articolo 41 (Validità dei certificati)	
comma 1	articolo 2, comma 3 L. 127/97 , come modificato dall' art. 2, comma 2 della L. 191/98
comma 2	articolo 2, comma 4 L. 127/97
Articolo 42 (Certificati di abilitazione)	
comma 1	articolo 12 D.P.R. 403/98
Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)	
comma 1	----
comma 2	articolo 3, comma 1 L. 340/2000
comma 3	----
comma 4	----
comma 5	articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 6	articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione)	
comma 1	articolo 3, comma 1 L. 127/97
comma 2	articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98
comma 3	----
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)	
comma 1	articolo 2, primo comma L. 15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/98
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)	
comma 1	articolo 4, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 4	----
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)	

comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi)	
comma 1	articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98
Art. 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	articolo 3, D.P.R. 428/98
Articolo 53 (Registrazione di protocollo)	
comma 1	articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)	
comma 1	articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 5, comma 1 D.P.R. 428/98
Articolo 55 (Segnatura di protocollo)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	articolo 7 D.P.R. 428/98
Articolo 57 (Numero di protocollo)	
comma 2	articolo 8 D.P.R. 428/98
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 59 (Accesso esterno)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)	
comma 1	articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)	
comma 1	articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 63 (Registro di emergenza)	
comma 1	articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98

comma 2	articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	articolo 15 comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 15 comma 1 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 15 comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 15 comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)	
comma 1	articolo 16 D.P.R. 428/98
Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	articolo 17 D.P.R. 428/98
Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)	
comma 1	articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	----
Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)	
comma 1	articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 69 (Archivi storici)	
comma 1	articolo 20, D.P.R. 428/98
Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema)	
comma 1	articolo 22, D.P.R. 428/98
Articolo 71 (Modalità dei controlli)	
comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	----
comma 4	articolo 2, comma 1, secondo periodo L. 340/2000
Articolo 72 (Responsabilità dei controlli)	
comma 1	----
comma 2	----
Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)	
comma 1	articolo 24 L. 15/68
Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)	
comma 1	articolo 3, comma 4 L. 127/97
comma 2, lettera a)	articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98
comma 2, lettera b)	articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98
comma 2, lettera c)	----
Articolo 75 (Decadenza dai benefici)	
comma 1	articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 76 (Norme penali)	
comma 1	articolo 26, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 26, secondo comma L. 15/68
comma 3	articolo 26, secondo comma L. 15/68
comma 4	articolo 26, terzo comma L. 15/68
Articolo 77 (Norme abrogate)	
comma 1	----
comma 2	----
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)	
comma 1	----

SENTENZA N.338

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 luglio 2002, depositato in cancelleria il 7 agosto 2002 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2002, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 gennaio 2003, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e della Regione Toscana, nonché l'atto di intervento del Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.);

udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Anita Ciavarra per la Regione Piemonte e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 29 luglio 2002 e depositato il 7 agosto 2002 (reg. ric. n. 47 del 2002) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, terzo comma (tutela della salute e professioni), della Costituzione.

2.– Le censure del ricorrente cadono “segnatamente” sugli articoli 4, 5 e 6 di tale legge.

L'art. 4 (*Limiti di utilizzo*) introduce il divieto di praticare terapia elettroconvulsivante (TEC), lobotomia prefrontale e transorbitale e “altri simili interventi di psicoturgia” “in tutte le strutture regionali” su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza (salvo, per queste ultime, il ricorso alla sola TEC su espressa richiesta della paziente e autorizzazione del coniuge e dei “familiari diretti”).

L'art. 5 (*Deontologia medica*) dispone che “è eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico” che decida di non praticare TEC, lobotomia e simili interventi di psicoturgia, “salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale”.

L'art. 6 (*Monitoraggio, sorveglianza e valutazione*) impone che i pazienti cui è stata praticata la TEC siano successivamente sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici, prevedendo a tale scopo che l'assessorato regionale istituisca procedure di valutazione e revisione dell'applicazione della TEC su scala regionale, tramite una commissione di professionisti esterni e rappresentanti locali delle associazioni di settore.

3.– Lo Stato premette che un precedente “in termini” sulla illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali di analogo contenuto sarebbe costituito dalla [sentenza n. 282 del 2002](#) di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Marche n. 26 del 2001, recante divieto temporaneo, nell'ambito del territorio regionale, della pratica della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia e di altri simili interventi di psicoturgia.

In tale occasione, la Corte avrebbe ricondotto l'intervento legislativo regionale nella sfera della potestà concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute), precisando che, dedotti i principi fondamentali della materia dalla legislazione statale in vigore, confligge con gli stessi un intervento legislativo regionale fondato su "valutazioni di pura discrezionalità politica", ed avulso da conformi acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti (di regola nazionali o sovranazionali).

Tale rilievo, a parere dello Stato, è risolutivo nel caso di specie per affermare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della legge impugnata.

La Regione, difatti, non potrebbe, senza "l'apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche", dare indicazioni su specifiche terapie mediche, venendo ad incidere sui "diritti di personalità dei cittadini, persino costituzionalmente garantiti", poiché entra in gioco "un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione" dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*, della Costituzione, necessariamente riservato allo Stato.

Allo stesso modo, secondo il ricorrente, spetterebbe allo Stato "sia configurare sia disciplinare" il campo dei diritti fondamentali del paziente (artt. 2 e 32 della Costituzione), della responsabilità, anche civile, del medico, e delle "linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica" (art. 33, primo comma, della Costituzione), che verrebbe viceversa invaso dalle disposizioni censurate.

Ciò viene affermato "in particolare" in relazione all'art. 5 della legge impugnata.

Le norme censurate, in ogni caso, contrasterebbero con i predetti articoli 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione e con i principi recati da norme statali interposte (articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180; articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; articoli 1 e 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 114 (*recte*: 115), comma 1, lett. *b* e *d* del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; art. 47-*ter*, lett. *a* e *b*, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300).

4.– Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Secondo la Regione, il ricorso dello Stato si fonda su un'erronea interpretazione della normativa oggetto di censura.

Essa, infatti, non interferirebbe con la ricerca scientifica e l'attività medica, ma si limiterebbe a prevedere "particolari cautele" nei riguardi di "soggetti particolarmente vulnerabili", "assicurando la riduzione dei fattori di maggiore rischio", anche al fine di prevenire azioni risarcitorie nei riguardi dell'ente pubblico erogatore della prestazione.

Sussisterebbero, peraltro, idonee terapie alternative a TEC e interventi di lobotomia, suggerite da istituzioni pubbliche e sovranazionali: la Regione richiama, in particolare, la raccomandazione UE n. 1235 del 1994.

L'intervento legislativo regionale sarebbe in definitiva fondato sulla competenza concernente la tutela della salute e, in quanto conforme ai principi individuabili in materia, si sottrarrebbe a censura di illegittimità.

5.– Con ricorso notificato il 2 gennaio 2003 e depositato l'11 gennaio 2003 (reg. ric. n. 3 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, 117, terzo comma (tutela della salute e professioni), della Costituzione.

La norma impugnata introduce il divieto, "di norma", di praticare la TEC "nel sistema regionale della Toscana" su minori, anziani e donne in stato di gravidanza, se non in caso di eccezionale e comprovata necessità medica, su espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti del paziente nel caso di minori, ovvero del paziente stesso negli altri casi, ferma restando la tutela della vita, della salute e della dignità del paziente (comma 2). Essa vieta poi in termini assoluti gli interventi di lobotomia prefrontale e transorbitale e "altri simili interventi di psicoturgia" (comma 3), e demanda alla Giunta regionale il compito di predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, linee guida sull'impiego della TEC e sulle procedure relative al consenso del paziente e all'autorizzazione all'intervento, "su conforme indicazione della Comunità scientifica toscana e acquisito il parere della Commissione regionale di bioetica" (comma 4).

6.– Il ricorrente riproduce le medesime censure mosse avverso la legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002, soffermandosi poi in particolare sul comma 4 dell'art. 3 della legge toscana.

Al ricorrente appare incostituzionale l'attribuzione alla Giunta del potere di adottare, mediante atto amministrativo neppure regolamentare, linee guida sull'impiego della TEC.

Né si potrebbe ritenere invocabile in senso opposto l'intervento preventivo della "Comunità scientifica toscana", poiché a tale espressione linguistica non corrisponde "un'entità istituzionale organizzata"; in ogni caso, non sarebbe razionale ricorrere all'opinione dei soli esperti toscani, a fronte di profili scientifici di "dimensione internazionale", specie se si valuta il rischio di divergenze rispetto alle indicazioni promananti dagli organismi tecnici nazionali.

7.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

8.– In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Piemonte ha depositato memoria illustrativa, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Viene eccepita anzitutto l'inammissibilità del ricorso, a causa della dedotta "mancata specificazione dell'oggetto della questione", dovuta al fatto che il Governo avrebbe impugnato l'intero testo della legge regionale, pur enunciando profili di incostituzionalità in ordine ai soli articoli 4, 5 e 6.

Nel merito, la resistente contesta che le norme denunciate confliggano con gli articoli 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, essendo esse tese a preservare la dignità dell'individuo, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente attinente alla "tutela della salute", di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la legge non interferirebbe con le funzioni mediche diagnostiche e curative, ma si limiterebbe a stabilire "particolari cautele", specie nei confronti di "soggetti particolarmente vulnerabili". Né vi sarebbe incisione sulla sfera di libertà della ricerca scientifica.

Parimenti, ritiene la Regione che la legge impugnata non contrasti con i principi desumibili dalle norme interposte richiamate nel ricorso dello Stato.

Quanto alla legge n. 180 del 1978, in particolare, si sottolinea che le norme censurate sarebbero rispettose del principio di volontarietà dell'intervento terapeutico, né ostacolerebbero l'esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto della dignità della persona.

Quanto alla legge n. 833 del 1978, poi, vi sarebbe piena armonia tra le disposizioni regionali e gli articoli 33, 34 e 35 della normativa statale, tesi a garantire l'acquisizione del consenso e della partecipazione del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Peraltro, continua la Regione resistente, ulteriori disposizioni della legge n. 833 del 1978 troverebbero corrispondenza nella legge impugnata: vengono a tale proposito ricordati l'art. 1, in quanto inteso a preservare la tutela della salute nel rispetto della dignità e libertà del paziente, e l'art. 2, volto a promuovere particolari precauzioni a favore di donne in stato di gravidanza, minori, anziani, e a favorire il recupero e il reinserimento sociale dei malati di mente.

Infine, la legge regionale sarebbe in armonia con i principi desumibili dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 502 del 1992.

In particolare, gli articoli 1 e 2 della legge oggetto di ricorso dettano, secondo la ricostruzione della difesa regionale, "le premesse generali giustificative" dell'intervento legislativo; l'art. 3, esigendo il consenso informato del paziente, preceduto da adeguata informazione, concretizzerebbe "principi generali di corretta condotta sanitaria e deontologica del personale medico", in armonia con quanto previsto dalla circolare 15 febbraio 1999 del Ministro della sanità.

L'art. 4, prescrivendo divieti nel ricorso alla TEC, alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicoturgia, troverebbe a proprio fondamento "risultanze scientifiche accreditate" da cui si desumerebbe l'inefficacia di tali interventi, la dannosità degli stessi per la salute

dei pazienti, e soprattutto delle donne in stato di gravidanza, dei bambini, degli anziani, ed infine la sussistenza di adeguate terapie alternative.

Né sarebbe invocabile la libertà del medico di determinare la cura ritenuta idonea, poiché “il legislatore non è subordinato all’assioma del sovrano discernimento scientifico del medico”.

Non si tratterebbe, perciò, di compromettere il diritto dell’individuo alla cura, ma di “rafforzarlo”, garantendo l’idoneità della stessa nella struttura sanitaria regionale.

L’art. 5 avrebbe lo scopo di “salvaguardare il medico”, che voglia optare per terapie alternative.

L’art. 6, infine, istituisce un “controllo scientifico della terapia elettroconvulsivante”.

Con tali disposizioni, conclude la resistente, adottate nell’esercizio di una potestà affidata costituzionalmente alla Regione, non si comprime la libertà di esercizio dell’arte medica, ma si responsabilizzano invece gli operatori sanitari, in fase di scelta del trattamento terapeutico “di minore pericolosità e di esito scientificamente accertato”.

9.– A propria volta la Regione Toscana, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria illustrativa.

La resistente premette di aver inteso uniformarsi, con la legge impugnata, alle indicazioni tracciate da questa Corte con la [sentenza n. 282 del 2002](#): quest’ultima, in particolare, non avrebbe voluto precludere al potere legislativo (sia statale che regionale) spazi di disciplina, ed eventualmente di divieto, di pratiche mediche, a condizione, tuttavia, che l’inefficacia o la dannosità delle stesse fosse acclarata a livello scientifico.

Nel caso di specie, prosegue la difesa regionale, il legislatore toscano non ha mancato di fondare il proprio intervento su un’accurata fase istruttoria di carattere tecnico-scientifico, al termine della quale sarebbero state puntualmente recepite le direttive impartite dal Consiglio superiore della sanità, dall’Osservatorio per la tutela della salute mentale, dal Comitato nazionale di bioetica, come trascritte nella circolare 15 febbraio 1999 del Ministro della sanità.

Preme alla Regione sottolineare che, in quest’ottica, non si sarebbe inteso vietare in termini assoluti la TEC, ma piuttosto affidarsi alla prudente valutazione del caso concreto da parte del sanitario responsabile, secondo le linee tracciate dalla legge impugnata (che, rammenta la Regione, esprime un divieto operante solo “di norma” e solo a favore di “soggetti deboli”).

Così legiferando, si sarebbe preservata la stessa autonomia professionale del medico, in accordo con l’art. 29 del codice di deontologia, quanto alla necessità che quest’ultimo garantisca “da ogni sopruso” minori, anziani e disabili.

Quanto al divieto concernente la lobotomia, esso, secondo la Regione Toscana, sarebbe fondato su un pacifico orientamento della scienza medica, e risulterebbe meramente

riproduttivo di un precetto già desumibile direttamente dall'art. 32 della Costituzione e dall'art. 5 del codice civile.

Né sarebbe pertinente il richiamo operato dal ricorso alle norme interposte di cui alla legge n. 180 del 1978 e n. 833 del 1978, e di cui agli articoli 1 e 14 del d.lgs. n. 502 del 1992: da esse non sarebbe dato desumere principi applicabili alla fattispecie (quanto ai primi due testi normativi appena richiamati), o comunque confliggenti con le disposizioni censurate (quanto al d.lgs. n. 502 del 1992).

Ne segue, secondo la Regione, l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla pretesa violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Parimenti, sulla scorta di quanto stabilito da questa Corte nella [sentenza n. 282 del 2002](#), dovrebbe escludersi la violazione degli articoli 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione.

In ordine agli articoli 2 e 32 della Costituzione, ciò dovrebbe affermarsi poiché la Corte "ha negato che il limite dei livelli essenziali possa estendere la riserva di legislazione dello Stato sino a ricompredervi anche la disciplina in ordine alle pratiche terapeutiche"; in ordine all'art. 33 della Costituzione, la Corte avrebbe già escluso l'invasione dell'area dell'ordinamento civile da parte del legislatore regionale, quando questi ponga "regole concrete di condotta" cui i soggetti dell'ordinamento sono tenuti ad attenersi nell'esercizio della propria attività professionale.

10.– Con atto depositato fuori termine ha spiegato intervento nel giudizio promosso avverso la legge regionale del Piemonte (reg. ric. n. 47 del 2002) il Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.), definendosi "associazione non riconosciuta senza scopo di lucro", interessata ad aderire alla difesa della Regione Piemonte e chiedendo il rigetto del ricorso.

11.– All'udienza pubblica del 30 settembre 2003, in sede di discussione, le difese dello Stato e delle Regioni hanno illustrato le rispettive ragioni e ribadito le conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in diritto

1.– Con due distinti ricorsi di analogo tenore, il Presidente del Consiglio ha impugnato (reg. ric. n. 47 del 2002) la legge regionale del Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia), e (reg. ric. n. 3 del 2003) l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale della Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).

Le due leggi regionali hanno lo stesso oggetto, anche se la disciplina in esse contenuta è parzialmente diversa. In particolare, entrambe le leggi esordiscono con disposizioni che enunciano genericamente finalità di sviluppo sociale "verso obiettivi di progresso democratico" e di "intervento a tutela della salute dei cittadini" (art. 1 della legge del Piemonte; art. 1 della legge della Toscana), e

proclamano l'adesione delle due Regioni "ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa" e alle disposizioni nazionali "in materia di diritti umani" (art. 2 della legge del Piemonte; art. 2 della legge della Toscana, che prosegue elencando taluni documenti internazionali in tema di psichiatria e diritti umani).

La legge piemontese contiene poi un articolo 3 che disciplina il "consenso informato" in relazione alla pratica della terapia elettroconvulsivante (TEC). L'articolo 4 stabilisce che "è fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la TEC sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della TEC venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'articolo 3"; e che "viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e transorbitale, ad altri simili interventi di psicoturgia". Ai sensi dell'articolo 5 "è eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere alla TEC, alla lobotomia prefrontale e transorbitale e ad altri simili interventi di psicoturgia, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale". Infine l'articolo 6, sotto la rubrica "Monitoraggio, sorveglianza e valutazione", prevede che "tutte le TEC sono corredate da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici per un lungo periodo di tempo successivo allo *shock*. A tal fine l'Assessorato regionale alla sanità metterà in atto procedure di valutazione e revisione periodica delle applicazioni della TEC su scala regionale attraverso una Commissione composta da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore".

A sua volta l'art. 3 della legge toscana, al comma 1, detta norme sul consenso informato in relazione alla pratica della TEC; al comma 2 stabilisce che "di norma, nel sistema sanitario regionale della Toscana non si ricorre all'utilizzo della TEC sui minori, sugli anziani oltre il sessantacinquesimo anno di età e sulle donne in stato di gravidanza, se non in caso di eccezionale e comprovata necessità medica, su espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti del paziente nel caso dei minori, ovvero dal (*recte*: del) paziente stesso negli altri casi e secondo le modalità indicate al comma 1, sempre e comunque salvaguardando la tutela della vita, della salute e della piena dignità del paziente". Il successivo comma 3 recita che "nel sistema sanitario regionale della Toscana non si utilizzano la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia". Il comma 4 prevede che "apposite linee guida sull'utilizzo della TEC e sulle procedure relative al consenso e all'autorizzazione sono adottate dalla Giunta regionale, su conforme indicazione della Comunità scientifica toscana e acquisito il parere della Commissione regionale di bioetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge". L'art. 4, infine, prevede "una attenta sorveglianza per monitorare

e valutare indicazioni, frequenza, procedure ed esiti delle applicazioni”, e dispone che gli interventi di TEC siano “corredati da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici”, assicurando che i pazienti siano successivamente sottoposti a verifiche e controlli sanitari.

I ricorsi fanno riferimento alla sentenza di questa Corte [n. 282 del 2002](#), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Marche relativa alla stessa materia, e in particolare alle affermazioni in tale decisione contenute circa l’autonomia del medico, che opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze, e circa il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale di un intervento legislativo regionale non fondato su acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti, di norma nazionali o sovranazionali.

Questo precedente confermerebbe, secondo il ricorrente, che le disposizioni impugnate – la legge piemontese e “segnatamente” gli articoli 4, 5 e 6 di essa, da una parte, l’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge toscana, dall’altra – eccederebbero la competenza regionale e contrasterebbero con gli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma (professioni e tutela della salute), della Costituzione, nonché con i principi recati da diverse leggi statali, e precisamente l’art. 114 (*recte*: 115), comma 1, lettere *b* e *d*, del d. lgs. n. 112 del 1998, e l’art. 47-*ter*, lettere *a* e *b*, del d.lgs. n. 300 del 1999 (in tema di riserva allo Stato di funzioni concernenti l’adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche, di manuali e istruzioni tecniche, di indirizzi generali e coordinamento in materia sanitaria); gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge n. 180 del 1978 e gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 (in tema di accertamenti e di trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, in particolare per malattia mentale); gli artt. 1 e 14 del d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni (in tema di livelli essenziali di assistenza medica e di diritti dei cittadini nell’ambito del servizio sanitario nazionale).

Ad avviso del ricorrente, i legislatori regionali non potrebbero, senza l’apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche, dare indicazioni su singole terapie, così incidendo su diritti fondamentali dei cittadini; le decisioni in materia si collocherebbero in un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria.

Le disposizioni impugnate invaderebbero altresì l’“area concettuale” dei diritti fondamentali del paziente e la contigua area delle responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, nonché, in parte, della ricerca in campo medico, violando così gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione.

A proposito dell’art. 3, comma 4, della legge toscana, che prevede “linee guida” emanate dalla Giunta regionale sull’applicazione della TEC, su conforme indicazione della “Comunità scientifica

toscana”, il ricorrente aggiunge che a siffatta comunità scientifica non corrisponde un’“entità istituzionale organizzata e dotata di legittimi esponenti”, e comunque che non sarebbe razionale riservare alla dimensione regionale l’espressione di tali indicazioni, che potrebbero anche contrastare con quelle espresse dalle istituzioni tecnico-specialistiche nazionali.

2.– E’ opportuno che i due giudizi, aventi ad oggetto leggi regionali sullo stesso tema e parzialmente coincidenti nel contenuto, siano riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3.– Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile l’intervento spiegato, peraltro tardivamente, nel giudizio relativo alla legge piemontese, dal Comitato dei cittadini per i diritti dell’uomo (C.C.D.U.) di Milano. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (cfr., da ultimo, [sentenze n. 49 del 2003](#), [n. 303 del 2003](#), [n. 307 del 2003](#) e [n. 315 del 2003](#)).

4.– Il giudizio relativo alla legge regionale della Toscana ha ad oggetto, come si è detto, i soli commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3, relativi rispettivamente ai limiti di utilizzo della TEC, al divieto di utilizzo della lobotomia e di altri interventi cosiddetti di psicoturgia, e alle linee guida regionali sull’utilizzo della TEC e sulle relative procedure.

Il ricorso avverso la legge regionale del Piemonte, invece, impugna l’intera legge, anche se poi le censure sono riferite “segnatamente” agli articoli 4, 5 e 6, relativi rispettivamente ai limiti di utilizzo della TEC e al divieto di utilizzo della lobotomia e di simili interventi di psicoturgia (art. 4), alla responsabilità professionale del medico (art. 5), al monitoraggio, sorveglianza e valutazione della pratica della TEC (art. 6).

Tuttavia la delibera del Consiglio dei ministri, relativa all’impugnazione della legge piemontese, è esplicita nel senso che il Governo ha determinato di impugnare il solo articolo 4, al quale soltanto sono riferite anche le valutazioni di illegittimità formulate nella relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al verbale del Consiglio dei ministri medesimo.

Poiché l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione governativa (cfr. [sentenza n. 315 del 2003](#)), sono dunque inammissibili le questioni sollevate nei confronti degli articoli 5 e 6 della legge piemontese (e più in generale nei confronti dell’intera legge), ferma restando la valutazione di questa Corte in ordine all’eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte.

In definitiva, pertanto, l’oggetto dei due giudizi viene in larga parte ad essere il medesimo: esso riguarda le disposizioni delle due leggi che pongono limiti o divieti all’utilizzo della TEC, della

lobotomia e di altri simili interventi di psicoturgia, cui si aggiunge, nel caso della legge toscana, la previsione di linee guida regionali per l'utilizzo della TEC e le relative procedure.

5.– Le questioni sono fondate.

5.1.– Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, nella [sentenza n. 282 del 2002](#), relativa ad una legge regionale delle Marche (che sospendeva, nel territorio regionale, l'applicazione della TEC, della lobotomia e di altri simili interventi di psicoturgia), che scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie – la cui adozione ricade in linea di principio nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione – non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano “l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati”, né costituiscano “il risultato di una siffatta verifica”.

Si può ora aggiungere che stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi “all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica” ([sentenza n. 282 del 2002](#)), diritti la cui tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Da ciò discende che interventi legislativi regionali, posti in essere nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, come quella di cui le Regioni godono in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di – o in difformità da – determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola Regione.

Nei limiti dei principi fondamentali, nulla vieta invece che le Regioni, responsabili per il proprio territorio dei servizi sanitari, dettino norme di organizzazione e di procedura, o norme concernenti l'uso delle risorse pubbliche in questo campo: anche al fine di meglio garantire l'appropriatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie per l'utilizzo di mezzi terapeutici rischiosi o destinati ad impieghi eccezionali e ben mirati, come è riconosciuto essere la terapia elettroconvulsivante (in questo ambito possono collocarsi discipline sul consenso informato o sulle procedure di monitoraggio, sorveglianza e valutazione, quali quelle contenute anche in

disposizioni delle leggi di cui è giudizio, estranee all'oggetto delle impugnazioni ritualmente proposte: artt. 3 e 6 della legge del Piemonte; art. 3, comma 1, e art. 4 della legge della Toscana).

Per altro verso, va da sé che la valutazione di illegittimità di norme regionali tendenti a vincolare le scelte terapeutiche non equivale in alcun modo al riconoscimento della liceità di pratiche (quali, in ipotesi, gli interventi di c.d. psicoturgia di cui è parola nelle leggi impugnate) delle quali possa essere messa in discussione la natura stessa di terapie piuttosto che di interventi soltanto lesivi dell'integrità dei pazienti, e che, in questa seconda ipotesi, rientrerebbero nell'ambito di previsione di generali divieti.

5.2.– L'articolo 4 della legge regionale del Piemonte contrasta palesemente con i principi ora indicati, là dove pone divieti di utilizzo delle pratiche e degli interventi in questione (sia pure con esclusione di determinate ipotesi nel caso di impiego della TEC su donne in gravidanza, condizionato peraltro, impropriamente, ad autorizzazioni del coniuge e dei "familiari diretti" della paziente, non coerenti con i principi fondamentali in tema di consenso informato).

Lo stesso deve dirsi per il comma 3 dell'art. 3 della legge toscana, che a sua volta dispone un semplice divieto degli interventi di psicoturgia.

Ma a non diversa conclusione deve giungersi anche a proposito del comma 2 dello stesso art. 3 della legge toscana, che pone "di norma" un divieto di utilizzo della TEC su determinate categorie di pazienti, eccettuando talune ipotesi di "eccezionale e comprovata necessità medica". Nella misura in cui a tale disposizione si voglia, come è doveroso, attribuire un significato normativo, e non solo di generico e inutile riconoscimento delle autonome responsabili determinazioni dei medici, anche questa norma finisce per rappresentare un intervento di merito nella scelta delle terapie praticabili, precluso, per le ragioni esposte, al legislatore regionale.

5.3.– Anche l'art. 3, comma 4, della legge toscana, che rinvia a "linee guida" non solo sulle procedure di consenso e di "autorizzazione" ma anche "sull'utilizzo della TEC", da adottarsi dalla Giunta regionale "su conforme indicazione della Comunità scientifica toscana", è in contrasto con i principi esposti.

Infatti il riferimento limitativo ad una non meglio precisata "Comunità scientifica toscana" come base tecnica per l'elaborazione delle linee guida si pone in contraddizione con il carattere, di norma nazionale o sovranazionale, delle acquisizioni e delle valutazioni tecnico-scientifiche sul cui fondamento i sanitari sono chiamati ad operare, non potendosi certo ammettere, per la stessa ragione per cui è precluso un intervento legislativo regionale sul merito delle scelte terapeutiche, un vincolo, in una sola Regione, a rispettare indicazioni provenienti da un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità scientifica.

6.– Pur restando escluse dall’oggetto del giudizio le altre norme della legge del Piemonte, non validamente impugnate, questa Corte non può omettere di rilevare che l’art. 5 della stessa legge, che dispone la “eliminazione” di ogni “riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere” alla TEC e agli interventi vietati dall’art. 4 (salvo poi, contraddittoriamente, richiamarsi alla normativa sulla responsabilità professionale), si pone in inscindibile nesso con l’articolo 4, oggetto delle censure del ricorrente e della dichiarazione di illegittimità costituzionale. L’esonero da responsabilità di cui ivi si discorre non può infatti che collegarsi alle norme sostanziali sui divieti di utilizzo delle pratiche in questione, disposti dall’art. 4.

Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l’art. 5 deve essere dichiarato illegittimo per illegittimità consequenziale.

7.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) *dichiara* inammissibile l’intervento del Comitato dei cittadini per i diritti dell’uomo (C.C.D.U.) di Milano nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;

b) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia);

c) *dichiara*, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002;

d) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002, diverse da quelle di cui ai capi b) e c), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;

e) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

SENTENZA N. 282

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare	RUPERTO	Presidente
- Riccardo	CHIEPPA	Giudice
- Gustavo	ZAGREBELSKY	"
- Valerio	ONIDA	"
- Carlo	MEZZANOTTE	"
- Guido	NEPPI MODONA	"
- Piero Alberto	CAPOTOSTI	"
- Annibale	MARINI	"
- Franco	BILE	"
- Giovanni Maria	FLICK	"
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 n. 26, recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicoturgia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 17 gennaio 2002 e depositato il successivo 25 gennaio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 n. 26, recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicoturgia", assumendo, in via principale, la violazione degli artt. 2, 32,

33, comma 1, e 117, comma 2, lett. 1) (ordinamento civile e penale) e m), Cost. e, in via logicamente subordinata, ove si ravvisasse una competenza concorrente della Regione, dell' art. 117, comma 3, Cost. (professioni, tutela della salute) e dei principi recati dalle norme interposte quali quelle contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 l. 13 maggio 1978 n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), negli artt. 33, 34 e 35 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), negli artt. 1 e 14 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), e negli artt. 112, 113, 114 e 115 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I l. 15 marzo 1997 n. 59).

Il ricorrente premette che "la finalità di tutelare la salute dei cittadini e garantire l'integrità fisica della persona", che l'art. 1 della legge regionale impugnata dichiara di perseguire, è condivisibile, ma che il suo perseguimento non è riservato alla Regione Marche, neppure all'interno del territorio regionale; e nota poi che l'art. 2 della stessa legge regionale sospende d'imperio l'applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC) e la pratica degli interventi di psicoturgia, e che tale sospensione parrebbe a sua volta condizionata, dovendo cessare - non è chiaro se automaticamente od invece mediante un qualche atto ricognitivo della Regione - se e quando il Ministero della salute, previa elaborazione di "protocolli specifici", avrà definito "in modo certo e circostanziato" - non è chiaro a giudizio di quale organo od ente - che detta terapia o pratica è "sperimentalmente dimostrata" efficace, risolutiva e non produttiva di danni alla salute.

Secondo il ricorrente, tali norme, oltre a comprimere in modo "dirigistico" l'autonomia scientifica e professionale dei sanitari e delle strutture preposti alla cura della salute ed a contrastare con il principio secondo cui i trattamenti sanitari sono volontari salvo tassative eccezioni consentite dalla legge, invaderebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato, come attribuita dall'art. 115, comma 1, lett. b) ed e), d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e da ultimo dall'117, comma 2, lett. 1) (ordinamento civile e penale) e m), Cost. Esse, infatti, atterrebbero alla preferibilità, qualità ed "appropriatezza" (così nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) di alcune cure, e quindi al diritto sostanziale alla salute, e non agli aspetti strumentali, quali l'organizzazione e la gestione di presidi e strutture sanitarie e più in generale del "servizio" sanitario. Si sarebbe quindi nell'area concettuale dei diritti fondamentali della persona "paziente" (artt. 2 e 32 Cost.) e nella contigua area delle responsabilità (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie e, in qualche misura, delle linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica (art. 33, comma 1, Cost.): aree che spetterebbe allo Stato sia configurare sia disciplinare.

Il Governo della Repubblica, dunque, nega che ciascun legislatore regionale possa, e per di più senza l'apporto di adeguate istituzioni tecnico-specialistiche, dare indicazioni su singole terapie, e così incidere su fondamentali diritti di personalità dei cittadini ed

anche su regole poste dal codice civile. Inoltre, l' ammissione, o l' ammissione iuxta modum, o il divieto di singole terapie per considerazioni di tipo sanitario, non potrebbe dipendere dalla volontà di questo o quel legislatore regionale, essendo decisione collocata in un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione - di competenza statale - dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria [art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502].

Inoltre, le disposizioni regionali in esame altererebbero le regole della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, in violazione dell' art. 117, comma 2, lett. 1) (ordinamento civile e penale), Cost.

In definitiva, la competenza regionale inizierebbe per così dire "a valle" della conformazione dei diritti della personalità e dei diritti patrimoniali dei cittadini.

Ancora, sarebbe tuttora conforme a Costituzione l' art. 115, comma 2, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; che ha confermato la competenza statale per la produzione del "corpo" di regole generali deputate a modellare gli interventi terapeutici. Per quanto non disposto dallo Stato dovrebbero valere solo le "regole dell' arte" e della scienza medica, eventualmente evidenziate e convalidate da documenti ufficiali delle autorità sanitarie. Infine, sarebbe ancora conforme a Costituzione l'art. 47-ter d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, che conferma il permanere della competenza statale in tema di "indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione diagnosi cura e riabilitazione delle malattie umane" .

In via logicamente subordinata, ove si ravvisasse una competenza concorrente della Regione, il ricorrente denuncia comunque la violazione, da parte della legge impugnata, del limite dei "principi fondamentali", la cui determinazione é oggi riservata dall' art. 117, comma 3, Cost. alla legislazione dello Stato. Secondo il Presidente del Consiglio, infatti, la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 dovrebbe essere letta in continuità con il passato, e dunque dovrebbero ancora oggi considerarsi e valorizzarsi i principi desumibili dalle norme statali interposte invocate all'inizio del ricorso.

Infine, il ricorrente ricorda che, a seguito di intesa in Conferenza unificata, é stato approvato, con d.P.R. 10 novembre 1999, un progetto obiettivo "Tutela salute mentale" 1998-2000 nel quale, fra l'altro, si individua la salute mentale fra le tematiche ad alta complessità, per le quali si ritiene necessaria l' elaborazione di specifici atti statali di indirizzo.

2. Si é costituita in giudizio la Regione Marche, chiedendo che il ricorso governativo venga dichiarato infondato e depositando alcuni documenti.

La difesa regionale premette, fra l' altro, che la legge impugnata é stata proposta da un consigliere regionale per rispondere ad una sollecitazione proveniente da un appello popolare, sottoscritto da più di tremila cittadini e da diverse associazioni; che la richiesta di proibire l' elettroshock corrispondeva ad una ampia discussione in tutti i livelli dell'

opinione pubblica e degli organismi scientifici nazionali ed internazionali (organismi citati nella proposta di legge); che al fine di limitare l'utilizzo di tale terapia era intervenuta anche la circolare del Ministero della sanità del 15 febbraio 1999; e che la proposta di legge veniva valutata favorevolmente anche in relazione alla necessità di applicare in materia il principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Formulando riserva di ulteriori e più complete deduzioni, la difesa regionale osserva che la legge impugnata interviene nell'ambito della tutela della salute, rispetto alla quale vi è una competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Secondo la difesa regionale, non si potrebbe dire che la Regione non possa intervenire con propria normativa legislativa in tale materia, senza che siano stati fissati preventivamente i principi fondamentali da parte della legislazione statale. La legge regionale impugnata costituirebbe l'adozione di una misura cautelare che lo Stato non avrebbe in alcun modo impedito, mediante l'emanazione di principi fondamentali che la vietino; ne si potrebbe ritenere che la Regione debba attendere l'intervento dello Stato prima di applicare, con riferimento al suo territorio, una misura cautelare ritenuta indispensabile, stante l'accertata pericolosità dell'intervento terapeutico.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, comma 2, lett. 1) e m), Cost., la difesa regionale afferma che la legge impugnata non fissa uno standard in materia di prestazioni sanitarie, ma si limita a disporre la sospensione di alcune terapie, nell'attesa che, con adeguati protocolli stabiliti dallo Stato, venga chiarita la portata degli eventuali effetti lesivi. L'applicazione del principio di precauzione, inoltre, non inciderebbe nel quadro delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, che anzi verrebbero prevenute ed evitate.

Infondate sarebbero infine sia le censure che contestano alla Regione la possibilità di intervenire a tutela dei diritti della persona e della salute dei cittadini, in quanto la legge impugnata introdurrebbe una misura di carattere temporaneo e precauzionale, dettata anche dalla necessità di impedire l'utilizzazione di terapie ritenute ormai unanimemente di grave pericolo per la salute dei cittadini; sia quelle relative all'art. 33, comma 1, Cost., in quanto la legge regionale non inciderebbe in alcun modo sulla autonomia della ricerca scientifica, limitandosi a solleccitarla al fine di consentire un'adeguata valutazione degli effetti di questa particolare terapia sui pazienti.

3. Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria la sola Regione resistente, allegando alcuni documenti.

La difesa regionale ricorda innanzitutto che alla base della legge impugnata c'è la necessità di sospendere, in base al principio di precauzione, che in ambito comunitario si intende applicabile particolarmente nei settori della protezione della salute e dell'ambiente, l'utilizzo di terapie circondate da ampi e controversi margini di incertezza, tanto in relazione all'efficacia terapeutica quanto in relazione ai possibili effetti collaterali

dannosi per la salute del paziente, come lo stesso Ministro della sanità avrebbe riconosciuto (quanto alla terapia elettroconvulsivante).

La legge regionale interviene quindi, secondo la difesa regionale, in materia di tutela della salute, nella quale non vi è dubbio che la Regione disponga di una potestà legislativa concorrente, salvi naturalmente i limiti derivanti dall'esistenza di alcune materie "trasversali" di potestà legislativa statale, come quelle di cui alle lett. l) ed m) del comma 2 dell'art. 117 Cost. Tuttavia, la censura relativa alla violazione della competenza statale in materia di "determinazione dei livelli essenziali" sarebbe infondata anche per la constatata assenza di una legge statale che fissi il livello essenziale delle prestazioni in questione, o comunque di un qualunque riferimento sul piano della legislazione statale all'adozione delle pratiche elettroconvulsivanti. Anche infatti ad ammettere, in ipotesi, che lo Stato possa definire in concreto i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali in un atto sub-legislativo o in un atto amministrativo, non si potrebbe dubitare che tali atti dovrebbero necessariamente rispettare il principio di legalità sostanziale, per il quale alla legge statale si impone l'obbligo di circoscrivere adeguatamente nei contenuti l'ambito di intervento delle fonti sub-legislative o delle determinazioni amministrative nell'ipotesi che queste intendano vincolare la legge regionale. Solo così, del resto, potrebbe ritenersi rispettato il modello di riparto delle funzioni legislative definito nel nuovo art. 117 Cost., che non ammetterebbe alcuna limitazione della potestà legislativa regionale proveniente da atti dello Stato diversi dalle fonti primarie.

Non si avrebbe neanche lesione della potestà legislativa statale in materia di "ordinamento civile e penale", in quanto le figure di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale legate all'adozione delle terapie non verrebbero in alcun modo alterate. In particolare, la legge regionale non modificherebbe il regime giuridico di quelle responsabilità, che continuerebbe ad essere disciplinato dalla legge statale, ma semplicemente ne limiterebbe l'insorgenza, come farebbe qualsiasi altra legge regionale che sospendesse o vietasse alcuni servizi rientranti in funzioni amministrative relative a materie su cui la Regione ha competenza legislativa. Inoltre, la legge regionale impugnata risponderebbe ad entrambi i requisiti da ultimo individuati dalla giurisprudenza costituzionale per escludere la violazione del limite del diritto privato, e cioè che l'adattamento operato dalla legge regionale sia in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del principio di eguaglianza.

Non sarebbe fondata neppure la censura relativa alla violazione dei principi fondamentali della materia, perchè la legislazione dello Stato non conterrebbe, al momento attuale, alcun principio ostativo alla sospensione disposta dalla legge regionale, nè tale principio potrebbe ritrovarsi nella previsione, contenuta nel piano sanitario nazionale, dell'erogazione delle prestazioni sanitarie sospese, in quanto il piano

sanitario ha natura di fonte sub-legislativa, mentre ora l'art. 117, comma 3, Cost. prevede espressamente che la determinazione dei principi fondamentali avvenga con fonte statale di rango legislativo. Nè si potrebbe dire che la Regione sia tenuta, in base al principio di leale collaborazione, all'osservanza del piano, in quanto adottato dallo Stato d'intesa con la Conferenza unificata; o che la Regione non possa intervenire con propria normativa legislativa in tale materia, senza che siano stati fissati preventivamente i principi fondamentali da parte della legislazione statale. Non si potrebbe infatti ritenere che la Regione debba attendere l'intervento dello Stato prima di applicare, con riferimento al suo territorio, una misura cautelare ritenuta indispensabile, perchè si tratterebbe di una inammissibile compressione delle competenze del legislatore regionale determinata da una semplice inerzia del legislatore statale.

Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 33, comma 1, Cost., in quanto la legge regionale si limiterebbe a sollecitare la ricerca scientifica al fine di consentire un'adeguata valutazione degli effetti di queste particolari terapie sui pazienti. Il valore costituzionale dell'autonomia della ricerca scientifica verrebbe anzi presupposto dalla legge regionale che, sospendendo l'applicazione delle terapie, mostra di volere subordinare - per lo meno cronologicamente - la scelta organizzativa in ordine alla prestazione dei relativi servizi sanitari ai risultati che la ricerca stessa saprà offrire.

Infine, la difesa regionale rileva che, in un sistema quale quello vigente a seguito della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, negare alla Regione la facoltà, nell'organizzazione del servizio sanitario regionale, di sospendere alcune terapie, rispetto alle quali é in corso una sperimentazione volta ad escluderne gli eventuali effetti lesivi, significa comprimere inammissibilmente l'autonomia finanziaria di spesa della Regione, che si vedrebbe altrimenti costretta a sopportare i costi di un servizio relativo a pratiche terapeutiche di cui lo stesso Stato, a mezzo della sperimentazione disposta e non terminata, non ha ancora escluso la potenziale dannosità; e, inoltre, in un caso come quello di specie, la sospensione disposta dalla legge regionale impugnata risponderebbe all'insopprimibile esigenza di evitare l'insorgenza in capo alla Regione di pesanti disavanzi di bilancio derivanti dalla necessità di risarcire i pazienti del Servizio sanitario per i danni causati dall'erogazione delle relative prestazioni.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost., ed entro il termine ivi stabilito, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 2, 32, 33, comma 1, 117, comma 2, lett. l) ed m), e comma 3, nonchè ai principi ricavati da norme contenute in leggi statali - della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 26, recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia".

La legge impugnata, dopo avere, all'art. 1, enunciato generiche finalità di tutela della salute e di garanzia della integrità psicofisica delle persone - finalità che lo stesso ricorrente riconosce come condivisibili, pur sostenendo che il loro perseguimento non é riservato alla Regione -, all'art. 2 dispone che "é sospesa, su tutto il territorio della regione", da un lato "l'applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC)" (comma 1), dall'altro lato "la pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia" (comma 2): in entrambi i casi "fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale terapia [rispettivamente la TEC, o c.d. elettroshock, e la pratica degli accennati interventi di psicoturgia], applicata secondo protocolli specifici, é sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non é causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente".

Secondo il ricorrente tale disciplina, attinente alla qualità e "appropriatezza" delle cure, e non all'organizzazione e gestione del servizio sanitario, invaderebbe l'area della legislazione statale "esclusiva" definita dall'art. 117, comma 2, lett. l) (ordinamento civile e penale) e lett. m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), incidendo sui diritti fondamentali della persona "paziente" (artt. 2 e 32 Cost.) e sulle responsabilità, anche civilistiche, degli esercenti le professioni sanitarie (oltre che, "in qualche misura", sulla ricerca medica, al cui proposito si cita l'art. 33, comma 1, Cost.). La decisione circa l'ammissione o il divieto di singole terapie si collocherebbe in un momento "logicamente preliminare" anche rispetto alla determinazione, di competenza statale, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria. Sarebbero perciò tuttora conformi alla Costituzione l'art. 115, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1998, che conserva in capo allo Stato le funzioni relative alla adozione del piano sanitario nazionale [lett. a)], alla adozione di "norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria" relative fra l'altro ad "attività" [lett. b)], alla approvazione di istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale [lett. d)], alla definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie [lett. f) : é menzionata anche, ma evidentemente per errore, la lett. e), in tema di ispezioni]; nonché l'art. 47-ter d.lgs. n. 300 del 1999, aggiunto dall'art. 11 d.l. n. 217 del 2001, conv., con modif., in l. n. 317 del 2001, che attribuisce al Ministero della salute gli indirizzi generali e il coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane [lett. a)], e l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria [lett. b)]. Per quanto non disposto dallo Stato, dovrebbero valere solo le regole dell'arte e della scienza medica, eventualmente convalidate da documenti ufficiali delle autorità sanitarie.

In subordine, il ricorrente ritiene che la legge impugnata, ove ritenuta afferente a materia di competenza concorrente della Regione, sarebbe ugualmente illegittima in quanto contrastante con i principi fondamentali che si desumerebbero dalle leggi statali

vigenti, e in particolare dagli articoli 1, 2, 3 e 5 l. n. 180 del 1978 e dagli articoli 33, 34 e 35 l. n. 833 del 1978, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, dagli articoli 1 (in tema di programmazione sanitaria e livelli essenziali e uniformi di assistenza) e 14 (in tema di diritti dei cittadini utenti del servizio sanitario) d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e ancora dagli articoli 112, 113, 114 e 115 d.lgs. n. 112 del 1998, in tema di riparto delle funzioni in materia di tutela della salute.

2. La legge impugnata, nel suo contenuto dispositivo sostanziale, prevede la obbligatoria "sospensione" - cioè il divieto, sia pure temporaneo - di determinate pratiche terapeutiche in tutto il territorio regionale. Essa non ha come destinatarie le strutture del servizio sanitario regionale, ma si riferisce alla pratica clinica, dovunque e da chiunque svolta.

Il divieto - che il legislatore regionale risulta avere sancito anche sulla base di una iniziativa popolare, sfociata pure in altre Regioni nell'adozione di discipline in parte analoghe (cfr. ord. [n. 228 del 2002](#), che dichiara improcedibile il giudizio già instaurato nei confronti di una delibera legislativa della Regione Piemonte in argomento), e motivata dall'assunto per cui le pratiche terapeutiche in questione non sarebbero di provata efficacia e potrebbero invece essere causa di danni ai pazienti - non si correla ad un autonomo accertamento, effettuato o recepito dal legislatore regionale, circa gli effetti delle pratiche terapeutiche considerate, nè muove dal presupposto che siffatti accertamenti possano o debbano essere compiuti da organi o strutture regionali: il divieto sarebbe, secondo la stessa previsione legislativa, destinato a durare solo fino a quando l'organo statale competente, cioè il Ministero della salute, non definisca le situazioni cliniche per le quali dette terapie risultino sperimentalmente efficaci e non dannose per i pazienti, e non determini i protocolli specifici per la loro applicazione. La Regione in sostanza ha ritenuto di poter sancire il divieto a titolo precauzionale, in attesa di indicazioni ministeriali (che peraltro, per quanto riguarda la terapia elettroconvulsivante, non sono del tutto assenti: la stessa relazione al disegno di legge regionale poi approvato ricorda la nota 15 febbraio 1999 del Ministero della sanità, in cui, fra l'altro, si specificano le limitate indicazioni d'uso per questa che viene considerata "ancora oggi un'opzione terapeutica", nonchè controindicazioni, modalità di attuazione, necessità di protocolli esecutivi, procedure di consenso informato).

3. La risposta al quesito, se la legge impugnata rispetti i limiti della competenza regionale, ovvero ecceda dai medesimi, deve oggi muovere - nel quadro del nuovo sistema di riparto della potestà legislativa risultante dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 - non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale.

Il ricorrente lamenta la invasione di aree che apparterrebbero alla legislazione statale esclusiva, ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, comma 2, Cost. Precisamente, da un lato, si tratterebbe di una disciplina incidente sull'"ordinamento civile" [lett. l)], in quanto altererebbe indirettamente le regole della responsabilità civile degli operatori sanitari; dall'altro lato, si verterebbe in materia di diritti fondamentali dei pazienti, con decisioni che sarebbero logicamente preliminari alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" [lett. m)].

Con riguardo a queste censure, si deve escludere che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, e in quanto tale sia suscettibile di produrre conseguenze in sede di accertamento delle loro responsabilità, rientri per ciò stesso nell'area dell'"ordinamento civile", riservata al legislatore statale. Altro sono infatti i principi e i criteri della responsabilità, che indubbiamente appartengono a quell'area, altro le regole concrete di condotta, la cui osservanza o la cui violazione possa assumere rilievo in sede di concreto accertamento della responsabilità, sotto specie di osservanza o di violazione dei doveri inerenti alle diverse attività, che possono essere disciplinate, salva l'incidenza di altri limiti, dal legislatore regionale.

Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. Nella specie la legge impugnata non riguarda tanto livelli di prestazioni, quanto piuttosto l'appropriatezza, sotto il profilo della loro efficacia e dei loro eventuali effetti dannosi, di pratiche terapeutiche, cioè di un'attività volta alla tutela della salute delle persone, e quindi pone il problema della competenza a stabilire e applicare i criteri di determinazione di tale appropriatezza, distinguendo fra ciò che è pratica terapeutica ammessa e ciò che possa ritenersi intervento lesivo della salute e della personalità dei pazienti, come tale vietato.

Sono coinvolti bensì fondamentali diritti della persona, come il diritto ad essere curati e quello al rispetto della integrità psico-fisica e della personalità del malato nell'attività di cura, ma, più che in termini di "determinazione di livelli essenziali", sotto il profilo dei principi generali che regolano l'attività terapeutica.

4. Il punto di vista più adeguato, dunque, per affrontare la questione è quello che muove dalla constatazione che la disciplina in esame concerne l'ambito materiale della "tutela della salute", che, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., costituisce oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica nel rispetto della competenza riservata allo Stato per la "determinazione dei principi fondamentali".

é proprio il contrasto della legge impugnata con i principi fondamentali della materia, a norma dell'art. 117, comma 3, Cost., ad essere denunciato, in via subordinata, dal ricorrente.

La questione é fondata.

La nuova formulazione dell'art. 117, comma 3, rispetto a quella previgente dell'art. 117, comma 1, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò non significa però che i principi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

Non può ingannare la circostanza che non si rinvengano norme di legge statale esplicitamente volte a disciplinare l'ammissibilità delle pratiche terapeutiche in esame, o delle pratiche terapeutiche in generale. Anzi l'assenza di siffatte statuizioni legislative concorre a definire la portata dei principi che reggono la materia, e che, nella specie, non possono non ricollegarsi anzitutto allo stesso sistema costituzionale.

La pratica terapeutica si pone, come già si é accennato, all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l'art. 32, comma 2, secondo periodo, Cost. pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica. Questi diritti, e il confine fra i medesimi, devono sempre essere rispettati, e a presidiarne l'osservanza in concreto valgono gli ordinari rimedi apprestati dall'ordinamento, nonché i poteri di vigilanza sull'osservanza delle regole di deontologia professionale, attribuiti agli organi della professione.

Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non é, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poichè la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia é costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione.

Autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto di incrocio dei principi di questa materia.

A questi principi si riconduce anche il codice di deontologia medica (3 ottobre 1998), che l'organismo nazionale rappresentativo della professione medica si é dato come

"corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all'Ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale". Come afferma l'art. 12 (Prescrizione e trattamento terapeutico) di tale codice, "al medico é riconosciuta piena autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico (...), fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso"; ma "le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche (...), sempre perseguendo il beneficio del paziente"; e "il medico é tenuto ad una adeguata conoscenza (...) delle caratteristiche di impiego dei mezzi terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate", mentre "sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete".

5. Tutto ciò non significa che al legislatore sia senz'altro preclusa ogni possibilità di intervenire. Così, ad esempio, sarebbe certamente possibile dettare regole legislative dirette a prescrivere procedure particolari per l'impiego di mezzi terapeutici "a rischio", onde meglio garantire - anche eventualmente con il concorso di una pluralità di professionisti - l'adeguatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie. Ma un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati, dato l'"essenziale rilievo" che, a questi fini, rivestono "gli organi tecnico-scientifici" (cfr. sent. [n. 185 del 1998](#)); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica.

A indirizzi e indicazioni di tal natura alludono del resto talune norme di legge che configurano in capo a organi statali compiti di "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria" [art. 114, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112 del 1998; art. 47-ter, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 300 del 1999], o di "approvazione di manuali e istruzioni tecniche" [art. 114, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 112 del 1998], o di "indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane" [art. 47-ter, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 300 del 1999]: norme che, indipendentemente dall'attualità del riparto di funzioni che esse realizzavano nel quadro dell'assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni precedente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, concorrono tuttora a configurare i principi fondamentali della materia.

6. Nella specie, l'intervento regionale contestato dal Governo non si fonda nè pretende di fondarsi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma si presenta come una scelta legislativa autonoma,

dichiaratamente intesa a scopo cautelativo, in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale (in ordine ai quali, peraltro, il legislatore regionale non stabilisce, nè avrebbe potuto stabilirealcunchè): e ciò, per di più, riferendosi non già a terapie "nuove" o sperimentali (anzi, nella relazione della commissione consiliare al disegno di legge, è detto che l'ultimo trattamento di TEC praticato nelle Marche risale al 1992, e da allora esso "risulterebbe essere stato abbandonato"), bensì a pratiche conosciute e utilizzate da tempo (la citata nota 15 febbraio 1999 del Ministero della sanità riconduce al 1938 l'epoca in cui "fu inventata e proposta la TEC"), ancorchè oggetto di considerazioni non sempre omogenee fra gli specialisti.

7. La legge impugnata é dunque costituzionalmente illegittima.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi all'intera legge, in quanto, anche tenendo conto di ciò che risulta dal titolo della medesima, l'articolo 1, contenente una generica enunciazione di finalità, di per sè non eccedente la competenza della Regione, é privo di autonoma portata normativa, costituendo solo la premessa per l'adozione della misura sancita dall'articolo 2.

Restano assorbiti gli altri profili di incostituzionalità denunciati, senza che questa Corte debba proporsi il problema della loro ammissibilità in base al nuovo articolo 127, comma 1, Cost.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 n. 26 (Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2002.

